



i Quaderni della Camera



**Camera di Commercio
Venezia**

CONVENTION DEI CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Venezia - 16 e 17 ottobre 2008



14



Finito di stampare: giugno 2009
Produzioni: Arzanà s.r.l.
Stampa: 3B Press Tipografia



**CONVENTION DEI CONSERVATORI
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**



**Camera di Commercio
Venezia**





Q14

Indice

pagina

5

PRIMA GIORNATA

Roberto Crosta

Segretario Generale Camera di Commercio di Venezia

pagina

6

Marco Conte

Vice Segretario Generale Unioncamere

pagina

14

Maurizio Pirazzini

Conservatore Registro Imprese Ferrara

pagina

18

Paolo Ghezzi

Vice Direttore Generale Infocamere

pagina

26

Claudio Fornasari

Registro Imprese Modena

pagina

31

Antonio Tonini

Direttore Direzione Registro Imprese, Infocamere

pagina

35

Pierluigi Sodini

Unioncamere Nazionale

pagina

37

Pierluigi Giuntoli

Conservatore Registro Imprese Livorno

pagina

42

Carmelo Arezzo

Segretario Generale Camera di Commercio di Ragusa

pagina

45

Loreno Zandri

Conservatore Registro Imprese di Pesaro e Urbino

pagina

50

Natina Crea

Conservatore del Registro Imprese di Reggio Calabria

pagina

51

Roberto Serra

Conservatore del Registro Imprese di Bologna

pagina

56

Maria Cristina Venturelli

Conservatore Registro Imprese di Ravenna

pagina

58

Giorgio Porzionato

Vice Segretario Generale Camera di Commercio di Venezia

pagina

65

Antonio D'Azzeo

Vice Segretario Generale Camera di Commercio di Brescia

pagina

66

SECONDA GIORNATA

Roberto Crosta

Segretario Generale Camera di Commercio di Venezia

pagina

66

Marco Conte

Vice Segretario Generale Unioncamere

pagina

67

Giorgio Marasà

Professore Diritto Commerciale, Università di Roma - Tor Vergata

pagina

82

Vincenzo Donativi

Professore Diritto Commerciale, Università di Bari - Jean Monnet

pagina

100

Giuseppe Limitone

Giudice presso Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza

pagina

114

Antonio D'Azzeo

Vice Segretario Generale Camera di Commercio di Brescia

pagina

116

Enrico Zanetti

Coordinatore Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

pagina

119

Giuseppe Limitone

Giudice presso Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza

pagina

119

Ernesto Marciano

Notaio

pagina



Giovedì
16 ottobre 2008

Roberto Crosta

*Segretario Generale
Camera di Commercio
di Venezia*

Possiamo iniziare, buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a Venezia per questa edizione della convention dei conservatori del Registro delle Imprese. Un saluto particolare a chi è sul tavolo dei relatori, con me Marco Conte, Paolo Ghezzi ed Antonio Tonini. Avremo due mezze giornate di lavoro molto importanti perché anche il 2008 è stato foriero di molte novità per il Registro Imprese e ne avremo anche nei prossimi mesi, nelle prossime settimane di novità che ci accompagneranno.

Il saluto mio è anche il saluto del Presidente della Camera di Commercio di Venezia, l'ingegner Massimo Albonetti che poi questa sera sarà con noi per la cena. Per noi questo appuntamento in laguna della Convention dei conservatori è diventato una tradizione molto positiva, siamo molto contenti di avervi qui perché è un appuntamento che, oltre alla gioia di avere tanti amici che ogni giorno condividono il lavoro con noi, rappresenta anche un importante momento di scambio nel mondo camerale.

Le due giornate, come avete visto dal programma, sono articolate in modo completamente diverso, la prima giornata è un po' una giornata chiamiamola casalinga: parleremo con Marco Conte, con Paolo Ghezzi e con Antonio Tonini e poi dei sostegni a sorpresa del Registro delle Imprese, delle novità e dello stato dell'arte.

La giornata di domani invece, che sarà aperta anche a rappresentanti del mondo dei dottori commercialisti e del notariato, la dedicheremo ad un tema cult in questo momento, che è la questione delle quote delle srl e avremo tre amici del Registro Imprese, il professor Marasà, Vincenzo Donativi ed il dottor Limitone che è ormai dall'avvio del Registro delle Imprese giudice del Registro, prima a Padova e poi a Vicenza e quindi potrà rappresentare anche un elemento importante per capire quali possano essere gli intendimenti dei giudici del Registro su queste vicende della cessione delle quote.

Due battute, abbiamo avuto questi due provvedimenti, quello della comunicazione unica e poi il cosiddetto 112 che convertito è diventato 133, che ci hanno dato due importanti elementi di valutazione, cioè che ormai la spinta al telematico anche per le imprese individuali sta diventando imprescindibile. Era un po' di tempo che ce lo dicevamo tra di noi perché ce lo eravamo raccontato, però adesso abbiamo anche le norme che ci portano verso questa strada.

Io credo che, lo dicevo anche prima in intervista, sia una grande



Q14

opportunità per il sistema camerale, ma soprattutto per tutte le imprese, quello di portare avanti questa cosa, credo anche che le Camere di Commercio siano attrezzate per fare questo passo perché la palestra che abbiamo fatto negli anni precedenti è stata importante e perché siamo riconosciuti anche dagli altri enti come soggetti titolati a fare questo tipo di attività; nel contempo, però, credo che non dobbiamo abbassare la guardia perché credo che il momento di complessità politica che stiamo vivendo ci imponga di fare le cose con ancora più raziocinio rispetto al passato. Questa non è una minaccia, un avvertimento, è una lettura di quello che ci sta accadendo intorno, abbiamo vissuto qualche mese fa la questione dei metrici che è nata per scherzo, che però poi poteva diventare un problema.

Io credo che dobbiamo iniziare a ragionare su una Camera di Commercio che sempre più si pone come un ente a servizio delle imprese dove, questo va letto nel senso buono del termine, i nostri prodotti diventano veramente di ausilio alla vita delle imprese.

Io mi fermo qui perché siamo già in ritardo, non vorrei sottrarre altro tempo ai relatori perché sia Marco, che Paolo, che Antonio hanno degli argomenti impegnativi. Darei subito la parola a Marco Conte che è vice Segretario generale dell'Unioncamere, come sappiamo tutti, che ci accompagna da Roma su queste vicende del Registro Imprese con molte difficoltà perché il momento non è, come dicevo prima, dei più semplici, per l'illustrazione delle novità legislative relative all'attività dei nostri uffici. Grazie Marco.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Grazie a te Roberto e grazie a tutti voi. Siete qui numerosi e questo aumenta la nostra responsabilità come relatori e come vostri collaboratori nella gestione di un momento che non è, come sempre, solo verso una direzione. Io vedo in realtà che, da quando c'è stato il Decreto Legge sulla comunicazione unica, stiamo riflettendo sul Registro delle Imprese, su quali siano le sue prospettive per cercare anche di capire come lo vedano gli altri visto quello che poi fanno sul Registro delle Imprese.

Il tema dell'assetto normativo intorno al Registro delle Imprese sta diventando complicato, quindi proviamo ad affrontarlo con un taglio non giuridico.

Io vedo che sicuramente il Registro delle Imprese è una cosa che funziona, così lo vediamo noi e così lo vedono anche gli altri,



il fatto che il Registro funzioni fa sì che sia diventato una sorta di calamita, speriamo che non sia un problema di accento, che poi diventi una calamità. Sta diventando una sorta di calamita, una calamita di novità, ogni volta che c'è qualcosa che gira intorno ai temi della burocrazia delle imprese, il Registro delle Imprese viene chiamato dentro per risolvere i problemi e questo naturalmente a noi non può che fare piacere e riempirci di orgoglio; io penso al vostro lavoro quotidiano che, devo dire, facile non è, però tra tutte le attività delle Camere di Commercio forse è quella che ha comunque la maggiore visibilità e il maggior riconoscimento al di fuori delle Camere di Commercio e la comunicazione unica, fulcro sul Registro delle Imprese.

Si pensa contemporaneamente a semplificare alcuni rapporti tra il fisco e le imprese attraverso il bilancio depositato dalle società al Registro delle Imprese e si chiede un nuovo linguaggio di scrittura di questi bilanci in modo che la semplificazione dei rapporti tra fisco ed impresa possa avere una base di partenza. È il Registro delle Imprese che può essere il punto nel quale queste novità si allineano perché abbiamo costruito un Registro in questi anni che effettivamente è diventato un punto di riferimento in Europa, un punto di riferimento anche per i paesi nuovi dell'Unione Europea. Poi arriva la norma sullo Sportello Unico, poi casomai entriamo negli aspetti verticali del problema, però anche lì sostanzialmente cosa si dice? Si parla di una cosa che sono 12 anni che si producono norme per farla funzionare e che non ha funzionato, saggezza... uno avrebbe voluto dire, vuol dire che non si può fare o che comunque non si vuol fare, o comunque c'è qualcosa che non va, ma s'insiste ed a questo punto si cambia cavallo. Onestamente quella norma dice che se il Comune non ce la fa, lo fa la Camera di Commercio, come poi vedremo.

Tutto questo è la parte della medaglia che ci dice che questi 12, 13 anni di lavoro e tutti quelli che ci sono stati prima (perché ricordiamoci che senza tutto quello che abbiamo costruito per il vecchio Registro Ditte neanche il Registro delle Imprese ci sarebbe stato), hanno dato dei risultati tangibili, riconosciuti ed importanti.

L'altra medaglia però io vedo che il Registro delle Imprese sta diventando anche come un oggetto di desiderio, siccome funziona, siccome dà risultati allora tutti cercano di piegarlo alle loro esigenze e se voi vedete da questo punto di vista anche tutto quello di cui abbiamo parlato finora, è esattamente così: il Registro delle Imprese funziona, allora deve funzionare anche per



Q14

semplificare altro, perché i rapporti tra le imprese ed il Registro delle Imprese in tutta onestà complicati non sono, a volte sono complicate le fattispecie in cui le imprese operano, questo è un altro problema.

Il Registro delle Imprese deve servire a semplificare i rapporti anche con l'INPS, con l'INAIL e con l'anagrafe tributaria, deve servire anche ad aiutare i Comuni a rispondere ad una domanda che evidentemente non sono riusciti a cogliere, poi diventa anche un terreno di scontro tra le professioni perché il tema delle quote è prevalentemente questo. Domani se ne parlerà a lungo degli aspetti giuridici di tutto questo, a me quello su cui interessa riflettere con voi è altro perché in tutto questo insieme, le novità organizzative, procedurali, le novità del rapporto tra i professionisti ed il Registro delle Imprese, quello delle quote potrebbe essere solo un passo, non il passo, francamente mi fa temere sulla tenuta del Registro e non solo la tenuta del Registro come risultato, ma proprio come nostra attività.

Sono preoccupato per la tenuta organizzativa perché contemporaneamente non è che ci dicono "se ti servono 10 persone al Registro delle Imprese prendile", questi cattivi non sono neanche gli amministratori o il Segretario generale, è il Parlamento addirittura che colpisce tutti indiscriminatamente e poi carica di competenze le Camere di Commercio e non si capisce come si riesca a fare la tenuta finanziaria perché nuove competenze non danno necessariamente nuove entrate, ma danno sicuramente nuovi costi aggiuntivi e per quanto uno voglia ottimizzare, per quanto voglia utilizzare la propria società d'informatica, la propria società d'informatica noi la finanziamo sempre ovviamente. Quindi il tema dei costi è un tema per noi molto delicato, senza contare poi la preoccupazione sulla tenuta politica del sistema, non tanto e non solo per le ipotesi di riforma che girano, ma proprio perché se il Registro delle Imprese è messo in mezzo a temi diversi da quelli per cui il Registro delle Imprese è pensato e viene messo a diretto rapporto e servizio di altre Amministrazioni, che sono Amministrazioni politiche e non prettamente tecniche come sono gli uffici del Registro delle Imprese, c'è anche un problema di rapporto tra chi lavora nel Registro delle Imprese e questi referenti, la norma parla di delega dal Comune alla Camera di Commercio dello sportello unico.

Se tutto questo lo mettiamo anche in un contesto, devo dire che rimane la soddisfazione per tutto questo, ma la preoccupazione



non diminuisce affatto. Noi ci troviamo in un momento in cui nel paese si parla di federalismo fiscale e per ora non si è ancora visto molto, prima o poi dovremo cercare di capire nel federalismo fiscale noi dove stiamo, se stiamo o non stiamo, se stiamo fuori che fine si fa, questo è un tema delicatissimo. Mettiamo anche che ci troviamo in una situazione in cui si parlava di abolizione delle Province: non solo non sono state abolite e non se ne parla, ma si parla di levare alle Province le funzioni sociali per lasciarle ai Comuni e dare alle Province le funzioni sullo sviluppo economico.

I colleghi siciliani questa vicenda l'hanno già vissuta, nel senso che in Sicilia hanno fatto le Province economiche, le Province hanno competenza economica, però diciamo la verità, per fortuna non le fanno, però non è che dovunque è così, non sarà dovunque così. Ci troviamo poi anche in un momento in cui si propone per l'anno prossimo di ridurre il diritto annuale che pagano i benzinai.

Io capisco tutto, capisco i benzinai che sono società, hanno un fatturato gonfiato dalle accise, capisco che loro dicano noi non possiamo pagare il diritto annuale anche sulle accise che riscuotiamo ma versiamo tali e quali allo Stato, però vorrei che qualcun altro capisse anche che se stiamo parlando di un'imposta, e tale è, non si può prendere un pezzettino di quelli che pagano l'imposta e trattarli in un modo lasciando quelli che stanno nelle stesse condizioni nelle condizioni precedenti, perché le accise non le riscuotono solo i benzinai, ci sono altri settori produttivi interessati, senza contare che i benzinai sono la parte finale di una filiera che gestisce le accise dall'inizio alla fine.

Se tutto questo deve servire per fare pagare poi in prospettiva meno anche l'Eni, insomma... però vedete, col diritto annuale quest'anno eravamo andati a regime e devo dire che la finanza delle Camere di Commercio quest'anno, nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni, forse è quella che sta meglio di tutti. L'andata a regime del diritto annuale non solo ha dato solidità, ma ha dato anche una maggiore consistenza alla finanza comunale. Questo è un primo rinculo, minimo perché onestamente non stiamo parlando di grandi cifre, però è un segnale, è un segnale che aumenta la preoccupazione del contesto e quindi non mi dà la possibilità di vedere solo la medaglia iniziale del mio intervento, devo guardarla anche dall'altra parte e dall'altra parte mi preoccupa.



Q14

Questa preoccupazione in realtà non ce l'ho da oggi, molti di voi mi conoscono, sanno che questi temi li segnalo da un po', come diceva giustamente Roberto non dobbiamo abbassare la guardia ed è questo il motivo per cui sto cercando, devo dire con fatica perché non è facile ma sarà possibile solo grazie alla vostra collaborazione, la collaborazione dei colleghi che sto coinvolgendo in questo lavoro in gruppi di riflessione: il tema del Registro delle Imprese è anche un tema di performance.

Lasciando stare la battuta del meno funzioni e meglio è perché ti lasciano in pace, questo mi sembra non sia neanche ipotizzabile che noi prendiamo una posizione del genere, vuol dire che il nostro lavoro, come abbiamo potuto vedere finora, è sotto gli occhi di tutti, questa è la verità, è sotto gli occhi delle imprese, è sotto gli occhi del Governo, sotto gli occhi del Parlamento, sotto gli occhi delle Regioni, sotto gli occhi delle associazioni, sotto gli occhi dei professionisti. Ci si mette poco a trovarsi in difficoltà con uno di questi e allora come abbiamo sempre fatto dobbiamo cercare di dare il miglior risultato possibile.

Siccome il tema della comunicazione unica era quello nel quale per la prima volta si vedeva il Registro delle Imprese che faceva da collettore per le altre Amministrazioni, perché riceveva le informazioni in prima battuta, le elaborava e le mandava all'anagrafe tributaria, all'INPS ed all'INAIL (che sono tre soggetti, i meno giovani di voi lo ricorderanno, che non sono stati proprio amici delle Camere di Commercio in questi anni, in particolare negli anni 90, quando si doveva proprio affrontare il tema per noi della riforma e del Registro delle Imprese); noi avevamo un pezzo di Amministrazione Pubblica centrale che invece era in mano a un'altra parte.

Per fortuna questa cosa è cambiata, ormai questo problema non c'è più, anzi, non faccio che ricevere da questi soggetti richieste di maggiore collaborazione, quindi questo tema non c'è più, però sempre sotto gli occhi loro finiamo e allora le nostre prestazioni devono essere il più possibile aderenti agli obiettivi che le norme ci danno e quando all'inizio si è cominciato a ragionare sulla comunicazione unica, ho visto che non dovunque le prestazioni sono in linea, che tutti noi, giustamente, facciamo nel nostro lavoro una selezione, allora le società prima, la parte REA un po' meno prima, le imprese individuali... se non ce la faccio aspettiamo, però con la comunicazione unica non ce l'abbiamo più questa elasticità di gestione, perché l'impresa individuale



che arriva deve avere la risposta dell'INPS, dell'INAIL e se la chiede anche dell'anagrafe tributaria, con i tempi che la norma richiede e noi dobbiamo dare a queste Amministrazioni le cose in tempo. Qui il problema, quindi, dell'impatto organizzativo di questa novità, di questo Registro delle Imprese, è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare, poi vediamo come.

Capisco che possa sembrare un saltabeccare, ma non è proprio così. Noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo affrontato, devo dire con una certa decisione, il tema del rapporto con le nostre società, con le società del sistema camerale. Questo rapporto non si è fermato alle soglie di Infocamere, ma è entrato anche dentro Infocamere. Il tema del rapporto tra l'ente pubblico e la sua società strumentale, il tema dell'inhouse, che è una questione che in molte Amministrazioni sta creando grandi problemi, noi l'abbiamo affrontato e lo stiamo dipanando, quindi tutti voi avrete saputo che una società del gruppo Infocamere cambia natura (ed è quella che faceva il lavoro interinale per voi) e diventa una società inhouse del sistema camerale, non solo di Infocamere.

Questo risultato, questa soluzione non è una soluzione estemporanea per salvare una struttura, perché questo non è stato mai il nostro approccio, ma è stato invece il risultato di riflessioni per garantire alle Camere di Commercio di poter utilizzare comunque uno strumento di flessibilità, le norme ce lo consentono, per affrontare questo tipo di problema. È chiaro che riguardo al tema del personale non ve lo devo dire io qual è il problema nei vostri uffici, le norme che consentono le assenze; diciamo anche che siccome il lavoro è pesante, c'è anche gente che cerca di spostarsi. Avere uno strumento che con una certa rapidità riuscisse a fronteggiare le esigenze delle Camere era per noi fondamentale, ma era fondamentale perché l'obiettivo è quello di garantire le performance del Registro.

Cercheremo ora di metter su un sistema informativo per conoscere l'attività dei Registri ed avere un po' il quadro di come vanno le cose e anche di come rispondono a queste novità gli uffici. Io mi rendo conto che, specie con qualcuno di voi, in tutti questi anni c'è stato un rapporto diverso, c'è stato un rapporto in cui l'Unioncamere, Infocamere dicevano cosa vi serve e vediamo come farvelo avere. Ora purtroppo tutte queste novità che stanno cambiando il posizionamento del Registro delle Imprese ci costringono ad assumere un altro atteggiamento, quello di chiedervi di garantire certi risultati, con tutte le difficoltà



Q14

che naturalmente questo comporta perché non è che in questo anno di lavoro con molti di voi non ci siamo detti quali siano le difficoltà: ce lo siamo detti, però il problema rimane.

Le novità sul Registro delle Imprese, intorno al Registro delle Imprese ed intorno alla Camera di Commercio impattano pesantemente l'organizzazione ed il ruolo della Camera di Commercio e del Registro delle Imprese. O teniamo botta o sono dolori, questo è il quadro che io riesco a farmi. Se voi pensate poi che il Registro delle Imprese, checché ne pensino, è proprio il fulcro perché è la base dei contribuenti, è la base dell'informazione economica, è la base della conoscenza del sistema imprenditoriale italiano, quindi quello è un pezzo importante dell'Amministrazione Pubblica, ma per la Camera è anche un ufficio importante perché guida le tre direttrici fondamentali, corre sulle tre direttrici fondamentali, la finanza, l'informazione economica e ovviamente il servizio pubblico che è il Registro.

La nostra responsabilità è grossa in questo momento e diciamo la verità, ce la dobbiamo un po' giocare noi perché questi discorsi li fanno anche i Presidenti, magari non li fanno con voi, non li fanno da voi, ma da noi li fanno, nelle nostre riunioni quando, qualche volta (non si parla di tutte le volte), si parla del Registro delle Imprese non ho mai sentito un Presidente che dicesse che barba, mai una volta, se poi aggiungete che questo tema dello Sportello Unico si presenta alle Camere di Commercio con uno strumento addirittura nuovo, e dovrà essere nuovo perché quello che c'è è solo in parte fungibile al bisogno. Questo portale che noi abbiamo costruito come prototipo e poi sviluppato faticosamente per l'Amministrazione centrale, in verità non tanto per le Amministrazioni locali, e che adesso cambia e diventa lo strumento che deve far funzionare lo sportello unico e che da impresa (...) diventa impresa in un giorno, lì si vedrà anche quanto riusciamo a far rete con i Comuni ed è un tema delicato, tant'è vero che anche la norma dice che bisogna trovare l'accordo dell'ANCI per fare tutto questo.

Il momento di rapporto anche politico si allarga, questo metterà voi stessi in rapporto con i Comuni, lo so che questa cosa già esiste, ma è un altro tipo di rapporto, cambierà il rapporto tra l'ufficio del Registro delle Imprese, della Camera di commercio ed i Comuni del territorio, tra l'altro devo dire onestamente che ancora non riusciamo neanche a capire come cambierà, ma certo aumenta il grado di esposizione dell'ufficio del Registro



delle Imprese e ogni volta che aumenta il grado di esposizione è inevitabile aumenti anche la possibilità di essere soggetti a critiche, ecco perché io sono preoccupato, perché poi le critiche a volte sono giuste, a volte sono strumentali e lo sappiamo, non sarebbe neanche la prima volta.

Io consegno a voi queste riflessioni perché possiate anche voi aiutarci a riflettere ed a capire come affrontare questo momento, non tanto e non soltanto con le scelte tecniche che dovremo adottare, quelle sicuramente, lo sapete, vengono sempre studiate e decise insieme, ma è quest'altro momento, quest'altro elemento della riflessione che invece vi volevo portare perché il tema è importante, è la prima volta che il sistema camerale viene messo al centro di una rete di relazioni così ampia. Certo, poi ci sono le agenzie delle imprese, ci sono le associazioni e ci saranno di nuovo i professionisti perché le agenzie delle imprese non saranno mica solo le associazioni di categoria a farlo, quindi diciamo che gli interlocutori continueranno ad essere più o meno quelli che abbiamo oggi, magari sotto diversa veste, ma più o meno sempre quelli saranno, però cambia anche il loro ruolo, anche lì si cambia parecchio. Le agenzie delle imprese fanno una parte di attività che ha un effetto amministrativo e non solo un effetto d'impulso, ma addirittura di conclusione di una sorta di procedimento; allora il quadro come potete capire cambia, cambia per loro e cambia anche per noi.

Voglio chiudere con un paio di notizie che sostanzialmente sono notizie buone e cioè il fatto che le regole tecniche della comunicazione unica hanno fatto un ulteriore passo avanti verso la definitiva approvazione in quanto la collega del Ministero, dottoressa Varini, ci ha comunicato che il Ministro Scajola ha firmato per parte sua il DPCM, adesso ci sono un altro paio di firme più o meno da raccogliere, ma forse riusciremo a superare questa fase di strana sperimentazione per la comunicazione unica e oggi, tutto casuale naturalmente, ma proprio oggi la Conferenza Stato-Regioni, più o meno in questi momenti, sta dando il parere sullo schema dei DPCM per l'XBRL, c'è questo linguaggio per la scrittura dei bilanci in formato elaborabile che è un tema, se lo guardiamo dal nostro semplice punto di vista, a noi non cambia nulla perché quello che arriva è sempre il bilancio, noi lo archiviamo, lo riceviamo; quello che cambia adesso, al di là degli aspetti fiscali, è che avere dei bilanci in formato elaborabile consente di fare delle analisi sull'andamento delle economie territoriali molto più precisi e molto più rapidi. Questo



aumenta il valore del Registro delle Imprese perché quando avremo bilanci in questo formato saranno la base per qualsiasi indagine che si vorrà fare sull'economia del territorio, come vanno i fatturati delle imprese lo si vedrà dal nostro archivio, che è un archivio pubblico, un archivio accessibile, quindi ognuno potrà riclassificarsi i bilanci come vuole, lavorando molto di meno rispetto ad oggi perché ha già un formato elaborabile e non se lo deve riclassificare in casa o comprare il servizio da qualcun altro. Sicuramente la ricerca pubblica, la ricerca privata, tutto avrà le analisi degli analisti finanziari, persino la Consob potrà avere delle informazioni migliori e più rapide rispetto ad oggi, quindi "eppur si muove" mi viene da dire, quindi le cose stanno andando avanti, devo dire con molta meno fatica e con maggiore velocità rispetto ai due anni precedenti, questo bisogna riconoscerlo. Tutto questo, sia le norme tecniche della comunicazione unica che dell'XBRL, erano pronte da prima però erano ferme, adesso invece devo dire che con una certa rapidità stanno arrivando a conclusione. Ovviamente questo vuol dire che le norme tecniche della comunicazione unica comporteranno che la comunicazione partirà con ogni probabilità l'anno prossimo, adesso vedremo i tempi di pubblicazione, queste sono cose che gestiremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, però dobbiamo prepararci a gestire la comunicazione unica dall'anno prossimo.

So che voi avevate pensato ad una sorta di duello tra me e (...), ma non so come pensate di continuare, io mi fermo perché vi ho depressi già abbastanza. Direi che lascio il posto a Maurizio...

Maurizio Pirazzini

*Conservatore Registro
Imprese di Ferrara*

Alcune riflessioni molto rapide sul tema Registro Imprese, su quello che ci aspetta di qui a non tanto i prossimi mesi quanto probabilmente i prossimi anni.

Forse in azienda si direbbe: il Registro Imprese è un prodotto maturo, ormai sono una maturità che ci deriva da 10 anni di buon andamento, quindi ci è riconosciuto da tutti, tant'è vero che ci sono vari interessi che ruotano attorno al Registro Imprese, il primo di tutti è quello del legislatore che utilizza il Registro Imprese come strumento per la semplificazione, quindi la sfida che ci aspetta è un'evoluzione. Quando un prodotto è maturo bisogna diversificarlo, si cerca di diversificare.

Il Registro Imprese evolverà dai codicilli del Codice Civile del



42 verso qualcos'altro, probabilmente come strumento meno giuridico, più informativo oppure entrambi i profili sicuramente e sarà uno strumento di aggregazione delle informazioni ed il primo esempio è quello della comunicazione unica, sono sicuramente un passaggio importante.

La sfida dove senz'altro l'asticella per noi viene alzata forse è proprio quella dell'integrazione con il SUAT. Noi il REA dal 1996 ce l'abbiamo nell'art. 9 nel 581, ma i dati REA le unità locali, le attività insomma poca cosa, probabilmente qui si tratta di capire come agevolare la vita delle imprese dal punto di vista della semplificazione amministrativa nell'ottenimento dei titoli per l'esercizio dell'attività, cosa che conosciamo ma ci è piuttosto estranea. Non è che abbiamo esperienza su USL, problemi per aprire attività, noi conosciamo gli impiantisti, gli autoriparatori, imprese di pulizia, facchini, però il SUAT è qualcosa sicuramente di complesso perché la strategia non è stata quella di accentrare il punto decisionale in un unico soggetto, ma rimangono le competenze parcellizzate perché l'assetto del SUAT non cambia: rimangono le competenze di vari enti e poi ci dev'essere un gestore unico che dev'essere in grado di far girare le cose.

È sicuramente una sfida importante, abbinata al REC e noi la dobbiamo cogliere come un'opportunità per la diversificazione di quello che è il Registro così come lo conosciamo da Codice Civile. I regolamenti sicuramente scriveranno le regole di attuazione, mi pare quello che è l'art. 38 del Decreto Legge 112, poi convertito nella Legge 133. Secondo me i due nostri punti di forza su cui dobbiamo insistere sono due, che sono quelli che sono stati la nostra forza: uno l'eliminazione della carta, perché se continuiamo con la carta non andiamo da nessuna parte; due l'aver la modulistica unificata, perché uno dei grossi problemi del SUAT, io lavoro a livello provinciale con i vari sportelli, è che ogni Comune ha il suo regolamento, ha la sua fonte normativa regolamentare, ha la sua modulistica e quindi se ogni Comune ha la sua modulistica diventa difficile fare anche una piattaforma informatica che gestisca, non so quanti siano i Comuni, 8000 modulistiche in Italia. Quindi sicuramente questi sono i due punti di forza, sono i nostri punti di forza e dovremo riversare nella normativa del SUAT, informatizzazione e modulistica integrata.

Altro tema di quelli che ha toccato Marco, le performance. Le performance sono sicuramente importanti, noi abbiamo 5 giorni, abbiamo evitato, pare, al momento, lo spauracchio delle indennità,



Q14

oppure del risarcimento dell'indennizzo per il mero ritardo che era già stato inserito nel decreto collegato alla finanziaria, poi adesso nella versione ultima che è passata al Senato questa norma è stata tolta. Voi sapete che c'era l'indennizzo del mero ritardo, quindi per il solo fatto che noi eravamo fuori di 5 giorni qualcuno ci poteva chiedere un'indennità, fissata da un decreto addirittura dal giudice secondo equità, quindi questa norma per il momento è stata accantonata nel testo che al Senato non c'è, stiamo un po' più tranquilli. Però il ritardo è sempre fonte di responsabilità dirigenziale, quindi c'è comunque una sanzione calata sul dirigente, secondo quelle che sono le tendenze più recenti del Governo. È quindi un tema sicuramente importante.

La performance. Politicamente diventa anche difficile dire "fino ad oggi avete 5 giorni, ve ne diamo 30", diventa difficile dire "perché essere andati avanti 10 anni con i 5 giorni? perché ce ne chiedete 10, 15 o 30?". Allargare i tempi di conclusione del procedimento sicuramente non è facile dal punto di vista politico e quindi le leve sono due: o rafforzamento, ma con tutti i vincoli che ci sono all'interno, quindi una maggiore efficienza interna, oppure anche il discorso delle esternalizzazioni, però l'ultima norma collegata alla finanziaria subordina tutta una serie di vincoli. Quindi magari ci si arriverà ad affidare pezzi di procedimento a soggetti privati, oggi è un po' complicato perché non è che oggi noi... vorrei sfatare un po' il mito di caricare questi dati, alla fine sono atti amministrativi, quindi è difficile portare su un privato l'adozione di un atto amministrativo. Probabilmente in futuro ci si arriva perché le norme sono scritte, vanno in questo senso e noi probabilmente dobbiamo essere pronti nel momento in cui escono a dare attuazione. Se non riusciamo ad ottenere lo stesso risultato con le nostre forze.

Un altro tema legato al discorso performance è quello sui controlli. Noi da 10 anni discutiamo con i professori universitari, con i giudici, con i professionisti che tipo di controllo si fa: di legalità, sostanziale, solo formale, documentale. È un ginepraio, c'è una serie di norme che non si capisce bene dove stanno i limiti di una e dell'altra e quindi questo crea inefficienza, perché se io non so esattamente in modo meccanico che cosa devo controllare, divento inefficiente perché mi faccio venire dei dubbi. Allora se l'intestazione fiduciaria nei passaggi tra i fiduciari avviene in modo sommerso, io faccio un esempio, vado molto verticale su un problema delle quote di srl, devo controllare? Cosa devo fare? Devo fare qualcosa? Secondo me noi dobbiamo



avere una griglia, cosa che è difficile ma non impossibile, su cui avere controllo, nero o bianco tendenzialmente, in modo che ci sia certezza e rapidità, perché questa incertezza nei controlli secondo me è un elemento che crea difficoltà e crea anche inefficienza, aumentando la responsabilità. Quindi magari spostare il controllo su un atto che può essere un DM, qualcosa che si possa anche cambiare senza dover modificare delle leggi, perché noi oggi nei controlli abbiamo il 2189 del Codice Civile che dice “le condizioni previste dalla Legge per l’iscrizione” e uno si aspetta che da qualche parte ci siano queste condizioni e invece queste condizioni nessuno le ha mai scritte, né in un regolamento né in qualche altro atto, quindi forse l’elenco delle condizioni ci agevolerebbe da questo punto di vista.

Dall’altra parte molti professionisti hanno messo gli occhi sul Registro perché ovviamente se, resto sempre nell’ambito del controllo, se il dominus del singolo atto, fattispecie, è il professionista, tipicamente il notaio (ma adesso anche il commercialista, un po’ con la norma strana delle quote di srl) allora se io devo controllare che ciò che è stato inviato proviene da “Tizio”, devo essere in grado di verificare che “Tizio” è un notaio; questo lo fa già la tecnologia, la smart card che m’identifica il soggetto, mi arriva un flusso informativo dal notaio, io faccio un click e secondo alcuni non dovrei neanche leggere il documento. Questo lo vedo come un elemento su cui riflettere in modo piuttosto intenso. Se il Registro Imprese deve avere un ruolo anche sui controlli, che si riflette anche sulla qualità del dato, la questione del rapporto con il professionista e di chi controlla cosa tra noi ed il professionista, va messa sul tavolo. Per non parlare quando arriveranno le agenzie delle Imprese: saranno professionisti, saranno associazioni, un po’ di soggetti privati, quindi più privato meno Stato. Però noi dobbiamo capire dove ci collochiamo in questa manovra, anche se adesso quello che sta avvenendo nell’economia è esattamente il contrario, più Stato e meno privato.

Chiudo le mie riflessioni preannunciandovi l’intenzione di Unioncamere e di Infocamere di dare vita ad uno strumento di collaborazione, una specie di intranet di tutti i conservatori. Avremo occasione nelle prossime settimane di essere più precisi su questo tema, dove ognuno di noi può condividere on line, via internet, tutta una serie di dati, di atti, di informazioni che magari noi abbiamo su pezzi di carta sul tavolo, su decreti di nostri giudici che nessuno vede. Ma è importante anche avere



Q14

uno strumento che con pochi click riesca a darmi il quadro più completo possibile di certe fattispecie, certi problemi che noi abbiamo tutti i giorni, problemi che comunque impegnano l'ufficio a fare una ricerca, quando arriva qualcosa di nuovo, una ricerca di giurisprudenza. Oggi manca, secondo me, uno strumento in cui io possa ricercare tutte le questioni che ruotano attorno al Registro Imprese: questa è l'idea che cova un po' nel cassetto da qualche anno, forse è giunto il momento di realizzarla. Grazie.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Grazie a te Maurizio. Il dibattito lo facciamo alla fine, io proseguirei con gli altri interventi così abbiamo anche uno scenario più completo, quindi Paolo.

Paolo Ghezzi

*Vice Direttore Generale
Infocamere*

Innanzitutto io vi ringrazio della partecipazione, la sala piena così già rende evidenza del successo di queste manifestazioni. Vi porto i saluti del dottor Nasi che quest'anno non è potuto essere qua però ci teneva molto a farveli avere.

Io, come ho fatto anche l'altro anno se vi ricordate, provo a presentarvi quello che ci si prospetta nel 2009 come iniziative che vedono ancora al centro il Registro Imprese, ma da un altro punto di vista. Come vediamo lì siamo nel tentativo di riuscire a capire, abbiamo fatto un'analisi lo scorso anno, già qualcosa vi abbiamo anticipato anche ad Alghero, di quali fossero i punti di forza e di debolezza del sistema camerale e cosa potesse fare Infocamere come società d'informatica, quindi certamente con delle competenze limitate, non a 360 gradi, su quelli che avevamo individuato essere alcuni punti di forza e di debolezza del sistema.

Qui, vedete, è qualcosa in più: una famiglia di servizi, quelli che noi riteniamo oggi possano essere un'idea con cui noi in abbiamo lavorato per più di un anno, un anno e mezzo, credendoci fermamente. Probabilmente abbiamo sbagliato a non presentarli un po' prima, di questo me se assumo anche qualche responsabilità, però con tanto, tanto entusiasmo, è stata l'avventura iniziale che abbiamo tutti insieme fatto sulla firma digitale e la pratica telematica all'inizio del 2000.

La riflessione di fare questa famiglia di servizi per le imprese è partita da questa rilevazione: secondo noi esiste un gap forte di



percezione di quello che è il sistema camerale soprattutto dalle piccole e piccolissime imprese. Possiamo dire che le piccole e piccolissime imprese oggi vedono e sentono la Camera di Commercio come quel soggetto che una volta all'anno richiede 80, adesso 88, euro per il diritto annuo. Probabilmente, a parte situazioni particolari, è positivo che nel territorio hanno caratterizzato l'operato delle Camere come quello di concentrarsi su particolari FDR, distretti e quindi andando a supportare anche queste piccolissime imprese, però nella globalità possiamo dire che questo gap di percezione del sistema camerale da parte di queste piccole imprese c'è.

Da qui abbiamo pensato cosa potevamo fare perché certamente il tentativo di supportare le imprese è nato da sempre nella Camera di Commercio, però cercare di capire cosa poteva fare una società d'informatica in questa direzione non è stato facile. Chiaramente non possiamo accompagnare l'impresa in Cina o in Russia, quello lo stanno già facendo le Camere e sicuramente continueranno a farlo. In questo contesto noi abbiamo analizzato quali potessero essere alcuni servizi che aiutassero queste piccole imprese nel loro quotidiano lavoro, nel fare business, nel sopravvivere, nel crescere, nello svilupparsi.

Ve lo abbiamo accennato ad Alghero, ma adesso ci siamo, qualche giorno fa sono stati rilasciati in produzione due di questi servizi, alcune Camere li hanno già visti, ma sicuramente tutta la nostra struttura sta lavorando fortemente per portarli innanzitutto a vostra conoscenza, perché questi sono servizi che non li offre Infocamere, ma deve offrirli la Camera, il territorio. Siamo in questa fase iniziale dove stiamo cercando di capire prima con voi se questi primi *release* siano già validi oppure se vadano aggiustati. Come la nostra storia ci ha insegnato, la prima release di un prodotto non è mai quella definitiva, però cominciamo ad andare in una direzione secondo noi importante e decisa per far capire che la Camera può fare verso le imprese anche dell'altro. Non è che non l'abbia fatto, non è che oggi ci sia solo il Registro Imprese: partendo dai prodotti tipici, dal settore agroalimentare, già oggi le Camere fanno molto, però su questo tipo di servizi non abbiamo trovato niente. Abbiamo visto anche che chi si sta muovendo oggi ha grossissimi problemi perché non è presente sul territorio, perché comunque chi si muove, anche i grandi player con i servizi alle imprese, vuole un tornaconto, spesso anche iniziale. Oggi invece voi m'insegnate che è difficilissimo raggiungere le imprese, specialmente le piccole, però credo che



Q14

ancora una volta le Camere di Commercio in questo siano in una posizione privilegiata.

I primi due servizi che abbiamo fatto sono questi: uno si chiama “gestirete” e l’altro “archivierete”. La parola rete raccoglie il sistema, non tanto la rete intesa come serve internet o serve un computer, anche se questi sono due presupposti essenziali per il funzionamento di questi due servizi. Sono due servizi uno rivolto alla gestione della clientela, un piccolo CRM il “gestirete”, mentre “archivierete” è un sistema per il salvataggio dei dati che molto spesso l’impresa ha, ci tiene gelosamente, però magari basta un furto del portatile o un piccolo incidente e può perdere. Sono due piccole cose nel panorama di quelli che sono i grandi prodotti informatici in giro in questo settore. Però ci rendiamo conto che occorre farli pensando all’utente (la ditta individuale, o il piccolo imprenditore o la piccola società) che molto spesso usa un computer che non è nemmeno il suo ma è quello di casa, dove lo sa usare magari la moglie o la figlia, e dove spesso oggi, ad esempio nel servizio per la gestione della clientela, ci troviamo di fronte a delle agende dove ci sono scritti su un pezzo di carta l’elenco dei clienti e i numeri telefonici. Per questi piccoli imprenditori molto spesso può diventare veramente un vantaggio anche solo poter pensare di fare una campagna di comunicazione dove invece di una lettera si manda un sms, oppure nel caso si debba fare una lettera, non si debba tutte le volte scrivere l’indirizzo a mano, ma esce automaticamente.

Abbiamo fatto dei *focus group* prima di entrare in questa avventura, non è che l’abbiamo sparata e siamo partiti: abbiamo coinvolto diverse Camere di Commercio e riteniamo che i risultati siano stati incoraggianti, quindi siamo entrati in questa avventura convinti noi per primi di crederci e di investirci molto. Sappiamo bene che tutto questo può funzionare solo se troviamo nelle Camere di Commercio e su di voi lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di superare anche le delusioni iniziali che erano molto vicine a quelle che incontravamo quando sembravamo marziani e volevamo dare la firma digitale all’imprenditore per fare la pratica telematica.

Io, parlando di questi servizi con molti di voi, ho colto questo entusiasmo, ho rivisto i tempi del 2000/2001, quando siamo partiti confidando che ce la potessimo fare. Qui se ne potrebbe parlare una giornata, tant’è che noi tra una settimana abbiamo tutta la nostra forza sul territorio a Padova per farli proprio vedere



funzionare questi prodotti, perché poi sappiano a loro volta trasmetterli a voi.

Certamente i punti d'attenzione sappiamo quali sono, in primis il coinvolgimento delle associazioni di categoria che oggi in Camera hanno un ruolo, coinvolgimento che deve essere mantenuto anche nella proposizione servizi all'impresa ed andare in sintonia con loro. Il punto di forza su cui però noi abbiamo puntato per questi due servizi è che sono servizi gratuiti, è il credito che oggi hanno le piccolissime imprese nel pagare gli 88 euro del diritto annuo. Non per questo tali prodotti non avranno un costo: ce lo avranno per la Camera. Non ce l'hanno avuto nello sviluppo perché lo abbiamo sostenuto noi, ma è come se comunque fosse stato a carico del sistema camerale dal momento che noi nient'altro siamo che la vostra società d'informatica, per cui se siamo riusciti a fare questi servizi è grazie al rendimento, fra virgolette, di quello che oggi sono tutte le cose che facciamo per il sistema camerale.

Avere fatto questi servizi non basta, adesso serve il lavoro di tutti per diffonderli, per spiegarli, per distribuirli, che poi è quello che caratterizza molte differenze che tutt'oggi ci sono in quella che è la conoscenza dello stesso Registro Imprese da parte del territorio: ci sono situazioni in cui gli utenti oggi conoscono il Registro, lo interrogano, lo usano telematicamente, altri meno. Le motivazioni sono molteplici, per cui non vogliamo né dare colpe a nessuno, né individuare delle facili soluzioni, però sicuramente il coinvolgimento in formazione, in dialogo anche costante con le imprese, giocano in questi servizi un ruolo fondamentale.

Chiusa questa parentesi che ritenevo importante, ero venuto qua con l'obiettivo di parlare anche del Registro, però su questo punto ci tenevo a farlo in questa sede soprattutto perché, anche se so che molti di questi servizi probabilmente andranno nella promozione o in altri settori della Camera, credo che non possano prescindere da chi conosce il sistema delle imprese da una posizione privilegiata com'è la vostra.

Mi riallaccio proprio a questo ragionamento per farvi vedere questa slide, che avevo presentato l'altro anno quando parlavamo del Registro delle Imprese. Credo che poi lo farà ancora una volta il buon Antonio tra un po', dando la giusta enfasi a quello che è l'alimentazione, la linfa vitale (che sia il comunica, che siano le quote o i nuovi adempimenti). Non ci dobbiamo mai dimenticare che noi



Q14

lavoriamo lì, ma per ottenere poi quello che c'è sulla destra (gli output del registro imprese – ndr), quindi il valore dell'informazione, la trasparenza del mercato, la conoscenza dell'imprenditorialità italiana, tutto quello che facciamo sulla sinistra (input sul registro imprese – ndr) sull'alimentare il registro deve avere un senso sulla destra per chi ci accede; in questo ci sta un po' quello che è successo quest'anno e che mi piaceva sintetizzare lì veramente in due slides perché siamo in ritardo e vorrei non soffocare lo spazio al dibattito che abbiamo lasciato in fondo che mi auguro essere, com'è sempre stato, molto attivo e sentito.

Voi avete visto come sia bastato mettere un sito che si chiamasse www.registroimprese.it a maggio in internet, con un lancio non indifferente. Non è che lo abbiamo messo lì e basta, ci abbiamo lavorato molto. Se provate a chiedere, vi rispondono che è una cosa nuova, che non c'è mai stato prima, ma in realtà c'era dal 1998, non abbiamo inventato nulla: questo per far capire quanto sia importante non solo fare le cose ma trasmetterle, comunicarle, farle percepire.

Era giusto all'inizio concentrarsi sui 100 mila operatori che alimentavano i Registri, per cui bastava dire a loro che c'era Telemaco, web Telemaco o come si chiamasse, ed i giochi erano fatti. Però questo non era da meno, io credo che con non poco costo abbiamo fatto una campagna importante, ci abbiamo investito anche in comunicazione. Conta anche questo e ne abbiamo dimostrazione, a volte anche troppo, pensando alla comunicazione degli stessi enti governativi e delle altre P.A. Ma noi avevamo la sostanza già dal 1998 e abbiamo aspettato il 2008 per comunicarlo. Adesso lo abbiamo fatto, riteniamo che fino a qui, quello che si poteva fare dal centro è stato fatto, non dico bene, ma quello lo giudicherete voi, però credo che sul territorio tutto questo si possa continuare a fare, continuare ad amplificare questo segnale e questo messaggio.

Giusto anche per interrompere la presentazione statica vi farei vedere, ma lo avrete già visto, il filmato che abbiamo costruito per far capire dove ci può portare oggi la tecnologia e i mezzi di comunicazione. Andrea, se vuoi far partire questo piccolo filmato... senza audio non vale un granché... Ce la facciamo a farlo ripartire?

Molto spesso non dobbiamo sottovalutare l'immagine perché uno dei motivi per cui le piccole imprese o le imprese in genere non ci conoscono a volte è anche questo, perché cerchiamo di



aspettarle, perché devono fare la pratica, perché devono pagare il diritto annuo. Ricordiamoci che possiamo offrire anche molto per aiutarle quotidianamente nel loro lavoro.

Tralasciamo e torniamo... lo vedremo alla fine. Questo filmato adesso è sul sito, quindi scaricabile come qualsiasi filmato da Youtube, molte Camere lo hanno messo anche sul loro sito ed è questo che vorrei fare. Noi stiamo spingendo perché venga fatto passare, lo sapete benissimo; mandare un filmato del genere che non è pubblicità a guardarlo, questa è informazione. Sono come le campagne che vengono fatte a favore della sicurezza stradale o cose del genere, quindi è una pubblicità progresso, passiamo questo termine. Credo che farla passare sulla RAI costerebbe un'enormità, però abbiamo visto che lanciarla sulle televisioni private, magari dietro i notiziari economici o alle trasmissioni molto seguite dall'imprenditoria costa pochissimo e tra l'altro noi siamo anche disposti a contribuire a questo sforzo, per cui fatelo.

Detto questo, io di questo portale volevo farvi vedere cosa stiamo facendo, dalla pubblicità sui giornali, alle campagne, sia radiofonica che su Google, abbiamo dato e messo a disposizione grazie a voi questi bonus di 15 euro a chi si registra entro il 31/12 perché abbiamo scoperto che per quanto sia facile, devi farlo provare prima di poter dire "tira fuori la carta di credito, versa un prepagato e consuma". Abbiamo fatto anche questo coupon e sta andando forte, ora vediamo con i numeri che risultati abbiamo ottenuto. Abbiamo scritto una mail a tutte le nuove società iscritte a firma della Camera di Commercio, in cui dicevamo che la Camera metteva a disposizione questo servizio comprensivo anche di questo prepagato ed abbiamo insistito perché venissero organizzati convegni e fornite alle Camere delle brochure e delle dispense. Tra l'altro ci siamo accorti che non c'era neanche una piccola brochure semplice di due pagine che spiegasse le possibilità del Registro; l'abbiamo fatta e credo che proprio in questi giorni ve ne verranno mandate alla Camera in grandi quantità.

Che risultati abbiamo avuto? I risultati sono stati che da maggio ad ottobre, quindi con agosto di mezzo, ci sono state 30 mila registrazioni contro le 91 mila che avevamo dal 1999 ad oggi. Capite bene che 1/3 delle nuove registrazioni sono avvenute solo in questi mesi e di queste 10.700 stanno utilizzando regolarmente i servizi. La riflessione però è che stiamo comunque parlando solo del 3,2% delle società, quindi non ho preso i 2 milioni e



Q14

100 delle società. La riflessione è: siamo alla saturazione oppure no? In più cosa possiamo ancora fare in questa direzione? Io ho scritto qui alcune idee e mi ha fatto piacere prima condividerle con qualcuno di voi. Qualcuna di queste sul territorio già è in funzione, certamente dobbiamo creare maggiori sinergie con gli altri uffici della Camera che in un modo o nell'altro sono in contatto con le imprese, prima per il motivo che vi dicevo, per gli altri servizi, ma se non altro perché c'è già un canale aperto dove probabilmente con uno sforzo minimo si può inserire maggiormente anche la diffusione e la conoscenza del Registro. Si può lavorare sui distretti, sulle filiere, si possono fare iniziative a sostegno delle nuove imprese, ma soprattutto si può cominciare a fare cultura. Oggi non sanno cosa si possa ottenere all'interno del Registro come valore per il business, come protezione dagli incidenti che possono capitare alle imprese perché non guardano chi ha il potere di firma e quant'altro.

Un punto dove secondo me non si è ancora lavorato abbastanza è l'università e la scuola perché bisogna insistere nelle nuove leve; non credo che si possano scardinare dall'oggi al domani gli studi professionali dopo 10 anni di lavoro assieme e scopriamo che è ancora la signorina che fa la pratica. È ancora lei che viene in Camera a prendere la visura cartacea e quindi credo che invece bisogna lavorare sull'università. Parlavo prima con il conservatore di Lecce, mi diceva che ha iniziato a fare un corso all'università, quindi un laboratorio con i professori dell'università della facoltà di Economia sulla conoscenza del Registro. Guardate che loro stanno studiando la fusione Unicredit che c'è adesso in corso e non sanno che gli atti arriveranno in simultanea, perché è quello stiamo cercando di fare nel Registro delle Imprese il giorno stesso in cui la fusione inizia.

In questo corso alla prima sessione erano in 30, alla seconda 300 alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Lecce. Parlano da sé questi numeri ed io credo che quei ragazzi una volta che diventano imprenditori o vanno a finire a fare il commercialista in uno studio, oggi potranno portare qualcosa di nuovo perché magari certamente non potranno andare a dire come si fa la cessione delle quote da un punto di vista normativo, però potranno sapere che le si può fare telematicamente, che esiste un sito dove si può accedere a tutti gli atti del Registro delle Imprese, che esiste la posta certificata, la firma digitale e quant'altro. Quindi potranno portare quel qualcosa in più che invece quando si va nel mondo del lavoro, chiunque abbia avuto



un'esperienza universitaria quando va a lavorare lo sa, la prima cosa che ti dicono è che devi quasi dimenticare tutto quello che hai fatto fino adesso per entrare in quel nuovo modo di lavorare.

Io credo che su questo punto si possa partire da qua, credo che sia la mission anche primaria della Camera di Commercio di lavorare in collaborazione con l'università e credo che gli spazi siano alti.

Le opportunità. Io credo che nel 2009 ci siano delle buone opportunità. Ora non è detto che tutte queste arrivino perché sono tutte appese, come abbiamo sentito anche da Marco, a delle norme in itinere o comunque che stiamo aspettando forse da troppo tempo, come quella dell'XBRL. Però quello che io dico è che se queste cose avvengono, facciamoci trovare già pronti subito, non tanto nel recepirle immediatamente perché quello è chiaro che dobbiamo farlo, ma anche per gestirla nel modo adeguato perché quelle informazioni si trasformino in valore per chi poi dovrà consultarle, leggerle, utilizzarle. Non facciamo come quando ci abbiamo messo dal 1995 al 2000 a rifare nuovi output; le visure leggibili nel momento in cui partissero, e mi auguro e sono convinto che partiranno questi adempimenti, cerchiamo di lavorare all'unisono affinché queste diventino già qualitativamente valide ed utilizzabili. Sono tutte cose che a volte sembrano banali ma io è lì che insisto e mi dovrete sopportare ancora una volta in questo mio spingere nel valore economico dell'informazione.

Io a questo punto avrei chiuso. La domanda è aperta e mi auguro che dopo "cosa si può ancora fare?" abbia in voi più risposte di quante io sia riuscito a darne o me ne vengano in mente. Però la stessa domanda l'ho chiesta già due giorni fa, non di più, a Claudio Fornasari a cui vorrei chiedere se magari avendo avuto un po' più di tempo ha due riflessioni, ma giusto due, da fare in proposito, su come valorizzare questo patrimonio. Dove e quando siamo partiti, ve l'ho già detto, ma sapete che solo 150, 200 mila soggetti interrogano il Registro su 5 milioni d'impresе, quindi veramente uno poteva dire: ma cosa lo tenete a fare questo Registro delle Impresе? In 5 mesi almeno sono aumentati di 30 mila, se la progressione è quella si potrebbe arrivare in tempi rapidi ad avere un milione d'impresе collegate al Registro delle Impresе, se serve a qualcosa, se non serve a qualcosa allora avevano ragione gli altri. Grazie.



Claudio Fornasari

*Conservatore Registro
Imprese di Modena*

Q14

La relazione di Paolo Ghezzi mi sembra molto interessante, soprattutto la connessione tra la prima e la seconda parte. La prima è sostanzialmente la presentazione anche di un caso d'uso, cioè "gestirete", che è un modo per fare un archivio clienti che potrebbe essere fortemente integrato con informazioni che su questi clienti abbiamo dentro il Registro Imprese.

L'enfasi che lui ha posto, che si pone anche per sostenere lo sviluppo del Registro Imprese è: "casi d'uso", cioè utilizzi sempre più forti del Registro Imprese perché: o noi da un lato riusciamo ad ampliare questo mercato, oppure avremo sempre il fiato sul collo dei costi, dei problemi a sostenere questa grande organizzazione.

Ho cercato quindi di andare a cogliere un aspetto dei casi d'uso che, qui sta un po' l'elemento di provocazione, riguardano noi come conservatori e come Registro Imprese, casi d'uso che secondo me sono pochissimi: noi siamo tra quelli che meno utilizziamo le potenzialità del Registro Imprese, naturalmente mi si passi la provocazione. Sposto quindi il tema sulla concretezza, ad esempio, di un prodotto come "Movimprese".

"Movimprese" è uno strumento informativo e come tale è uno strumento che consuma molto Registro Imprese, consuma molte risorse perché consuma molti dati a costruirlo e nell'utilizzo posso generare domanda, perché a fronte di particolari informazioni sono portato a fare elenchi, a fare visure.

I sistemi informativi di tipo statistico sono dei forti consumatori di Registro Imprese, naturalmente parlo dei sistemi informativi mirati alle imprese. Di questo, secondo me, facciamo fatica a rendercene conto, credo che da un lato la nostra formazione ci porti a valutare solo l'uso del Registro Imprese come caso singolo, come visura singola, come caso giuridico, come aspetto da trattare, come pratica da risolvere. Questo è un approccio che per il Registro Imprese, per il conservatore, io trovo troppo limitativo. Occorre quindi passare ad una logica più complessa, più densa.

Perché dico che il Registro Imprese è un caso d'uso molto limitato? Stiamo cercando di sviluppare, di generare un nuovo "Movimprese", ma certamente "Movimprese" oggi è tutto basato su due delle decine di variabili che abbiamo dentro il Registro. Queste variabili sono la nascita, la chiusura e la cessazione dell'impresa, aspetti tra i meno rilevanti dell'operatività del nostro Registro, soprattutto per la parte di cessazione. In altri termini



dovessimo tenere in piedi il Registro per aprire delle imprese o per chiuderle, io penso che lavoreremmo sostanzialmente il 4% rispetto all'attività che facciamo oggi. Noi nella nostra produzione di sistemi informativi ignoriamo praticamente gran parte del nostro lavoro che consiste nel segnalare gli eventi evolutivi dell'impresa. Il grosso del nostro lavoro è registrare i cosiddetti movimenti anagrafici, nella vecchia espressione del Registro Ditte. I movimenti anagrafici sono quelli che c'impegnano moltissimo e sono quelli che meno studiamo. Manca nelle nostre procedure un modo per individuare i gruppi, le classi di movimenti anagrafici omogenei, noi dobbiamo riuscire a produrre servizi, elenchi basati su tipologie di movimenti anagrafici.

Il caso di questi giorni dei passaggi di quote ricordo che ha portato a chiedere: "quanti sono i movimenti di quote nel Registro Imprese della tua Provincia"? Allora abbiamo cominciato ad arrabattarci ed abbiamo visto che andando dentro alla fine troviamo il numero di movimenti anagrafici, ma certamente non è questo il sistema attorno ai fatti evolutivi dell'impresa di cui abbiamo bisogno. Costruire un sistema informativo sui movimenti anagrafici aumenta sicuramente il mercato del Registro Imprese sotto due aspetti: da un lato noi generiamo indicatori, adesso cercherò di evidenziare quali, di forte interesse per il mondo privato dei professionisti, sia nell'ambito giuridico che nell'ambito economico.

Attorno a queste statistiche sui movimenti anagrafici poi si genera la domanda di quali siano le imprese che stanno sotto a questi movimenti statistici e quindi mi si genera una domanda di elenchi, una domanda di visure, quindi un consumo di Registro Imprese, perché questo è il nostro problema, ma poi c'è una grossa domanda che di nuovo abbiamo in casa. Tutte le Camere di Commercio nelle quali lavoriamo hanno il famoso osservatorio economico che si basa su indagini congiunturali e che oggi utilizza le imprese, il numero delle nascite e delle morti. Sicuramente uno strumento come quello che stiamo immaginando, che sto un po' cercando di illustrare, che sia in grado di monitorare l'evoluzione delle imprese attive e non andare a cercare le prime nascite e le ultime morti ma l'evoluzione del sistema attivo, del sistema forte, è uno strumento che risulterebbe formidabile per questa funzione centrale delle Camere di Commercio.

Torno a dire, non per addormentarci tutti, ma per cercare di suscitare interesse, cerco di dare anche un nome a questo strumento: il "Movimprese cruscotto". Cruscotto perchè ricorda



Q14

quella cosa che riceviamo tutte le mattine sul nostro terminale dello stato delle pratiche e dà questa idea della quotidianità, dell'aggiornamento perché questo è molto interessante. Questo cruscotto cui ho pensato, cui stiamo pensando perché sono discorsi che nell'ambiente Infocamere girano ormai da mesi, è il tentativo di creare un sistema informativo basato sulla riclassificazione e l'elaborazione dei movimenti anagrafici.

Perché parliamo di dati? Vorrei soffermarmi su questo. Quando si tira fuori il termine statistico il Registro Imprese c'entra relativamente, è questo che è profondamente sbagliato. Io per costruire un sistema informativo sui movimenti delle imprese, su cose sotto l'aspetto giuridico, ma anche economico piuttosto complicato, ho bisogno del conservatore, ho bisogno del Registro Imprese, non è una cosa che posso far fare all'ufficio promozione della Camera o allo stesso ufficio studi dove i migliori uffici studio fanno delle confusioni incredibili, come addirittura tutta l'agitazione sulla chiusura d'ufficio che portava a dei crolli. Perché? Perché non c'è questa conoscenza di fondo di un dato che nasce come dato amministrativo giuridico e che bisogna trasformare in informazione, quindi occorre un interprete, occorre un traduttore che mi faccia capire come un oggetto così burocratese come la pratica possa diventare informazione economica ed innovazione giuridica. Su questo io vorrei anche perdere un po' di tempo, ma il tempo corre.

Io insisto su questo concetto: noi un sistema informativo sui movimenti anagrafici che riguardano le imprese in vita e la loro evoluzione non possiamo farlo se non utilizzando a fondo le capacità del Registro Imprese dei conservatori. Questo si può dimostrare ma è inutile che stiamo a presentare i casi, cosa significa avere dentro al Registro Imprese la fusione che entra tre volte, uno fa grande confusione, cosa significa lo sfasamento temporale tra le iscrizioni e le cessazioni, per cui fare semplicemente il saldo, si prendono degli abbagli, le procedure concorsuali, l'aumento che c'è in questi mesi che è in parte spiegato dalla situazione economica, ma c'è tutto il problema del cambiamento delle norme ecc.

Cerco a questo punto di concretizzare un po' la proposta di questo "cruscotto". Questa proposta parte da un lavoro che è in corso sulla grande ristrutturazione di "Movimprese", che sostanzialmente prende in considerazione non più e solo le variabili strutturali (quindi la forma giuridica, impresa straniera, impresa giovane, impresa



socio unico ecc., ecc.), ma prende in considerazione gli eventi, quindi oltre all'istituzione ed alla cancellazione i trasferimenti, le variazioni di forma giuridica, modifiche nel capitale sociale, fusioni, trasformazioni e cessioni, ed inserisce prepotentemente il concetto di sede storica perché vanno bene i confronti temporali- territoriali tra territori, ma io per capire di più devo capire il significato nel tempo di questa evoluzione.

Il "cruscotto" che io vorrei che ci arrivasse tutte le mattine è un cruscotto che dovrebbe essere fatto in questo modo: intanto una cosa piuttosto contenuta, com'è adesso il cruscotto che vediamo sulle pratiche, molto ricca di grafici rappresentativi di serie storiche, che sostanzialmente si compone di due parti. Una parte di tipo grafico-statistico ed una parte di tipo qualitativo, d'informazioni nominative. Partiamo da questa, qui tra l'altro sta la valenza anche d'innovazione giuridica: cosa mettiamo in questa parte qualitativa? Io vorrei mettere relativamente ad ogni Provincia, perché questo è un cruscotto che è per ogni Provincia anche se è uguale per tutte le Province come metodo di costruzione; in questa parte qualitativa io vorrei che ci fosse un elenco di casi, le pratiche più significative del giorno prima. Significative in che senso? Qui dobbiamo individuare dei parametri, può essere importante sotto l'aspetto socio-economico che mi arrivano segnalazioni sulle imprese di giovani, imprese con un forte contenuto d'innovazione tecnologica, vale a dire aspetti per i quali è utile nel momento in cui io questi dati li vado a riversare verso l'esterno, magari nel sito camerale, notizie positive che tendono a generare nella Provincia questi segnali a loro volta positivi di emulazione e quindi di sviluppo. Lo sviluppo spesso avviene proprio per emulazione, l'aspetto dell'emulazione in senso positivo è un valore, è un bene.

Da un lato avere casi interessanti sotto l'aspetto socio-economico, dall'altro avere casi interessanti sotto l'aspetto dell'innovazione giuridica; quindi io pubblico una particolare operazione perché è stata fatta in un particolare modo, pubblico stralci di uno statuto perché appare particolarmente innovativo, perché hanno messo le quote dedicate allo sviluppo dello specifico affare, aspetti giuridici innovativi.

C'è poi una parte di tipo statistico dove si va a mirare a 4 cose: uno è avere tutte le mattine un quadro aggiornato della distribuzione delle imprese per un numero ristretto di variabili (quindi io tutte le mattine ho il quadro aggiornato delle imprese



Q14

distribuite per forma giuridica, per classe di addetti, per esempio 4 classi di addetti per i principali settori, quindi un quadro snello che io posso spendere in un dialogo con un amministratore, con un utente e così via). Questa è la parte strutturale.

Ci sono poi 3 parti, 3 tipi di statistiche, 3 grafici con relative tabelle, però parliamo sempre di una cosa molto snella, un quadro dedicato alle nuove iniziative imprenditoriali. Quante imprese sono sorte nell'ultimo mese, in che settori? E qui aiuta il discorso di Comunica: probabilmente con Comunica noi avremo immediatamente al momento dell'iscrizione anche un codice di attività, subito, perché voi sapete che oggi il problema è che quando faccio le statistiche di nuova impresa ho un sacco di non classificate che guarda caso sono tutte le società, quindi questo "Movimprese" non riesce mai a dirmi con tempestività, perché è un fatto strutturale, dove sta andando la nuova imprenditorialità. Con Comunica gli altri aspetti sulla quantità di dati che si prospettano sono innumerevoli, per cui potremmo veramente dedicare un incontro, ma mi trattengo su questo e dico solo che questo aspetto di avere un codice di attività è di grandissima importanza perché riesco subito a capire dove si va a parare con lo sviluppo.

Distribuzione delle imprese, nuove iniziative imprenditoriali, concerto, questa è la parte più innovativa: le imprese che si rafforzano. Ecco che allora io vado con questo blocco di indici sulle imprese che si rafforzano a prendermi tutta la parte di movimenti anagrafici che ritengo siano segnali positivi di sviluppo (qui dobbiamo fare tutti i test, c'è da lavorarci ecc.). Ne elenco alcuni: l'aumento del capitale sociale o del valore delle quote; la trasformazione di forma giuridica da società di persone a società di capitale, da srl a spa, sono dei fatti di maggiore strutturazione; l'ingresso di nuovi soci in società di persone; l'istituzione di una sede secondaria; l'apertura di un'unità locale, l'impresa incorporante in una fusione, quindi c'è un'impresa che sicuramente cresce, ce n'è un'altra che viene fagocitata, ma una cresce; l'impresa che acquista l'attività, un ramo d'azienda; l'impresa che acquisisce un'altra azienda per trasferimento; i passaggi di quote e così via. L'elenco sicuramente tutti voi siete in grado di farlo meglio di me perché è la nostra esperienza quotidiana. Parlando con i nostri addetti, loro vi sanno dire sicuramente qual è un fatto positivo e un fatto negativo.

Facendo un mix di tutti questi eventi riusciamo ad avere degli indicatori secondo me formidabili di crescita, un indicatore di



rafforzamento del sistema. Analogamente noi possiamo costruire un indicatore, una serie d'indicatori sulle imprese che entrano in difficoltà e anche qui l'elenco vi risulta molto semplice perché le imprese che entrano in difficoltà sono sicuramente le imprese che sospendono l'attività; che fanno degli atti per la riduzione del capitale; per perdite; che vanno in concordato preventivo; amministrazione controllata; scioglimento per atto di autorità; dichiarazione di fallimento ecc., c'è una casistica... anche qui costruendo questa variabile che è un mix di questi fattori noi creiamo un indicatore di fortissimo interesse.

Vedete che io non ho parlato molto delle cessate perché credo che le cessate siano un tema che non ci è troppo utile per fare informazione economica, perché nelle cessate noi dobbiamo andare a cogliere gli elementi di difficoltà per cui queste imprese cessano, ma allora dobbiamo parlare di imprese in difficoltà, non di quelle cessate. Per il resto le cessazioni spesso sono perché uno chiude individualmente, uno chiude perché va in pensione, ecc., ecc., quindi non è che l'enfasi sulle cessazioni sia particolarmente importante ai fini di fare informazione economica e di innovazione giuridica.

Questi mi sembrano fattori in generale sull'elaborazione e strutturazione dei movimenti anagrafici che possono generare una domanda formidabile, quindi possono generare forte consumo di Registro Imprese e quindi aiutare i nostri amministratori a tenere in piedi il bilancio.

Finché Antonio Tonini si prepara, siamo riusciti a sistemare, speriamo, la questione del filmato, quindi dovremo riuscire a vederlo.

- Proiezione filmato

Sarò velocissimo così poi i colleghi, poi Cristina potrà rimproverarmi di far passare le modifiche alle procedure del Registro negli ultimi 5 minuti.

Vorrei rapidamente fare il punto con voi e dopo chiederò aiuto, ma dopo il break, a qualche collega per mettere un po' più a fuoco gli argomenti che tutti ben conoscete su comunicazione unica, su XBRL, sulle fonti di aggiornamento che arrivano sul

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Antonio Tonini

*Direttore Direzione
Registro Imprese,
Infocamere*



Q14

nostro Registro, in particolare sul REA, fare un punto sulla qualità delle pratiche del Registro Imprese e sulla possibilità, necessità o proposta di utilizzare ulteriori automatismi.

La comunicazione unica è uno dei nostri campi di battaglia, l'anno scorso ci trovavamo a parlarne in questo contesto, oggi siamo con 57 Camere attive, 1564 pratiche che per il Registro Imprese sono un'inezia, abbiamo passato una sperimentazione che sta entrando nella terza fase, io direi le procedure sono consolidate, funzionano, però questo è niente, c'è bisogno naturalmente adesso di un'azione diversa, un'azione forte sul territorio per arrivare pronti per la data, diamoci un obiettivo, parliamo di febbraio 2009? Per quella data dovremo essere in grado di far fronte come si deve all'avvio, immaginiamo l'obbligo, della comunicazione unica.

Permettetemi di ringraziare, non perché io abbia titolo, ma perché vedo il lavoro fatto, Venezia, Prato, Cagliari, tutte le prime 10 Camere che hanno lavorato per la comunicazione unica e a loro chiederei, cosa dobbiamo fare, quali sono le ricette per avviare con successo la comunicazione unica?

Come ha detto Marco saltabecando, sperando che ci sia però per tutti il *fil rouge*, il Registro cresce assieme alla comunicazione unica che porta una serie di adempimenti, arrivano informazioni, informazioni che sono XBRL di cui si è parlato tanto, ma che sono dati che arrivano tramite la comunicazione unica, che arrivano da fonti come INPS, come Consob di recente, che all'orizzonte arrivano tramite lo Sportello Unico attività produttive.

La domanda per tutti come gestire queste informazioni, naturalmente non come tecnici, noi siamo gli ultimi nella miniera che dobbiamo preparare le applicazioni, ma dietro ci sta la riforma del REA, la ristrutturazione di come scegliamo di proporre e regolare l'ingresso e l'uscita di queste informazioni. Non credo sia un titolo su cui possiamo scegliere, con un certo orgoglio, come ha detto Marco, ci hanno già individuato come collettore, come punto d'ingresso e di diffusione dell'informazione, noi dobbiamo adesso prendere il toro per le corna e scegliere come portare al meglio questo orientamento che viene nel momento decisionale del legislatore.

In questi momenti si trovano le idee ed è giusto che tutti noi facciamo un volo un po' più alto per poi orientare quello che è



il lavoro dei molti gruppi, dei singoli perché le cose riescano, naturalmente perché la forza, usando un altro dei nostri cavalli di battaglia, la nostra forza non è solo quella di essere uniformi, di avere la modulistica che non è quella di 8000 Comuni, ma di essere anche 104, 105 Camere di Commercio che hanno quella capacità autonoma di manovrare e di promuovere iniziative.

A questo punto il carico di lavoro che arriva sui vostri uffici non può essere che enormemente aumentato, quello che vi propongo, con il classico amore dell'informatico per i numeri, è un piccolo specchio che noi abbiamo prodotto cominciando a cercare di rilevare in modo automatico quali sono gli errori più comuni presenti nelle pratiche che arrivano oggi al Registro Imprese, senza parlare del futuro. Credo che poi ognuno di voi conosca la propria realtà e si riconosca in numeri analoghi o diversi se è più fortunato, ma quando io vi confermo quello che voi mi avete sempre detto, che il rinnovo delle cariche sociali è un Everest per moltissimi operatori che arriva oggi ad avere un 45% di errori nella compilazione dei modelli al primo ingresso della pratica nel Registro Imprese, sto dicendo cose che per voi sono dei fatti. Non ha senso che ve le ripeta, sono qui per raccontarvi, per chiedervi aiuto, per dire se noi, grazie ovviamente a molta vostra consulenza ed esperienza, stiamo riuscendo a mettere in piedi quegli strumenti informatici per rilevare automaticamente questi errori, cosa ne facciamo di un mezzo di questo genere?

Sempre sul tema della correttezza delle pratiche, vado all'altra faccia della medaglia, cioè all'arrivo, al momento del passaggio dello sportello Registro Imprese rileviamo quegli errori. Conosciamo tutti qual è il maggiore dei problemi: chi compila in molti casi non conoscendo la materia non ha potuto nemmeno basarsi sulla situazione esistente nel Registro e quindi per pigrizia ha indicato cose che poi cocciano, mettono in difficoltà il Registro e devono provocare un'escalation, una sospensione, un iter lungo e faticoso. Credo di dire anche qui un fatto: in questo settore, nella gestione degli errori, nelle sospensioni, nei problemi forse generati da un'assenza di riscontro fra l'esistente nel Registro Imprese e quello che io voglio dichiarare, c'è tantissimo del vostro lavoro. Io facevo un cenno in questa occasione per ricordare che con la comunicazione unica abbiamo messo a disposizione dall'inizio di settembre, qualche prova è già stata fatta a luglio, un ambiente, una procedura sostitutiva di Fedra dedicata alle imprese individuali in cui è possibile produrre pratiche d'impresa individuali che, come ci avete detto subito, saranno le più in



difficoltà al momento di fare la comunicazione unica. Nella maniera più semplice possibile, anzi, abbiamo se volete per una volta esagerato, ci sono due strumenti: uno è la strumentazione *Comunica* che voi in 57 Camere e in tutti avete cominciato a vedere e conoscere, in cui tra qualche giorno sarà disponibile l'allineamento con i dati del Registro Imprese, quindi in caso di modifica io potrò dire : parto nel modesto caso dell'impresa individuale a modificare la posizione così come la conosce il Registro Imprese, ma abbiamo anche messo a disposizione, perché ce l'avete fatto voi (vedo la Camera di Venezia, i colleghi di Roma e gli altri che si sono uniti in questo progetto), anche uno strumento specifico per l'artigianato, *Starweb*.

Sono casi in cui è poco il lavoro dell'informatico, la realizzazione è nulla, c'è tanto del travasare l'idea, la conoscenza dei propri utenti e del territorio e trasformarla in prodotti che rispecchiano quelle necessità. Noi ci cospargiamo il capo di cenere, come tecnici spesso sbagliamo in questo, quindi speriamo di presentarci raccontandovi oggi questa cosa con una maggiore credibilità sulla base di queste procedure e chiedendovi come migliorare la qualità delle pratiche. Come interveniamo in questo, perché l'efficienza dell'ufficio passa per questo, ce lo dite voi stessi.

Gli automatismi sul Registro Imprese. Gli automatismi su caricamento non sono una novità, saltiamo all'ultimo punto. Abbiamo da tempo con voi affrontato la gestione fortemente automatizzata che lascia il controllo al conservatore e al suo ufficio, ma è fortemente automatizzata di alcuni casi critici, la torta non è certo una cosa che vi lascerà qualche dubbio vedendo che un quarto delle pratiche del Registro Imprese, parlando del telematico soprattutto, sono bilanci e sui bilanci, imparando a ceffoni noi informatici per primi, ma imparando anche voi, in anni di miglioramenti incrementali adesso abbiamo una gestione che è in grado di gestire 500 mila bilanci in un mese, anzi in 5 giorni. Arrivano 500 mila bilanci in 5 giorni e riusciamo a metterli a disposizione ai terzi, quelli che devono fare informazione commerciale e statistica o pubblicità legale nel caso più nobile, in tempi direi rapidi.

Il resto della torta ha in ogni caso le sue peculiarità, ma in ogni tipologia di adempimento c'è una chiave, c'è un passaggio, sono sicuro che voi ci potete indicare, che vi può aiutare. Se la torta la dividiamo in numero di pratiche vedete come si distribuiscono le dimensioni. Dire che si possono migliorare gli automatismi oltre



che sui bilanci su qualcos'altro, oltre che sugli S6 ed i TA che voi sapete sono già in parte automatizzati, dire che si può introdurre qualche altro automatismo credo sia non bestemmiare, non sia una cosa che non si può fare, naturalmente l'automatismo non deve prescindere dal controllo, però credo che in momenti come questo devono nascere le linee guida per dopo mettere in piedi procedure. Le procedure vengono provate dai più volenterosi, capita per la comunicazione unica, capita per i bilanci, qualcun altro si farà avanti per l'iscrizione di un'impresa individuale inattiva fino a che sarà a punto e la proporremo ai colleghi, però in qualche modo vi dichiarerei la nostra disponibilità e un po' la nostra voglia di spingere su questo settore, senza invadere il ruolo del conservatore, senza intendere che le procedure siano già perfette e hanno solo bisogno di automatismo. Le nostre procedure sono sempre fortemente imperfette e hanno bisogno di messa a punto per quello che c'è già oggi, e su questo lavoreremo, ma vorremmo anche nuove idee per intervenire e diminuire il peso del lavoro del vostro collaboratore quando deve passare una pratica, andare per la prima volta a controllare se gli estremi del bollo sono giusti o non giusti, se c'è la registrazione dell'atto, oppure se c'è la firma dell'intermediario prevista dalla legge e dall'obbligato ecc. Sono cose che contiamo si possano rendere automatiche e quindi togliere dalla parte imprescindibile che fa un esperto di Registro Imprese e valutare l'istruttoria e quindi l'evasione della pratica.

La domanda è scontata, credo che dopo il break tocchi a voi. Grazie.

Riprendiamo i lavori ascoltando un breve intervento di Pierluigi Sodini e poi di Pierluigi Giuntoli, è il momento dei Pierluigi, coraggio.

Io voglio essere brevissimo perché mi sembra che abbiamo ridotto troppo il tempo del dibattito e lo spazio per ciascuno di voi per dire la sua, noi costruiamo questo evento annuale perché voi ci diciate quelle che sono le esigenze, le problematicità esistenti sul territorio.

Colgo questa occasione che mi è data, solo perché volevo

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Pierluigi Sodini

Unioncamere Nazionale



Q14

sottolineare un passaggio che in parte è stato già fatto da Antonio e riguarda la comunicazione unica, il fatto che ha ricordato prima Marco, che già il secondo Ministro dei 4 ha firmato il Decreto DPCM, e questo è avvenuto nel giro di un mese e mezzo da quando siamo tornati dalle vacanze, ci fa presumere che da qui a fine anno anche gli altri due Ministri mancanti, Tremonti e Sacconi, possano firmare anche loro il Decreto. Questo comporterà quindi che nel 2009 sicuramente noi partiremo.

Quel dato che ha fatto vedere Antonio di 57 Camere è, dal mio punto di vista, un dato molto ridotto, quindi l'invito che mi permetto di fare da questo tavolo ma che vi abbiamo fatto anche in una lettera partita a fine settembre è quello di avviare tutta quella necessaria attività d'informazione, formazione, sia all'interno che all'esterno per non trovarsi poi troppo impreparati quando invece la comunicazione unica diventerà obbligatoria.

Da parte nostra abbiamo avviato gli incontri a livello nazionale, lunedì incontreremo i consulenti del lavoro e quindi quello che io vi dico è che la stessa cosa con i direttori degli altri enti locali, degli enti interessati, agenzia INPS ed INAIL, con i rappresentanti delle associazioni e dei professionisti, debba essere fatta in tempi ragionevoli, questo anche perché con gli altri enti abbiamo raggiunto l'accordo che dal mese di novembre tutte le tipologie saranno inserite nella sperimentazione, nella fase sperimentale della comunicazione unica. Quindi vengono meno, vi ricordate, tutte quelle limitazioni nell'utilizzo della *Comunica* e soprattutto saranno tolte anche quelle limitazioni nell'accesso. Fino adesso il numero di professionisti che hanno utilizzato la *Comunica* era un gruppo limitato scelto da voi, da novembre non ci saranno più vincoli e quindi tutti potranno accedere al sistema, quindi ecco perché è necessario trovarsi preparati.

L'altra cosa che mi viene naturalmente per esperienza quotidiana nel dialogo con voi e per una deformazione professionale: domani noi dedichiamo la giornata al trasferimento di quote, fino adesso non ne abbiamo parlato, quello che io vi dico è che fino adesso sono state poche quelle presentate. Il motivo, se posso fare una riflessione dal centro e per le cose che mi avete raccontato voi, deriva molto dal fatto che gli uffici delle Entrate non sono stati istruiti, non hanno avuto le necessarie direttive. A tutt'oggi ho chiamato l'Agenzia delle Entrate e non è pronta la famosa circolare, però una volta che sarà pronta è probabile, plausibile, che anche altri dottori commercialisti si presenteranno



alle Camere e chiederanno l'iscrizione di queste tipologie di trasferimenti.

Sempre come informazione di dettaglio: domani nella presentazione che verrà fatta mi hanno detto che parteciperanno anche i rappresentanti dei Consigli Nazionali, questo per dirvi dell'attenzione che su questa partita c'è anche da coloro che si sono trovati a combattere quest'estate con notai e commercialisti e che purtroppo poi vede noi spesso come il vaso di coccio, come coloro che sono chiamati a dirimere una controversia che non ci appartiene in quanto è tutta dei professionisti, ma soprattutto del Governo che ha proposto questa norma ed il Parlamento che l'ha approvata.

L'ultima battuta che mi viene da fare rispetto a quello che ha fatto vedere Antonio, di quelli che sono gli automatismi che noi vi proponiamo e sui quali vogliamo sentire la vostra opinione, è nostra idea e nostra aspettativa quella ad esempio, fra tutte quelle fattispecie che vi ha mostrato, di eliminare gli intercamerali. Gli intercamerali sono una delle fonti maggiori dei ritardi nella gestione delle pratiche, invece avere nell'automatismo la possibilità di una gestione guidata di queste fattispecie probabilmente è un ausilio per voi e quindi viene incontro a quell'indicazione che aveva dato Marco prima, cioè della fatica, spesso dei ritardi di queste percentuali che viste dal centro probabilmente sono anche un segnale di un'efficienza non massima degli uffici. Noi dobbiamo invece provare il sistema sia al vostro fianco, ma anche con delle strumentazioni tecniche per cercare di eliminare quelle che sono le problematiche, le problematichità esistenti nella gestione delle pratiche.

Questo mi veniva da dire rispetto alle cose che vi ha fatto vedere, ripeto, per me è interessante invece sentire quello che voi avete da proporci e da segnalarci. Grazie.

Buonasera a tutti. Il mio è un intervento non per spiegare qualcosa di particolare, ma semplicemente, ammesso che ce ne sia bisogno conoscendo molti dei miei colleghi, riaccendere un po' la discussione qui, perché siamo stati a sentire il contorno del nostro lavoro, quello che fa Unioncamere, quello che fa Infocamere. Cominciamo a parlare un po' noi e il mio argomento, quello che mi è stato chiesto di presentare, è un argomento

Pierluigi Giuntoli

*Conservatore Registro
Imprese di Livorno*



Q14

che per me è risultato un po' difficile nel senso che la proposta di parlare degli automatismi mi ha subito bloccato: "ma come, sapete già da tempo a livello nazionale che il mio pensiero sugli automatismi è completamente negativo (fra un po' dirò perché) e volete che mi metta di fronte alla platea di colleghi subito ad impostare un discorso di questo tipo?". Hanno detto "Sì, perché noi vogliamo qualcuno che ci metta di fronte a evenienze di tipo diverso rispetto a quelle che noi pensiamo possano essere ottimali per le Camere di Commercio". Ho detto "Va bene, se volete correre questo rischio fatelo perché sapete bene che io non sto mai zitto e quindi prendetevi questo rischio".

In questo periodo, forse abituato un po' a stare accanto a Marco Conte che è bravissimo ad esporre le cose anche da un punto di vista politico e non solo dal punto di vista giuridico, ho detto "facciamo una riflessione un po' più ampia, cerchiamo di sgombrare la mente da quella che è quella tipica del conservatore di Livorno che vede solamente la sua realtà, vede il Registro delle Imprese come unico, ma solo a livello provinciale". Vedo che, perdonatemi, faccio un atto di modestia, le cose vanno abbastanza bene, ti ringrazio Marco, ma forse bisogna. Ripeto. sgombrare la mente da queste cose e vedere il Registro delle Imprese a livello un po' più ampio. Registro delle Imprese unico, ma unico inteso a livello nazionale, come sistema unico a livello nazionale.

La riflessione cambia completamente, sgombriamo la mente e mi sono detto proviamo ad analizzare qual è la situazione del Registro delle Imprese in Italia. Noi abbiamo gli strumenti che Infocamere ci fornisce, ci fornisce prima, come diceva Fornasari, un domani forse speriamo ce li fornirà quotidianamente, forse meglio di quello che ci fornisce adesso con quel cruscotto giornaliero che arriva e che piace tanto alla moglie di Vincenzo Donativi, poi capirete perché, anche perché visto che si propone anche per fare una domanda su questo cruscotto... però ci arriva questo cruscotto a livello nazionale, il livello nazionale confrontato con il nostro livello provinciale.

Se andiamo a vedere già questi primi dati e li analizziamo, io mi sono riportato dietro due prospetti che partono dall'ottobre 2006 e arrivano ad agosto 2008, è vero purtroppo che in quasi due anni la situazione non è cambiata a livello nazionale. Cosa significa non è cambiata a livello nazionale? Significa che le pratiche evase nei 5 giorni oscillano fra il 50% ed il 60% quando va tutto bene, mentre quelle che vanno oltre gli 11 giorni arrivano a punte del 30%. Marco Conte direbbe: "dovete riflettere su



questo aspetto perché il Registro delle Imprese se forse in certe realtà va bene, in altre realtà non va bene. Ciò non significa, bisogna esserne coscienti, che sia colpa del conservatore, che sia colpa del Segretario generale, che sia colpa degli addetti perché magari indubbiamente in quella Camera si lavora bene. Però a fronte di tutto questo che cosa interviene? Una serie di novità normative rilevantisime e ce ne sono altre che ci stanno per cadere addosso oltre a quelle già ricordate in precedenza, c'è qualcuno che si diverte continuamente a rivedere la Legge 241 ed io spero che quello che ha detto Maurizio oggi, cioè che ci ha dato l'informazione che non sia stato tolto quel problema dell'indennizzo automatico e del risarcimento del danno su ogni pratica in ritardo, nel proscioglimento, il che significherebbe per noi un disastro perché nessuno sa al di fuori di noi che le pratiche del Registro Imprese telematiche devono essere evase senza indugio e al massimo non oltre 5 giorni.

C'è un problema rilevante di riduzione dei costi del personale, parlo di costi del personale perché non si parla più di unità in generale, ma sui costi generali del personale andato in pensione (quando va bene si può raggiungere il 70% di quelli assunti) c'è un problema di rivedere la valutazione della dirigenza sui tempi dei procedimenti. C'è in atto, e anche qui speriamo che Marco con tutti i suoi collaboratori sia riuscito ad intervenire sulla riforma dell'art. 8 della 580 in tema di vigilanza da parte del Ministero, un segnale abbastanza evidente che il Ministero vuole avere un controllo amministrativo forte sulle Camere di Commercio, come molti di voi sanno. Per certi aspetti sono d'accordo con te Loreno, per altri meno perché è un controllo che com'è stato fatto adesso non va assolutamente bene.

Dette tutte queste cose, forse io sono in una realtà fortunata, ho un'amministrazione sensibile, mi aiuta in tutti i modi, capisce che il Registro delle Imprese è importante, capisce che ci sono dei rischi a ritardare il tutto, mi fornisce personale, mi fornisce strumentazione. Però il Registro delle Imprese è a livello nazionale e se si va a verificare questo, con questi dati, bisogna stare attenti perché, io riprendo una tua riflessione di un po' di tempo fa quando parlavi del 112 e parlavi in tema di uffici metrici, dicevi che forse gli uffici metrici ci sono stati tolti anche perché questo tipo di lavoro non è svolto poi bene dalle Camere di Commercio. Ricordiamoci che il Registro delle Imprese fa gola a tanti perché molto spesso è un ufficio che potrebbe essere a sé stante, in questo momento è situato dentro le Camere di



Q14

Commercio, ma sarebbe semplicissimo spostare quell'ufficio presso la Provincia o presso altra Amministrazione, non credo che ci sarebbero grossi problemi.

Questo è molto, molto pericoloso: è importante far sì che il Registro delle Imprese nella sua interezza a livello nazionale vada bene perché questi standard operativi siano, se non di eccellenza, almeno ottimali ed allora queste percentuali, del 30% oltre gli 11 giorni, del 20% tra i 6 ed i 10 giorni, devono essere ridotte, e credo che debbano essere ridotte in tempi brevi. Per poter fare questo, con tutte queste considerazioni che abbiamo fatto finora, indubbiamente forse bisogna anche verificare quello che le nostre società ci forniscono, forse c'è bisogno anche di qualche automatismo su tutto questo e ben vengano questi automatismi purché non diretti a togliere competenze, non diretti a togliere l'opera diretta dell'ufficio sulle pratiche del Registro delle Imprese perché a me questo fa veramente un po' paura. Ed ecco l'aspetto negativo della questione, perché fra tutti gli automatismi che abbiamo visto in breve sintesi ce ne sono alcuni problematici, fatemelo dire, bisogna riconoscerli: secondo me il problema di com'è stata affrontata adesso la risoluzione degli intercamerali è ottimale, forse non tutti ne sono a conoscenza ma lo conoscerete tra poco. Quante volte ci scordiamo e gli addetti si scordano di evadere gli intercamerali che poi pesano nel ritardo dell'evasione delle pratiche? Ben vengano questi problemi di automatismo nella gestione degli intercamerali.

La gestione delle unità locali, che poi si riflette sugli intercamerali, di come evadere le unità locali ad una Provincia iscritte, in una Provincia riportate dove c'è la sede legale. Atticheck, a qualcuno non piace, io sono stato uno dei più critici fin dall'inizio su Atticheck, devo riconoscere che è migliorato e allora se preso con le dovute cautele, non come pacchetto pieno fino ad arrivare all'evasione automatica senza alcun controllo da parte dell'ufficio nel qual caso io ritengo che non vada bene, ma per altri aspetti dei controlli preventivi è ottimale, dà un aiuto importante all'ufficio.

Un domani probabilmente lo verificheremo sugli Uno, sull'evasione degli Uno e delle imprese individuali inattive con comunica, credo che anche questo sia uno strumento ottimale di aiuto all'ufficio. Vedo molto meno, qui mi sono già scontrato in altre occasioni con qualche collega (tanto sicuramente dopo interverrà perché è di quelli che intervengono sempre: Roberto Serra, faccio un nome per tutti) sugli automatismi nell'evasione degli S1 o negli



automatismi nell'evasione di certe pratiche durante le festività.

Io su queste cose francamente sono stato molto, molto critico, credo che anche molti di voi lo saranno, però devo anche riconoscere che se qualcuno ha ritenuto di dover intervenire in questo senso l'ha fatto perché necessitava di un supporto per migliorare comunque il servizio nei confronti dell'utenza. Non l'ha fatto sicuramente per passare da sperimentatore, per passare più bravo degli altri, ma lo ha fatto perché riteneva che ci fosse un'esigenza importante nei confronti dell'utenza. Se tutti questi automatismi sono tali da rendere la vita facile al Registro delle Imprese con le dovute cautele, ben vengano.

Ciascuno di noi li deve valutare e questa è una delle sedi opportune per fare una prima riflessione, ma li deve valutare secondo me dal punto di vista pratico, deve capire fino a che punto ci si può spingere con gli automatismi, a cogliere questi automatismi. Ma forse non andiamo più in là di tanto, perché come dicevo prima il Registro delle Imprese fa gola a tutti, primi fra tutti i notai, domani sicuramente ai commercialisti e ricordiamoci che i notai sono di quelli che sarebbero i primi ad essere interessati a dire "se trovo un automatismo allora forse domani l'S1 perché devo caricarlo in un programma, spedirlo in Camera di Commercio per poi farlo caricare agli addetti della Camera di Commercio? Siccome devo estrapolare i dati dal mio atto costitutivo, dalle modifiche statutarie ed inserirle diligentemente nel modello Fedra, posso farlo inserendoli direttamente nel Registro delle Imprese".

Questa è la cosa che a me fa particolarmente paura perché non vorrei che poi lo strumento importante, bello, significativo, centrale di tutta l'informazione giuridica ed economica del domani, poi cada nelle mani di soggetti, notai in primis, commercialisti che sicuramente adesso stanno dimostrando la loro forza e si stanno prospettando come validi interlocutori nei confronti anche dell'istituzione nazionale. Vi ringrazio.

Grazie Pierluigi, questo era un vecchio sistema usato nella terza Internazionale, chi era contrario portava la mozione davanti a tutti.

Adesso al di là delle battute è il momento del dibattito. Ha chiesto d'intervenire per primo, bruciando tutti quanti, Carmelo Arezzo, Segretario Generale della Camera di Ragusa e quindi lo prego.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Carmelo Arezzo

*Segretario Generale
Camera di Commercio
di Ragusa*

Q14

Grazie Marco e buonasera a tutti.

Io sono Carmelo Arezzo, conservatore del Registro delle Imprese di Ragusa cronologicamente prima ancora che il Segretario generale della Camera. Direi non solo cronologicamente perché credo di appartenere, anzi, senz'altro, ai soci fondatori del club dei conservatori, credo che ormai siamo rimasti forse non moltissimi di quelli che fin dalle prime battute hanno contribuito a sviluppare questa straordinaria invenzione giuridico-normativa che la Pubblica Amministrazione secondo me è riuscita comunque a darsi.

Dico comunque perché è chiaro che non ci sono solo lui e ogni volta, puntualmente, quando c'incontriamo non solo una volta all'anno qui a Venezia come negli ultimi anni, ma anche in tante altre occasioni, giustamente evidenziamo, specie nella sessione interna, perché credo che questa di oggi pomeriggio sia quella non aperta agli esterni, c'è Donativi ma Donativi è un nostro quindi non si può considerare un esterno, per cui non crea problemi, possiamo dirci le cose come stanno.

Io credo che le linee che negli interventi di questa sera sono state proposte siano assolutamente, almeno a mio giudizio, di grande interesse perché non c'è dubbio che abbiamo col Registro delle Imprese ormai da tempo in mano uno strumento che non può essere utilizzato soltanto con la finalità certificativa, pure importante, o con la finalità di tenere per conto del pubblico, per conto dello Stato, un Registro che faccia fede come sappiamo.

Bisogna andare più avanti, Infocamere in questo ci ha aiutato sempre e credo che anche le proposte di oggi vadano in questa direzione: sviluppare cultura d'impresa, convincere le persone sempre di più, imprenditori e non solo, quindi anche la scuola, che c'è dentro un patrimonio d'informazioni straordinario, spingere sull'esigenza di essere sempre più efficienti, sempre più efficaci, andare avanti anche nell'ipotesi di acquisire informazioni che servano ad altri scopi, quindi a quelli statistici, a quelli ai quali ha accennato Fornasari. Anche se sinceramente mi preoccupa un po' l'idea di aprire ogni mattina un cruscotto che sia mega cruscotto e che ci rubi troppo tempo, però spero che si possa poi individuare la linea corretta di lettura dei dati che ci potranno pervenire.

Tutto questo c'impone di andare avanti e di crescere ulteriormente però, com'è stato detto anche da chi mi ha preceduto, al momento dal collega di Livorno, per essere realmente un prodotto in più che riusciamo a dare in maniera efficace a chi



ce lo chiede ha bisogno di una qualità maggiore; io lo dico da una Camera che a differenza di Livorno forse ha alcune cose da rivedere al proprio interno da questo punto di vista, quindi rispetto agli esiti, non siamo per lo meno nei dati nazionali, com'è stato detto, brillantissimi. Non rispettiamo, ovviamente sto generalizzando, molto spesso i termini che ci vengono dati, ma io direi di più: in qualche caso probabilmente, sia anche per la sequenza di percentuali di errori che Tonini ci ha presentato, finiamo con l'acquisire informazioni che poi anche a distanza di tempo ci accorgiamo non perfettamente rispondenti a quello che ci occorreva acquisire al Registro delle Imprese. Anche questo è un dato che credo ognuno di voi in qualche modo, più o meno, si è trovato a dover constatare. In questo contesto quindi, siamo su una linea che vede dei risultati che non sono di eccellenza, siamo tra noi e ce lo possiamo dire, io almeno non li considero di eccellenza e faccio riferimento in particolare ai miei, quindi non vuole esserci nessun dato di osservazione nei confronti di altri. Tutto questo accade certamente non per colpa degli addetti, non per colpa di chi lavora al Registro delle Imprese: io nulla avrei da rimproverare realmente ai miei colleghi del Registro Imprese, ai miei collaboratori che credo diano veramente l'anima per far funzionare al meglio questa macchina.

Il problema è un altro, il problema è che sempre di più ci troviamo ad essere troppo pochi rispetto alle cose che dobbiamo fare perché le novità che ci vengono preannunciate, se da un lato sono novità che accrescono il valore aggiunto del Registro Imprese, dall'altro lato secondo me sono anche novità che non è vero che semplificheranno la vita. Ho la sensazione che comunque una mole di lavoro, un accrescimento di lavoro per i nostri Registri, noi non lo abbiamo ancora messo in atto. Le aperture che vengono fatte nei confronti di altri soggetti titolati a presentare le cessioni di quote ci aumenterà il lavoro rispetto ad alcune certezze che ormai per esempio con i notai avevamo in qualche modo acquisito.

Altre indicazioni che ormai sono normative, siamo riusciti a sfuggire dalla mannaia dell'indennizzo per il ritardo che sarebbe stata, nel mio caso, una tragedia autentica, potevo vendermi la Camera se gli amministratori me la davano, ma in generale comunque un handicap non tollerabile. Siamo sfuggiti a questo, è chiaro però che questo non ci fa sfuggire da tutte le altre responsabilità altrettanto importanti, anzi per certi versi da un punto di vista etico se mi consentite ancora più importanti di



Q14

quanto non possa essere lo spauracchio di un indennizzo che c'impone di dare risposte efficienti a chi ce le chiede, e quindi informazioni che siano informazioni giuridico-economico-amministrative di qualità. Su questo bisogna fare qualcosa. Parlo anche in questo caso della Sicilia dove c'è un problema in più rispetto ai colleghi delle altre Regioni, quello che i nostri bilanci sono fortemente appesantiti (come i siciliani sanno, ma forse anche gli altri ormai per averlo noi ripetuto mille volte) dal pagamento delle pensioni per i colleghi che sono andati in quiescenza, per cui noi abbiamo l'autentico dramma di chi lascia il lavoro e continua ad essere pagato dalla Camera, per cui la spesa per il personale nelle Camere di Commercio siciliane non può diminuire mai, accenna sempre ad un'inevitabile crescita. In più, notizia di pochi giorni prima di questo nostro incontro, ora se ne sta discutendo ma la notizia non è una notizia perché è già un dato che è pervenuto dall'Assessorato, è la comunicazione dalla Presidenza della Regione che le Camere in quanto enti vigilati dalla Regione non devono procedere per nessun motivo ad alcun tipo di assunzione a tempo determinato, a tempo indeterminato, precariato, articolisti... tutte quelle che volete perché la logica che la Regione ed il Presidente della Regione sta presentando è quella che il gran numero, effettivamente enorme, di dipendenti regionali che in Sicilia ci sono dev'essere diminuito. Allora fermiamoci, ma fermiamoci così, come una mannaia, senza considerare le differenze.

Ogni volta che va via una persona dalla mia Camera, come dalle altre Camere siciliane, non può più essere sostituita e io mi chiedo: 33 mila imprese nell'area che si occupa non solo del Registro Imprese ma anche degli albi e dell'area certificativa amministrativa, albi, ruoli e tutto quello che voi sapete, il SUAP e così via di seguito, 11 persone, una cosa del genere, albo artigiani, c'è tutto lì dentro, credo che i numeri non consentano obiettivamente di fare di più di quello che facciamo, anzi, credo sia molto grazie all'impegno costante dei collaboratori.

In questa logica secondo me bisogna portare avanti due azioni. Una esula da questa assemblea, mi permetto di segnalarla soltanto, ed è di natura politica ovviamente: va sgombrato il campo che le Camere di Commercio dal punto di vista delle assunzioni, quindi dal punto di vista della gestione del personale, debbano essere ancorate al sistema pubblico. In generale abbiamo una nostra autonomia finanziaria e ora credo che valga fino in fondo e quindi possa servire a sostituire quando le persone vanno via



e a tenere alto l'indice di produttività della realtà camerale. Esula dalla cosa ma mi sembra giusto sottolinearlo.

L'altra cosa, e qui sposo l'ipotesi che è stata fatta prima da Infocamere ed in larga misura mi pare condivisa, sia pure da un osservatorio più felice del mio del collega di Livorno: che ben vengano certi automatismi, perché gli automatismi possono essere uno strumento che riduce il lavoro, però da questo punto di vista attenzione anche, e sposo anch'io in pieno l'affermazione di poco fa, attenzione a far crollare o a far cadere le esigenze essenziali di un controllo forte comunque da parte del conservatore da parte dell'ufficio, perché il passaggio successivo rischia proprio quello di essere che il Registro Imprese se lo porta via qualcun altro a casa con buona pace, noi anziani magari con minore dolore, qualcuno che muove i primi passi invece credo con una legittima sofferenza e in più mancandoci l'appuntamento annuale di Venezia, il che sarebbe ancora più grave. Grazie.

Grazie Carmelo. Ha chiesto la parola Lorenzo Zandri della Camera di Pesaro e Urbino, hanno cambiato pure la targa...

Volevo correggere Pierluigi solo su un punto: ha parlato di festività, in realtà mi faceva notare il mio Segretario Generale si tratta di solennità... il 1° novembre è una solennità, il dottor Serra lo sa benissimo.

Com'è noto a tutti il Registro delle Imprese è una funzione statale, non lo dico io, lo ha detto la Corte Costituzionale. Essendo una funzione statale qualche osservazione bisogna che la incominciamo a fare. La prima osservazione che va fatta è che le funzioni statali non possono essere trasferite in nessun caso, se voi vi guardate il disegno di Legge 1441 bis collegato alla finanziaria, in un articolo prevede l'apertura a queste situazioni e lo prevede dicendo che il trasferimento temporaneo di funzioni pubbliche, oltre quelle statali anche quelle degli enti pubblici, possono essere effettuate temporaneamente dopo aver fatto la richiesta ad un comitato che siede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che la valuta, la esamina, poi la porta all'attenzione del Consiglio dei Ministri che decide con quale strumento trasferire la funzione, parlo di funzione non di servizio

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Lorenzo Zandri

*Conservatore Registro
Imprese di Pesaro e
Urbino*



Q14

pubblico. Lo strumento può essere un DPR, può essere una legge, un decreto legislativo mi pare e poi ci vogliono altri visti di altre autorità, non so se qualche organo di controllo.

Questo ci deve far riflettere sull'argomento che ha introdotto Marco Conte sulla performance e sulla possibilità che Infocamere o qualche società del gruppo ci possano aiutare per migliorare le nostre performance. Io intanto vi dico quelli che secondo me sono i modi che non possono essere attuati.

Non può essere dato il caricamento all'esterno per due semplici motivi: primo, perché il caricamento, come diceva molto bene il dottor Pirazzini, è l'adozione di un atto amministrativo conclusivo di un procedimento amministrativo svolto ai sensi della 241/90. Non è un mero inserimento di dati, perché tutti voi conoscete benissimo il 581 che dice che l'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria informatica dei calcolatori. Secondo, gli automatismi: anche sugli automatismi c'è molta letteratura, sui cosiddetti programmi funzionari. Se noi non possiamo delegare la funzione ad un soggetto privato perché commettiamo il reato d'abuso d'ufficio ed il soggetto privato che svolge questa funzione usurpa una funzione pubblica, a maggior ragione non possiamo farlo fare da un programma funzionario perché poi, dove risiede la responsabilità dell'informazione che viene inserita? Perché l'informazione ha prima di tutto un valore legale, poi ha anche un valore commerciale.

Abbiamo anche situazioni in cui si ipotizzano e vengono proposte esternalizzazioni dei servizi da società vicine a noi, ma magari per ignoranza, mica per cattiveria, l'automatismo poi comporta anche il vullus politico all'integrità del Registro delle Imprese e alla possibilità di gestirlo che hanno le Camere di Commercio in questa fase, perché giustamente mi ricordava il dottor Pirazzini, nel 2002 in un convegno a Bologna dei notai loro hanno chiaramente affermato: "la gestione del Registro delle Società la possiamo fare noi, come i commercialisti potrebbero chiedere e pretendere, politicamente sono riusciti a scalfire il sistema protetto e monopolistico dei notai, secondo me hanno gioco più facile a scalfire il sistema del Registro delle Imprese, funzione statale gestito dalle Camere di Commercio.

Avete letto tutti la sentenza della Corte Costituzionale che ci ha salvati dall'andare sotto le Regioni: in quella sentenza si diceva che le due funzioni di carattere statale gestite dalla Camera di



Commercio sono la funzione della metrologia legale e la funzione del Registro delle Imprese. Quindi gli automatismi sono più pericolosi dell'outsourcing di attività che concernono procedimenti amministrativi. Per esempio io non ho mai fatto Atticheck, ho seguito la procedura, ho visto che è sempre migliorata, però io direi che a Infocamere noi qui possiamo chiedere un miglioramento delle funzioni di back office perché provate voi a fare una pratica telematica con il software che attualmente lo gestisce. È stato importante che Infocamere si sia impegnata in questa fase negli output perché è la nostra faccia pubblica, ma la gestione del back office e la velocizzazione del back office è importante che sia progettata e studiata all'interno delle Camere, perché si lavora meglio e si lavora più velocemente con un sistema più efficiente, e poi se ci sono situazioni come risulta, di patologia perché non si riesce a gestire nei tempi previsti il procedimento amministrativo, non possiamo cadere dalla padella nella brace andando addirittura ad esternalizzare i servizi. Dobbiamo affrontare questo discorso nell'ambito del sistema e propongo in questa sede che dal prossimo giro siano invitati a questo incontro annuale i Segretari generali ed i Presidenti, perché non possiamo sempre parlare tra di noi, bisogna che sia sempre più forte la sensibilizzazione che i Segretari generali ed i Presidenti hanno delle problematiche del Registro Imprese, perché sono quelle che portano il denaro all'interno delle Camere di Commercio.

Il mio Segretario Generale oggi è voluto venire pur non essendo conservatore, per lo meno finché non mi revoca l'incarico.

L'altro aspetto importante è la qualità e la omogeneità dei dati del Registro delle Imprese. Questo è un aspetto importante, ma non è il solo perché la qualità è importante per quanto riguarda la possibilità di rivendere e di riusare i dati, ma lo è anche l'affidabilità per la conservazione nel tempo e per la certezza delle informazioni giuridiche. Quando si va a consultare un Registro delle Imprese e si vede che alla Camera di x in un bilancio c'è soltanto una firma dell'Amministratore che lo trasmette e che dichiara la conformità di tutti gli allegati, mentre in un'altra Camera c'è la firma del Presidente, di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio sindacale, del Presidente e del Segretario che hanno firmato il verbale di assemblea che approva il bilancio, anche uno che da fuori, anche dall'estero, vuole vedere come funziona, si trova davanti ad una situazione in cui il bilancio non ha lo stesso livello di attendibilità e di attribuibilità.



Q14

Questo è uno sforzo che dobbiamo fare noi e secondo me ci dobbiamo tarare verso l'alto, verso la maggiore garanzia. In una fase sperimentale siamo partiti più lentamente, più leggeremente, con le procure, con i sistemi, chi non riusciva ha usato quello. Basta, ora è finita la storia, bisogna andare avanti nel rispetto della norma e nel rispetto della garanzia della legalità.

I controlli. Non possiamo sempre dire che dobbiamo fare i controlli solo formali perché così riusciamo a caricare la pratica in 5 giorni, a me non importa niente, dobbiamo riuscire sì a caricare la pratica in 5 giorni, ma i controlli li dobbiamo fare, li dobbiamo affermare. Io ho fatto tanti rifiuti a pratiche di notai perché il controllo della legalità formale è un controllo che si aggiunge a quello delle condizioni previste dalla legge, in più noi non solo siamo conservatori, ma siamo comunque pubblici ufficiali e se un notaio, pur notaio, mi manda un atto nel quale c'è qualcosa che non va, io cosa faccio, chiudo gli occhi perché nella legge c'è scritto controllo di legalità formale? Cercheremo di fare qualcosa secondo me per introdurre il controllo di legalità sostanziale, perché io sono un pubblico ufficiale, non posso far passare una reintestazione fiduciaria di una quota di srl ad un soggetto che non è l'originario fiduciante. La continuità delle trascrizioni? Qualcuno ha tentato di dirmi che la norma sulla fiduciaria è una norma speciale e deroga alle norme in materia di trasparenza. Io nel 1993 ero in polizia, tutti ormai lo sapete, non mi pare proprio che questo sia il principio su cui noi ci dobbiamo ispirare. Io voglio non una sentenza, ma due, tre o quattro sentenze del mio tribunale che mi dicano che ho torto, altrimenti tu una reintestazione fiduciaria ad un soggetto che non era il primo d'ante causa non te la iscrivo neanche se viene giù Gesù Bambino dato che siamo in tema, dottor Serra, di solennità. Non ho altro da aggiungere.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Grazie Lorenzo. Vediamo se qualcun altro vuole intervenire. Io vorrei solamente fare una sottolineatura di quello che abbiamo sentito dal collega Fornasari perché il suo intervento è stato molto ricco e molto importante.

Il tema di come riusciamo ad utilizzare noi stessi i contenuti del Registro delle Imprese va poi di pari passo con come siamo in grado di rendere ancora più fruibile agli altri il contenuto del Registro delle Imprese. Lui lo ha detto solo alla fine, ma qui il tema è se noi abbiamo questo strumento e riusciamo a gestirlo



come dice giustamente Lorenzo, bene e cioè in modo che i dati siano anche affidabili, perché questo è uno dei temi, certo, la prima affidabilità è che i dati dentro ci siano e quindi li dobbiamo comunque caricare, dobbiamo trovare il modo di caricarli e fare in modo che il risultato di questo lavoro sia affidabile, ma a questo punto tutta questa miniera di informazioni ha un enorme valore economico e questo valore economico può essere messo a frutto per il sistema camerale e per le Camere di Commercio direttamente.

Mi ha fatto ricordare una cosa che è successa moltissimi anni fa quando ci fu la seconda procedura antitrust contro le Camere di Commercio, finita naturalmente bene come la prima, anzi, forse anche meglio della prima. Io rappresentai un gruppo di Camere davanti all'antitrust e durante l'istruttoria ricordo che il dirigente che seguiva quella vertenza mi chiese (stiamo parlando di moltissimi anni fa, c'era Amato Presidente dell'antitrust) perché i dati non li distribuissero direttamente le Camere di Commercio. Io dissi che fondamentalmente allora c'era un problema tecnologico, che era complicato costruire un sistema che consentisse a ciascuna Camera di distribuire i dati, non i certificati, ma dati di valore economico, quindi con un'elaborazione.

Onestamente quei vincoli via via sono venuti meno. Il fatto che ci sia internet, che ci siano questi linguaggi elaborabili con i quali prima o poi arriveranno i documenti (stiamo parlando dei bilanci, ma in prospettiva ci saranno addirittura gli atti che potranno essere scritti in un formato che consentirà di prendere un pezzo di un atto perché si sa che in quel pezzo c'è l'oggetto sociale per esempio di una società). Tutto questo ormai rende molto meno difficile, anzi direi quasi più facile il lavoro che allora non si poteva fare e questo era il motivo per il quale noi ne avevamo bisogno, questo era l'oggetto vero del tema davanti all'antitrust: avevamo bisogno dei distributori.

Non è che non abbiamo più bisogno dei distributori, perché poi c'è un mercato enorme da raggiungere, non sarebbe pensabile che lo facciano direttamente le Camere di Commercio. Però sicuramente prodotti informativi, magari tarati per le esigenze del territorio, quelli sì che si possono fare, si potrebbero forse già fare oggi se ci fossimo messi a lavorare, ma non manca molto secondo me. Questo è un tema importante anche per l'affermazione dell'altra anima delle Camere di Commercio. A chi ci conosce da un po' meno, magari ci conosce come Registro



Q14

delle Imprese, non mi stanco mai di ricordare che le Camere di Commercio hanno il Registro delle Imprese perché prima avevano l'informazione economica, non è il contrario, quindi la nostra anima è sempre quella dell'informazione economica, è sempre quella di dare elementi di valutazione e di conoscenza, di stima e anche per poter intervenire sull'economia territoriale.

Il Registro delle Imprese arricchito come possiamo e con strumenti di elaborazione ancora maggiori può proprio servire a quell'anima, che non è un'anima secondaria. Adesso l'ho detto e lo ripeto, che il fulcro della Camera di Commercio è nel Registro delle Imprese, ma anche perché è servente a quell'altra anima che è comunque importante, oltre ad avere un valore politico ha sicuramente proprio un valore di ulteriore servizio per il Paese, quello di rendere molto più conoscibile dal di dentro l'economia del territorio.

L'intervento di Fornasari mi piacerebbe che magari fosse, non so se deregistrato, che lo potessimo avere tutti a disposizione perché l'ho trovato veramente molto importante.

Chi è che aveva chiesto la parola ? La collega Natina Crea.

Natina Crea

*Conservatore Registro
Imprese di Reggio
Calabria*

Ritengo dopo tutti gli interventi che ognuno di noi debba fare un passo avanti come conservatori ed in vista della comunicazione Unica, creare delle direttive uniche a livello nazionale. Non agiamo come singola Camera di Commercio, quindi a livello provinciale o a livello di unione regionale, dobbiamo agire e dare delle direttive, come diceva Lorenzo, uniche che valgano per tutta l'Italia perché non è possibile che a Reggio chiediamo alcune cose e a Roma ne chiedano altre, ritengo che sia molto importante questo.

Per dare un livello qualitativo maggiore al nostro lavoro occorre che Unioncamere ci aiuti in questo percorso di unificazione dei procedimenti, che ci aiuti a dire se possiamo utilizzare, per esempio, la somministrazione di lavoro, o se non la possiamo utilizzare, che Infocamere si sbrighi a diventare in house prima che succeda qualche problema grosso, perché è l'unica che non è diventata in house. Sono il nostro braccio destro però, perché loro possano darci questo sostegno con i call center e con l'assistenza telefonica e con tutti gli altri servizi, noi dobbiamo poter operare con una società in house.



Sono piccole cose, piccoli suggerimenti che sicuramente ci potranno aiutare a migliorare.

Grazie, vorrei solo ricordare che con un'assemblea che è stata fatta poco prima della pausa estiva, anche Infocamere ha modificato il proprio statuto recependo quelle che erano le indicazioni emerse dal lavoro di Unioncamere per le società in house e quindi questo problema lo abbiamo, devo dire molto recentemente, risolto anche con Infocamere.

Prima nel mio intervento ho fatto un riferimento che, se non era chiaro ma penso di sì, era il CO Sourcing di cui moltissime Camere di Commercio sono già diventate direttamente socie con un atto che è stato fatto poche settimane fa dal notaio (per semplicità naturalmente essendo una srl). Adesso l'unica cosa che mi viene da dire è che le Camere che ancora non hanno deliberato l'acquisto, che poi non è un acquisto perché è a titolo gratuito, perché è una ripartizione di utili attraverso il trasferimento di quote, chi non l'avesse già fatto premesse sulla propria Camera perché lo faccia in modo che anche il CO Sourcing possa operare con quegli strumenti dell'inhouse che io ricordo, perché è bene che ce lo ricordiamo, sono comunque un'eccezione al sistema previsto a livello comunitario. Quindi siamo sempre sul filo, però finché non cambiano le decisioni a livello comunitario siamo nella regola.

Chi altro chiede d'intervenire? Roberto Serra.

Io non volevo parlare oggi, volevo parlare domani perché c'è un argomento specifico che c'interessa, lo gestiamo, è una cosa seria. Però se mi si tira per i capelli probabilmente era giusto anche che dicessi due cose oggi, poi vi prego di non tenerne conto ovviamente, perché a me che il Registro delle Imprese passi a qualcun altro non mi interessa niente, l'ha detto anche Arezzo, quelli anziani che cosa gliene frega a loro, tanto vanno in pensione, quindi dobbiamo pensare a chi invece ha ancora una vita dentro alle Camere.

Fatta questa premessa, pregandovi di non considerare tutte le idiozie che comunque dirò, un paio di queste idiozie le voglio dire.

Uno. Noi non possiamo arrovellarci intorno a questioni anche di

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Roberto Serra

*Conservatore Registro
Imprese di Bologna*



Q14

legittimità formale, possiamo fare o non possiamo fare, perché sappiamo benissimo che la maggior parte delle Camere, gran parte delle funzioni pubbliche le ha già delegate a qualcun altro, le fa fare a qualcun altro. Tutte le Camere hanno dei sistemi automatici per fare un atto amministrativo che è il certificato e nessuno si è posto il problema, perché se valgono i discorsi che ha fatto Lorenzo e li portiamo fino alla fine, anche i certificati me li devo firmare tutti, perché altrimenti è successo che questa funzione propria della Pubblica Amministrazione è stata delegata a qualcun altro. Da domani smettiamo di fare qualsiasi cosa.

Pierluigi, li vogliamo o non li vogliamo gli automatismi? Non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca, gli automatismi sono indispensabili, più ce ne sono, meglio è perché non solo con i chiari di luna che ci sono adesso in ordine alla sostituzione del personale, ma per un problema di carattere generale di tollerabilità della spesa pubblica in certi settori che giustamente dall'esterno vengono visti come inutili appesantimenti, noi dobbiamo trovare tutti gli automatismi che consentano al nostro prodotto principale, che è il Registro delle Imprese, che sono le informazioni desumibili dal Registro delle Imprese, di essere precise, affidabili, tempestive e fatte entro i termini di legge.

Qualcuno una volta disse "invece che 5 giorni mettiamo 30 ed abbiamo risolto il problema", oppure qualche altro padre del Registro Imprese disse addirittura "l'obbligo pubblicitario è assolto con la domanda al Registro delle Imprese e non con l'iscrizione nel Registro". 5 giorni forse sono pochi, anziché 5 giorni effettivi potrebbero essere più giustamente 5 giorni lavorativi perché poi mi spiegherete con il ponte che c'è all'inizio dell'anno come faremo a rispettare certi tipi di scadenze in periodo di solennità.

Gli automatismi sono indispensabili, il problema è un altro: che alcuni automatismi sono in ritardo, altri non si riescono a fare e poi si dice in giro che Serra voglia svendere il Registro Imprese a qualcun altro, che voglia far fuori tutta una serie di operazioni. Io non voglio far fuori niente e fino ad oggi non ho dato niente, men che meno gli S1, però rendiamoci conto che il Registro Imprese resterà presso le Camere nella misura in cui le Camere saranno in grado di dimostrare che il Registro funziona e per dire che il Registro funziona ci dev'essere la qualità e la tempestività, non ci può essere la perfezione fatta dopo due mesi, non ci può essere qualcosa di diverso.



Tutto quello che aiuta a rendere di qualità il Registro a prescindere da che lo faccia il cinesino il primo dell'anno o che lo faccia invece una società esterna, o che lo faccia un automatismo, è un elemento che rafforza nelle Camere di Commercio l'esistenza del Registro delle Imprese. È questo il messaggio che deve passare, non la paura che se c'è l'automatismo lo fa tutto la macchina e noi non serviamo più a niente, se poi non servissimo più a niente, c'è sempre il riciclaggio proposto da Fornasari perché stiamo passando da un eccesso all'altro.

Marco Conte alcuni anni addietro, non ricordo se a Frascati o in qualche altra amena località, disse giustamente che tutta quell'informazione economica che noi spesso consideriamo come aggiuntiva, come qualcosa in più rispetto al ruolo nobile della pubblicità legale, è una cosa estremamente importante, utile e necessaria che deve essere anche usata nel modo migliore. Ha ragione Fornasari a dire che dev'essere utilizzata nel modo migliore, ma non può essere che in capo ai conservatori ci sia anche questo onere. Già facciamo un po' di fatica a discutere di alcune cose e a farne altre, che l'informazione venga organizzata in una certa maniera, che sia puntuale e precisa è giusto, perché chiunque ne abbia capacità ed interesse possa attingerne e farne tutti quegli studi di cui diceva Fornasari, che è esperto in materia di studi e statistica. Però io alla mattina non mi sognerò mai di andare a vedere un cruscotto per capire se effettivamente è aumentata l'imprenditoria giovanile o quella femminile.

Sono studi importanti e necessari che devono essere di facile presa, desunzione dal Registro delle Imprese, ma qualcun altro, che siamo sempre noi per carità, però non caricate tutto sul Registro delle Imprese che fa già una bella fatica a fare quello che fa e deve fare bene quello che serve al Registro delle Imprese, deve fare bene la diffusione di Telemaco perché la diffusione di Telemaco è strumentale alla qualità del lavoro all'interno del Registro delle Imprese, è strumentale al ritorno economico per le Camere, serve ad una serie di operazioni, quindi io sono il primo a recitare il mea culpa se non sono riuscito a promuoverlo a dovere perché avevo altro da fare e forse non mi sono impegnato sulla diffusione presso l'utente finale di questo strumento. Salvo dire, quando vedo un po' di fila agli sportelli "ma perché non ve le fate a casa le visure, cosa venite a cercare qui da me, che a farle a casa costa meno?" Spero che gli spot, non quello di Totò ma quello della radio funzionino da questo punto di vista e se il numero è quell'aumento di un terzo, non ho visto bene quanti nuovi contratti, attenzione



Q14

che è falso il dato, perché appena è partita la notizia l'ho fatta anch'io la registrazione, quindi c'è anche qualcuno che è andato a vedere per capire come funzionava questa cosa.

Un'altra sollecitazione. È giusto ed importante che noi siamo informati su tutto, ma Archiverete, Studierete, tutti questi futuri sempre di voi, devono riguardare voi, se esiste effettivamente un'esigenza del sistema produttivo italiano di dotarsi a poco costo e compreso nel prezzo del diritto annuale di una serie di servizi e strumenti, benissimo. Le Camere facciano questo tipo di operazione, gli uffici del Registro delle Imprese sappiano che c'è questo prodotto, ma non caricate sul Registro delle Imprese anche la diffusione di questi prodotti che sono prodotti tipici dei servizi di promozione per lo sviluppo dell'attività economica o per i servizi alle imprese all'interno del territorio di competenza della Camera.

Io ho finito, ho detto male di tutto e di tutti. Concludo con un... no, quando uno dice finisco fa per chiamare l'applauso poi dopo continua.

Un'ultima cosa delle esternalizzazioni. Vi ho detto che a me non fa né caldo né freddo, è un'ipotesi sul tappeto, è un'ipotesi che va valutata nei limiti legislativi e normativi che regolano questo tipo di attività, che va valutata nel quadro delle risorse o delle possibilità di assunzione e di avere del personale per le Camere di Commercio, ma la questione dirimente se prendere o non prendere un servizio di una società che sia in house, un po' dentro e un po' fuori, questo poco riguarda, è che quel prodotto sia un prodotto di qualità che fa rispettare i termini, che mantiene la qualità attuale del Registro delle Imprese. Perché se devo dare fuori pratiche facili o difficili che siano, poco m'interessa se dentro mi torna della roba non dico perfetta, ma che comunque abbia un livello di qualità tale da darmi tutte le garanzie che sono necessarie per questo tipo di operazione. L'operazione quindi la faremo, penso che tanti altri forse anche a torto collo saranno costretti a farla, ma nel momento in cui il prodotto, com'è stato poi riconosciuto dopo alcuni anni di difficoltà, è stato riconosciuto parzialmente perché io ero uno di quelli che l'ha sposato per primo, ma oggi sono fra quelli che lo critica di più ancora del sistema della gestione dei bilanci, però abbiamo capito che senza quello non ce la facevamo o continuavamo ad assumere delle persone per i mesi estivi per la campagna dei bilanci.



Cominciamo a misurare quant'è la diminuzione nella qualità, se la tolleranza è una tolleranza accettabile, prendiamole perché il Registro delle Imprese lo si difende presso le Camere se è un prodotto di qualità, diversamente ci facciamo delle chiacchiere intorno, chi lo vuol prendere lo prenda e quello che vuol succedere succeda, ma le battaglie di tenerle da noi, che nessun altro metta la mano, che l'automatismo non si può, sono battaglie di retroguardia. Grazie.

Il titolo della prossima convention, dopo l'intervento di Roberto, è: automatismo è vita.

Solo una piccola riflessione a margine di quello che ci ha detto Antonio Tonini prima, ma anche Carmelo Arezzo. Tante volte abbiamo parlato con molti di voi, il tema della telematica è un tema delicato, la telematizzazione del Registro ha creato una sorta di cerchi concentrici intorno al Registro, ci siamo noi, poi ci sono i notai, poi ci sono i commercialisti, poi ci sono le agenzie, le associazioni di categoria. Man mano che ci allontaniamo dal centro e allunghiamo questo raggio perdiamo in qualità, questa è proprio esperienza comune, però questo cosa vuol dire? Vuol dire che più la cosa ci arriva dalla periferia dei cerchi concentrici e più ci aumenta il lavoro perché arriva una cosa che non va bene, la devi sospendere, la devi rimandare, devi far ricircolare tutto, quindi l'approccio che dobbiamo avere è un po' più complicato perché non tutte le risposte stanno da noi.

Se potessimo fare tutto da noi e solo da noi probabilmente faremmo già meglio, con gli automatismi probabilmente, ma già faremmo meglio. Il problema è riuscire a coinvolgere in un processo di qualità, direi quasi di qualità totale, anche questi soggetti che ormai col fatto che, brutalmente, il caricamento lo fanno loro, sono diventati un pezzo nostro. Questo tipo di riflessione noi l'abbiamo fatta tante volte, ma faticiamo poi a trasformarla in pratica quotidiana, anche perché gli studi notarili hanno una struttura un po' più solida, quella dei commercialisti hanno un turn over continuo per cui tu formi una persona e quella dopo tre settimane non c'è più, ne è arrivata un'altra, però questo è un tema che dobbiamo affrontare.

Certo, la collega Crea ha assolutamente ragione: se riuscissimo ad avere delle pratiche, non pratiche di Registro, ma delle

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Q14

pratiche del modo di gestire le procedure unico, la formazione già sarebbe un po' più facile, però devo dire che abbiamo fatto molti passi avanti. Quando iniziammo qualche anno fa il lavoro, le differenze tra i Registri erano molte, molte di più, ora devo dire che ci sono più differenze tra i collegi notarili che tra i Registri delle Imprese, perché loro dicono sempre che non c'è uniformità, ma pure loro non scherzano, però è vero ancora che ci sono delle differenze che non sono tanto sulle pratiche societarie o sulle iscrizioni, ma sono su altre cose, su alcune procedure un po' particolari, però su quello ci stiamo lavorando.

D'accordo, automatismo è vita Roberto. Chi vuole intervenire ancora? Non ha bisogno di presentazioni, Cristina Venturelli, dell'Unioncamere ormai.

Maria Cristina Venturelli

Conservatore Registro
Imprese di Ravenna

Ciao a tutti, sarò breve, anche perché dopo l'intervento accattivante del dottor Serra non so cosa potrò dire di più, voglio approfondire solo due cose molto rapide.

Premesso che ci siamo parlati duemila volte delle questioni di automatismi e quasi tutti sanno che io non credo nel "un automatismo è vita" come Roberto Serra, assolutamente no. Ritengo che, comunque, alcuni automatismi siano assolutamente necessari sulla base dei discorsi che ci siamo fatti fino ad oggi. Ad esempio, dell'intercamerale sono due anni, Antonio Tonini lo sa, che ne stiamo parlando. Secondo me su questo tipo di automatismo problemi non ce ne sono, neanche di tipo giuridico anche se quelli sollevati da Loreno hanno un loro fondamento e certo non ce lo si può nascondere.

Antonio dice di no, quindi evidentemente... mozione approvata, l'intercamerale si fa bene da domattina, che noi ne abbiamo 800, quindi li buttiamo fuori. Per favore, facciamolo subito.

Altra cosa che volevo dire: secondo me si può esaminare senz'altro anche alcuni altri automatismi compatibilmente con quello che è l'aspetto giuridico e quindi senza sbragarlo come vorrebbe Roberto, come appare che voglia Roberto, anche se poi così in realtà proprio non è. Detto questo, secondo me bisognerebbe cercare di studiare anche sulla base di quell'inquietantissima tabella che ci ha fatto vedere Antonio, le percentuali di pratiche sospese, quindi degli errori che pervengono dagli utenti. Dovremmo cercare di



studiare anche delle modalità, e non sarà facile mi rendo conto, che introducano degli automatismi sull'effettuazione della pratica da parte dell'utente. È chiaro che magari dico una cosa che è difficile da realizzare, però secondo me bisognerebbe cominciare a procedere anche su questa strada.

Vero è che l'ultima versione di *Starweb* è effettivamente piuttosto semplice nella compilazione, però non so se oggi funziona, ditemelo voi. Però se *Comunica* non è contenuta in *Starweb* o comunque uno può fare *Comunica* senza utilizzare *Starweb*, già questa è una cosa che non va bene. Noi oggi bisogna che se puntiamo su una modalità, una procedura semplice come *Starweb*, a me è anche piaciuta, però deve assolutamente contenere *Comunica*. Poi non sto qui a farvi il solito discorso che faccio sempre, che *Comunica* dev'essere completa e quindi deve comunque coinvolgere anche i Comuni. Mi rendo conto che la cosa è difficile, ma se noi non introduciamo una modalità per cui dentro *Comunica* oltre INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate ci stanno anche i Comuni, siamo comunque fermi, perché anche la banalità di aprire un'attività commerciale (adesso mi perdoneranno i commercianti, ma tanto non sono presenti, quindi non voglio banalizzare) se non c'è il COM telematico dentro *Comunica*, siamo di nuovo fermi.

Secondo me bisogna percorrere anche delle strade che tengano conto del fatto che l'utente deve compilare e deve avere comunque una serie di automatismi che non gli permettano di andare avanti se la pratica è sbagliata perché abbiamo queste percentuali che veramente sono terrificanti. Poi voglio dire, qui non c'è il REA sul quale vogliamo stendere un velo pietosissimo perché quanto meno per noi, ma sento anche per i colleghi, le percentuali di errori sul REA sono terrificanti. Vero è quello che ha detto Marco e cioè che purtroppo i commercialisti cambiano segretaria ogni tre secondi e normalmente le cariche sociali le fa l'ultima arrivata di studio e infatti guardate la percentuale, è veramente una cosa devastante ma, vi ripeto, sul REA ancora più devastante proprio perché non parla di Registro Imprese.

Questo è anche l'invito, poi io concordo pienamente sia su quanto ha detto Roberto, però vi dico senza estremizzare, quindi senza automatismo per forza, però una serie di automatismi secondo me vanno introdotti e sono utili. Io sono stata una dei primi ad avere Atticheck, non era una meraviglia. Cristina la mia collega è qui vicino a me, secondo noi è migliorato molto e quindi cominciare



Q14

già oggi a vedere di studiare automatismi per l'utente, con un percorso semplice. *Starweb* vi ripeto è bello, mi piace, è anche semplice, però che blocchi alcune cose essenziali permetterebbe sicuramente di migliorare la qualità del dato Registro Imprese e poi concordo pienamente su quanto ha sottolineato Roberto che il Registro Imprese dev'essere assolutamente rapido, veloce e con dati di qualità, non ci possiamo permettere di aspettare i 10, 20 o 30 giorni.

Secondo me il Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane è veramente uno strumento eccezionale e su questo sono convintissima, quindi a mio avviso bisogna migliorarlo. Quando è bello, un bel pacchettino se lo vuole comprare qualcun altro, cosa volete che ci facciamo? Adesso noi non siamo seduti in Parlamento, non siamo politici, portiamo avanti la nostra di politica che è interna. Nient'altro.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Grazie Maria Cristina.

Giorgio Porzionato

*Vice Segretario
Generale Camera di
Commercio di Venezia*

Come non condividere quanto detto da Roberto Serra e da Cristina? Io ho vissuto tutta la nascita e l'evoluzione dal Registro Ditte, al Registro Imprese fino all'avvento del telematico, alla dematerializzazione, mi sono preso una piccola pausa di conoscere un po' di amministrazione interna, rientro poi in questo che è stato un po' il mio mondo, dove sono nato e nel quale adesso rientro con un'ottica un po' esterna, ma che mi fa capire i problemi che ci troviamo oggi a discutere, che forse sono dei falsi problemi.

La mia valutazione è che oggi il Registro Imprese è un patrimonio di valore incommensurabile, è sicuramente strumento di pubblicità legale senza paragone, non ci sono altri strumenti analoghi al nostro a livello europeo e soprattutto un grande patrimonio d'informazioni.

Oggi viviamo nel mondo dell'informazione, l'utilizzo di internet e degli strumenti legati al web è in continua evoluzione, già il web è cambiato, viviamo nel web 2.0 come Maurizio sicuramente sa meglio di me. Cosa significa? Che anche chi naviga oggi in



internet ha un approccio completamente diverso rispetto a qualche anno fa: oggi ci troviamo a dover gestire un enorme patrimonio d'informazioni che deve rispondere sicuramente ad esigenze di rispetto della norma, ma, proprio in quanto oggi l'informazione viene acquisita in modo veloce e rapido da una miriade di soggetti, deve rispondere ad esigenze di aggiornamento, di qualità.

Ci troviamo comunque a scontrarci con quelli che sono stati i problemi di sempre perché quella dell'esternalizzazione, che si parli di mero caricamento dati o di vero e proprio procedimento, io lo ricordo dai tempi del Registro Ditte quando ci trovavamo costretti a fare caricare i dati di quella miriade di modelli a soggetti esterni che ci si inventava, cercando di dare una risposta ad una domanda, ad un bisogno d'informazione legato a quello che era il limite del supporto cartaceo.

Oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo assicurare qualità ed aggiornamento di questo strumento, di questa enorme banca dati a fronte di una richiesta che ci perviene in modo sempre più sensibile, ci troviamo con i limiti di cui già abbiamo ampiamente detto di come questa richiesta continua di attribuzioni e questi limiti di risorse ci costringa a fare sforzi di fantasia, nel senso di provare ad utilizzare tutti gli strumenti che riteniamo possano essere consentiti per cercare di portare risorse, ma vi dirò che oltre a questo attingere a risorse, abbiamo provato anche a modificare il nostro modo di lavorare, ad introdurre diverse modalità di lavorazione, di gestione dei carichi di lavoro, di introdurre una logica un po' più aziendalistica, per usare un brutto termine, ma che ci consenta di monitorare anche la distribuzione dei carichi di lavoro per ottimizzarli, considerato che le risorse sono sempre limitate.

L'esternalizzazione è un tentativo con cui cerchiamo anche di dare una risposta a fronte del bene primario di mantenere aggiornato e di qualità il nostro Registro Imprese che ci porta anche a valutare queste ipotesi eccezionali purché rientriamo in questo rispetto della tempistica, ma io non farei una questione di 5 giorni con lo spauracchio dell'indennizzo. Dobbiamo cercare di aggiornare quanto più rapidamente e mantenendo un livello di qualità la nostra banca dati, intervenendo nell'organizzazione del lavoro, cercando anche di conoscere le potenzialità degli strumenti che abbiamo. Ho visto la nascita di Fedra, l'evoluzione in Telemaco, io ritengo che la pratica telematica costruita su questo modello, su questo strumento, sia arrivata ad un livello massimo. Su questo livello di pratica telematica non si riesce più



Q14

a cavare qualcosa, ad aggiungere qualcosa che possa apportare miglioramento.

Io ho avuto modo di verificare un po' approfonditamente *Starweb*. *Starweb* nasce da un'intuizione, dalla constatazione che viviamo in un'epoca in cui internet è cambiato, in un'epoca in cui i rapporti con le associazioni e gli imprenditori ci dicono che non si vogliono più compilare modelli. Fedra nasce su un presupposto fondamentalmente cartaceo, noi abbiamo sviluppato, abbiamo portato al massimo dell'efficienza uno strumento che fondamentalmente sconta un peccato originale, nasce con impostazione cartacea.

Oggi Fedra costringe chi predispone la pratica telematica a compilare un modello. Oggi nel web 2.0 di modelli gli utenti non ne vogliono più sapere, la logica è: io devo fare un adempimento, non devo compilare un modello per fare un adempimento e lo devo fare andando direttamente nel web, non scaricando un programma.

La sperimentazione che abbiamo portato avanti qui a Venezia, *Starweb* e soprattutto i risultati che ci ha dato in termini di telematizzazione della pratica artigiana, ci hanno fatto capire che modificando lo strumento, molte problematiche che affliggono Fedra, ossia tutte quelle pratiche in sospenso che sono legate molte volte a difficoltà o ad erronea compilazione del modello, sono superate completamente cambiando il modello. L'approccio di *Starweb* rispetto a Fedra è completamente opposto. Io faccio un adempimento, non devo utilizzare un programma per compilare un modello per comunicare alla Camera un determinato dato, io faccio l'adempimento di comunicare il dato, è il sistema Fedra che poi, dovendo fare i conti con la normativa che deve associare quel dato ad un modello, provvede in automatico a far acquisire al Registro Imprese il modello con il quale viene recepito quel dato, ma l'utente non sa minimamente di aver compilato un I1, un S2 o un S5.

Io ritengo sia uno strumento che deve essere sviluppato e soprattutto io lo vedo unitamente a *Comunica* perché ho avuto modo di riscontrare che *Starweb* si interfaccia già con certi limiti con *Comunica*. *Comunica* e *Starweb* ci portano a quello che io speravo allora quando mi sono preso questa pausa, che si arrivasse alla completa dematerializzazione del Registro Imprese. Se vogliamo eliminare gli ultimi residui cartacei che in qualche modo affliggono o incidono comunque nella performance del Registro Imprese, qui dobbiamo avvalerci di *Comunica* e di *Starweb*.



Comunica dev'essere il ponte di passaggio dal vecchio al nuovo e dobbiamo vederlo, a mio avviso, come il nucleo su cui costruire il vero sportello unico. Di sportello unico mi ricordo fino dal 1991 quando facevamo da passa carte per INPS, INAIL, polifunzionale, c'era anche lo SCAU, era qualcosa di cui tutti eravamo consapevoli fosse un'iniziativa assolutamente inutile, demagogica, non servisse a nulla.

Oggi gli strumenti tecnologici di cui il sistema camerale è l'unico titolare ci possono aiutare veramente a far sì che anche questa novità, imprese in un giorno, non possa prescindere a mio avviso da *Comunica* e dal patrimonio di esperienza e conoscenza che il sistema camerale ha acquisito finora.

Grazie a Porzionato. Io penso che tutta l'ultima parte dell'intervento di Porzionato sia secondo me la base dello Sportello Unico delle attività produttive tenuto da noi. Se non lo facciamo così è meglio che lasciamo stare.

La logica dev'essere non i modelli: il problema, non mi ricordo chi lo diceva oggi pomeriggio, ma il problema sul quale molto spesso si è naufragati con lo Sportello Unico dei Comuni è che ognuno ha la sua modulistica. Qui il concetto che va superato è proprio questo, regimentare l'informazione in un form, come dicono gli inglesi, in un modulo, che poi se sta su uno schermo del computer invece che su un pezzo di carta non è che cambi tanto. Sì, è più elaborabile, è più veloce, è più rapido, si possono mettere i controlli automatici per cui se è sbagliato il codice fiscale non ti fa andare avanti, per carità, tutte queste cose, ma la logica dev'essere proprio tutta un'altra.

Noi a questo staremmo pensando perché altrimenti non si capisce perché lo dovremmo fare noi, è una cosa che a quel punto la potrebbero fare tutti come finora è stato fatto. Qualcun altro? Prego.

Io volevo dire molto semplicemente una cosa che sento dentro di me, visto che siamo in famiglia facciamo questa piccola considerazione tutti, vediamo se la condividete.

Secondo me l'unico motivo per cui corriamo grandi rischi che

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Intervento dal pubblico



Q14

ci tolgano il Registro Imprese è che ancora dopo 10 anni ci siano conservatori su posizioni completamente diverse, che presuppongono una mancanza di unità di comportamento, in che senso?

10 anni fa, dice il professor Donativi e sono d'accordo con Maurizio, quante giornate abbiamo passato allo studio per stabilire quali fossero le condizioni previste dalla legge che riguardavano il nostro controllo? Oggi sento il conservatore, che non vedo, di Pesaro e Urbino che ritiene a tutt'oggi che se un notaio, lì dove ha l'omologa, scrive una fesseria, lui ritiene opportuno, forse giustamente, di entrare nel merito di una responsabilità, di un controllo. Lì dove il professore Donativi, ho finito di dirglielo poco fa, mi ha insegnato che nel dubbio si pubblica, perché a maggior ragione se il notaio che ha la sua responsabilità ha scritto una fesseria, io non oso raccontarvi alcuni passaggi, io lo pubblico, lo iscrivo, dò la possibilità al più presto alle minoranze di fare, di muoversi in un certo senso con tutti i rimedi che il Codice dà.

Mi sembra di capire una cosa: che ci sono le piccole Camere e io mi metto all'interno perché ho una consistenza di 65 mila imprese, non parliamo di quante sono le società di capitale, lasciamo perdere. Sicuramente questi conservatori possono curare molto la qualità di ciò che ci viene inviato perché riescono a mantenere la tempestività dell'informazione che va data al mercato, giusto? Il caro amico Roberto giustamente, Milano, le grosse Camere, non è che fanno un controllo all'acqua di rose, assolutamente, la regolarità formale della documentazione su alcuni atti è una regolarità assolutamente documentale, io non ho il problema di dare all'esterno il servizio, ci mancherebbe altro, ho un altro problema che poi chiederò.

Il mercato giustamente da noi vuole soprattutto la tempestività e se alla fine, come sempre il professor Donativi mi ha insegnato, andiamo ad iscrivere la cosa sbagliata che ci portano, mica la nascondiamo in un cassetto, l'indomani verrà iscritta, l'indomani lo sapranno tutti. Quindi se la qualità del controllo anche formale è stata non eccellente, abbiamo guadagnato in tempestività nel dire agli altri guardate che fesseria che c'è qua: stiamo parlando senza scadere in un controllo illegale che non sia secondo le norme.

Marco Conte, 2 anni fa ho concluso il mio intervento a Roma chiedendo il 581 riformato, l'anno scorso ci hai detto, sapete, forse conviene lasciarlo perdere. Oggi io mi rendo conto che queste cose succedono e dò ragione a Maurizio, perché in trincea



dal Brennero a Lampedusa continuiamo a muoverci con un decennio passato senza avere delle norme che regolamentino il funzionamento di questo ufficio, che siano al passo con i tempi. Io desidero sapere come lui quali sono, per perdere meno tempo, per dare la tempestività, queste condizioni previste dalla legge e domani parleremo del trasferimento quote. Io desidero sapere e vado al 30%. Quel 30% sono anche le richieste di correzione che mai vengono corrette dall'utente. Qual è questo congruo termine che dobbiamo dare all'utente per toglierle di mezzo anche con un automatismo. Quanti ne avete ciascuno di voi? Io ne ho 1800, ve lo dico molto sinceramente.

Io non lo so dal punto di vista politico, tra virgolette, cosa ci è previsto, altrimenti la famosa mancanza di uniformità di comportamento che badate bene è l'unico motivo per cui saranno capaci di toglierci il Registro delle Imprese, l'unico vero motivo valido. Se non si mette mano ad una regolamentazione al passo coi tempi che ci porterà, ci aiuterà, secondo me alla fine, a regolamentare le funzioni di questo Registro noi rischiamo seriamente, perché poi la responsabilità è di ciascuno di noi conservatori, quindi ognuno secondo la propria realtà, noi rischiamo seriamente che il Registro Imprese ci venga tolto. Grazie.

Grazie. Io ribadisco il fatto che se la riforma del 581 fosse il testo che giace, sarebbe meglio non averlo, ma non perché è fatto male, ma perché è vecchio, perché è fermo da due anni, perché nel frattempo è cambiato il mondo, siamo cambiati pure noi, usiamo nuovi strumenti.

La riforma del 581 si deve fare, su questo non c'è dubbio, ora il problema è capire quali siano gli strumenti e quali siano le cose che vanno messe nei regolamenti e cosa invece va tenuto fuori perché se voi pensate a come la tecnologia è cambiata e in realtà non è solo uno strumento, ormai la tecnologia è sempre più il lavoro, il prodotto che noi diamo, allora pensare a cristallizzare alcuni strumenti nella norma secondo me comincia ad essere sbagliato.

Bisognerebbe provare a fare una campagna di delegificazione della tecnica, cioè noi siamo in un paese in cui per adeguarsi alla tecnica c'è bisogno di una norma, per gli adeguamenti alla tecnologia e alla normativa tecnica la Commissione Europea

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Q14

fa delle modifiche di direttive e regolamenti senza nessuna procedura, pubblica gli adeguamenti e da quel momento sono vincolanti. Secondo me noi dovremmo imparare che sulla tecnica e sulla tecnologia non si deve sovrapporre alla norma tecnica la norma giuridica perché la velocità di produzione della prima è immensamente superiore alla seconda, e la seconda tiene ferma la tecnica, questo è il problema.

Sempre perché siamo tra di noi devo dirlo, noi finora il fatto che non ci fosse il nuovo 581 alla fine ci ha aiutato. Se voi vi andate a rivedere, io penso che nessuno di voi se lo ricorda, se voi vi rileggete cosa dice il 581 su che cos'è l'iscrizione, l'inserimento nella memoria informatica, è una cosa antidiluviana, sembra di due secoli fa e invece no, è solo del secolo scorso. Non è questo quello che ci serve, quindi la riforma del 581 ci vorrà, individuare una serie di regole di funzionamento sì, io vorrei riuscire a tenere libero il progresso tecnologico, questo è perché diciamo la verità, finora il fatto che le norme erano stravecchie ci ha consentito di adeguarci da soli al diluvio di tecnologia che c'è stato. Non avremmo potuto mettere niente sul web se avessimo aspettato un regolamento, non so se mi spiego.

La fatica sarà anche questa, sdoppiare e lasciare la seconda, certo, se poi questa seconda finisce nel procedimento faticosissimo di produzione di una normativa tecnica del CNIP, del codice dell'amministrazione digitale, allora non risolviamo niente perché ricordiamoci che pure lì per avere delle norme tecniche sulla comunicazione unica bisogna sentire l'universo mondo, comprese le Regioni, per carità, ma che cosa possono mai dire le Regioni sulle norme tecniche della comunicazione unica o sull'XBRL? Eppure bisogna sentire le Regioni.

Vorrei riuscire a separare un po' la parte veramente organizzativa, funzionale e anche giuridica dalla parte tecnica, la parte tecnologica la vorrei lasciare fuori dalla normazione, capisco che non sia un discorso facile.

Qualcun altro oppure siamo troppo vicini alla cena? Non poteva mancare Antonio D'Azzeo della Camera di Commercio di Brescia, per chi non lo conoscesse.



Due considerazioni veloci che si ricollegano a questi dati. Secondo me questi dati sarebbero molto migliori se forse facessimo veramente di più i conservatori nel senso di controllare.

Io nel 1997-98 ho rifiutato un atto omologato, è arrivato un avvocato che mi ha detto “provi lei a rifiutare un atto omologato dal giudice” e gli ho fatto il rifiuto in un nano secondo. È andato dal giudice che mi ha telefonato e mi ha ringraziato perché c’era un errore grosso così. Se noi facciamo capire ai nostri utenti che controlliamo, probabilmente stanno anche più attenti loro come fanno le cose.

Prima di partire io sono passato dall’ufficio alle 8 per firmare un rifiuto di un atto di un notaio perché io prima avviso l’ordine, chiedo all’ordine di convincerlo a ragionare, non ragiona e gli rifiuto l’atto con la frase che dice “nessuno può obbligare un pubblico funzionario e scrivere un atto che è contrario alla legge”. Fino adesso il giudice mi ha dato ragione.

Questo per dire che probabilmente se noi facessimo il nostro ruolo un po’ di più e con un po’ più di fiducia, con un po’ più di convinzione probabilmente creeremmo anche una maggiore attenzione nel fare bene le cose.

Bilanci. Io 4 anni fa avevo il 40-50% come penso tutti, di bilanci malfatti. Quest’anno ho fatto controllare e ho il 3,2%. Che cos’è cambiato? Non sospendo più un bilancio, li rifiuto a tappeto. Si sono riuniti, hanno parlato male di me, hanno fatto i ricorsi al giudice, li hanno persi, stanno attenti a come spediscono i bilanci. Tanto semplice, sono privati, sono efficienti, perché non fanno bene le cose? Tutti i giorni sentiamo alla televisione che loro sono bravi, efficienti, capaci e devono subire noi che siamo lenti, che non capiamo, che non risolviamo... risolvo. Vuoi la pratica in 5 giorni? Te la rifiuto, che problema c’è? Non è fatta bene! Il lavoro scorre che è una meraviglia.

Nessuna assicurazione assicura l’auto di Antonio D’Azzo, sappiatelo questo.

Antonio D’Azzo

*Vice Segretario
Generale Camera di
Commercio di Brescia*

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Venerdì
17 ottobre 2008

Roberto Crosta

*Segretario Generale
Camera di Commercio
di Venezia*

Q14

Buongiorno a tutti. Possiamo riprendere i lavori della giornata odierna. Ieri abbiamo visto più aspetti problematici di sviluppo del Registro delle Imprese, invece con la giornata di oggi affrontiamo una questione specifica che discende da uno degli ultimi interventi normativi anche come problematica, anche se il trasferimento di quote della srl è soggetto ad un po' di movimenti dal 1993 con la Legge Mancino.

Sono qui con noi 3 amici del Registro Imprese, vorrei chiamarli così anche per l'apporto che ci hanno dato in tutti questi anni. Andando in ordine d'interventi abbiamo il professor Giorgio Marasà che tutti conosciamo per le sue pubblicazioni sul Registro Imprese, credo sia stato uno dei primi commentatori assieme al professor Ibbas a scriverci sopra un libro nel post riforma. C'è poi il professor Vincenzo Donativi che è un nome molto noto nelle Camere di Commercio e alla mia sinistra abbiamo il dottor Giuseppe Limitone che ormai, oltre a fare il giudice, di mestiere fa il giudice del Registro perché ha questa, non so se sia una condanna o che cosa, di fare il giudice del Registro fin dall'avvio del Registro delle Imprese, perché proprio dal 1996 fino ad oggi ha fatto sempre questa attività di giudice del Registro, prima a Padova e poi a Vicenza.

Non mi voglio intrattenere oltre, io purtroppo mi devo assentare perché ho degli altri impegni, volevo salutarvi tutti, ringraziarvi per questi due giorni che abbiamo trascorso assieme e mi auguro che anche la giornata di oggi, come quella di ieri, sia molto costruttiva perché abbiamo necessità su questa materia delle quote di fare un po' di chiarezza, perché l'intervento normativo, e purtroppo non ci stupisce, non è stato dei migliori da un punto di vista di tecnicità e quindi lascia aperte, come ci diranno poi il professor Marasà ed il professor Donativi e Giuseppe Limitone, alcune problematiche sulle quali da voi ci attendiamo qualche ausilio operativo per il lavoro di tutti i giorni.

Grazie a tutti, lascio il mio posto a Marco Conte che coordinerà i lavori di questa mattinata e ancora buon lavoro a tutti.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Buongiorno a tutti, niente da dire, io direi cominciamo direttamente con gli interventi perché è ora e siamo tutti curiosi di sentire cosa ci diranno i nostri amici esperti.

Giorgio Marasà comincia con la sua relazione.



Giorgio Marasà

*Professore Diritto
Commerciale, Università
di Roma - Tor Vergata*

Innanzitutto grazie per l'invito, un ringraziamento sintetico ma non per questo meno sentito, ma visto che siamo un po' in ritardo entro subito nel merito.

L'obiettivo del mio intervento è quello di tentare di fare un quadro sulla situazione della disciplina del trasferimento delle quote fissando qualche punto e segnalandone qualche altro un po' problematico, senza pretesa di completezza.

È a tutti noto che le modalità di trasferimento delle quote sono disciplinate dall'odierno art. 2470 che credo abbiate nella brochure, articolo che con qualche variante di cui dirò tra poco ricalca la formulazione anteriore alla riforma del Diritto societario. La formulazione anteriore com'è noto a tutti era dovuta alla cosiddetta Legge Mancino, legge del 1993, quindi una legge che aveva introdotto questo sistema pubblicitario prima ancora che fosse istituito il Registro delle Imprese. La disciplina del trasferimento della quota è scandita da tre momenti più un eventuale quarto momento, i tre momenti a cui mi riferisco sono anzitutto l'atto di trasferimento. A questo riguardo è opinione pacifica che per trasferire la titolarità della quota con effetti tra le parti è sufficiente il mero consenso manifestato, si dice anche verbalmente o con scrittura priva di autentica. La forma della scrittura privata autenticata che è richiesta dal 2470 è richiesta non per la validità del trasferimento ma solo per l'effettuazione dell'adempimento pubblicitario del deposito iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per altro, ai sensi di questo articolo 36 comma 1 bis della Legge 2008/133 che consente l'effettuazione di questo adempimento pubblicitario del deposito dell'iscrizione sulla base di una sottoscrizione con firma digitale, si potrebbe ipotizzare una modifica tacita dell'art. 2470 del Codice nel senso che ai fini della pubblicità non sarebbe sempre indispensabile una scrittura privata autenticata nel senso codicistico, 2703, cioè come attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive, ma di questo a quanto so ci dirà più ampiamente Vincenzo Donativi.

Il secondo momento dopo l'atto di trasferimento è l'effettuazione della pubblicità attraverso l'iscrizione al Registro delle Imprese che consente all'acquirente di rendere, secondo le regole generali del 2193, il suo acquisto opponibile nei confronti dei terzi



Q14

attraverso il cosiddetto effetto di pubblicità dichiarativa. Questo adempimento possiamo dire che rende l'acquisto efficace nei confronti di tutti i terzi salvo due, cioè gli eventuali terzi che abbiano acquistato la stessa quota dal medesimo alienante e la società, ora vedremo perché. Per quanto riguarda i primi vi è infatti da considerare la disposizione assai criticata del terzo comma dell'art. 2470 laddove ha stabilito che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione al Registro delle Imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore. Questa come si sa è la principale novità dell'art. 2470 rispetto al testo della Legge Mancino in cui questa disciplina era riprodotta, ma non vi era questa regola di conflitto. Secondo questa regola l'acquirente che voglia essere preferito in questo conflitto, nel conflitto con altri eventuali acquirenti della stessa quota, non basta avere effettuato l'iscrizione al Registro delle Imprese prima di ogni altro eventuale acquirente, essendo egli esposto al rischio che altro acquirente che abbia acquistato per primo in ordine di tempo prevalga nel conflitto se dimostra che l'acquirente che invece ha pubblicato per primo il suo acquisto non era in buona fede al momento dell'iscrizione, cioè sapeva del precedente acquisto di altri oppure lo ignorava colpevolmente. In sintesi, per rendere l'acquisto opponibile a terzi acquirenti della stessa quota non basta la priorità nell'effettuazione dell'iscrizione, ma occorre anche la buona fede nel senso che ho appena detto.

Per quanto riguarda poi l'efficacia nei confronti della società occorre oltre all'iscrizione al Registro delle Imprese l'ulteriore adempimento dell'iscrizione nel libro dei soci. Quest'ultimo adempimento, l'iscrizione nel libro dei soci, costituisce non un obbligo per le parti, ma un onere per l'acquirente, egli potrebbe quindi non richiedere l'iscrizione e procedere ad un nuovo trasferimento senza avere prima reso efficace il suo acquisto nei confronti della società fino a quando in questa ipotetica sequenza un acquirente non decida di rendere efficace il suo acquisto nei confronti della società. A questo punto egli potrà ottenere l'iscrizione al libro dei soci solo se sarà in grado di esibire alla società tutti i precedenti atti di trasferimento debitamente pubblicati presso il Registro delle Imprese. Non è necessario a mio avviso completare per ogni acquisto il procedimento attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

Secondo l'art. 2470 comma 2, l'acquirente non potrà ottenere l'iscrizione nel libro dei soci se non esibendo alla società il titolo



da cui risulta il trasferimento e dimostrando che il titolo stesso è stato iscritto presso il Registro delle Imprese. Ne consegue che l'iscrizione nel Registro delle Imprese serve non soltanto a rendere l'acquisto opponibile ai terzi secondo le regole della 2193, ma anche a creare un presupposto necessario per poter ottenere l'iscrizione nel libro dei soci e quindi conseguire l'efficacia dell'acquisto nei confronti della società. La società potrà quindi legittimamente rifiutare l'iscrizione nel libro dei soci all'acquirente che non dimostri la preventiva iscrizione al Registro delle Imprese del suo titolo di acquisto, mentre si discute di quale sia l'efficacia dell'iscrizione al libro dei soci che sia stata in ipotesi ottenuta dall'acquirente in assenza del presupposto pubblicitario per negligenza degli amministratori. Si discute se in questo caso l'iscrizione al libro soci che l'acquirente abbia ugualmente ottenuto sia improduttiva di effetti oppure se sia produttiva di effetti con solo un'ipotesi di responsabilità degli amministratori. Una volta però che il procedimento si sia concluso regolarmente, cioè il trasferimento o i trasferimenti sono stati iscritti nel Registro delle Imprese e l'acquirente o l'ultimo acquirente della catena ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione al libro dei soci, la società non potrà rifiutare all'acquirente l'esercizio dei diritti sociali fino a quando non sia stato giudizialmente accertato che alla piena legittimazione che l'acquirente ha conseguito concludendo il procedimento con l'iscrizione nel libro dei soci non corrisponde la titolarità del diritto e questo accertamento, come ha stabilito una recente pronuncia della Cassazione, è demandato all'autorità giudiziaria, cioè una volta che il procedimento si è concluso la società non potrà mai rifiutare all'acquirente l'esercizio dei diritti sociali opponendogli che alla legittimazione che egli ha conseguito attraverso la conclusione regolare del procedimento non corrisponde la titolarità del diritto, questo accertamento lo potrà fare soltanto l'autorità giudiziaria.

A mio avviso è invece meno sicuro che la società si trovi nella stessa situazione nella fase antecedente all'iscrizione nel libro soci, cioè che la società di fronte all'esibizione da parte dell'acquirente di un titolo di acquisto debitamente iscritto nel Registro delle Imprese, che la società sia tenuta all'iscrizione nel libro dei soci anche quando abbia evidenza che il titolo dell'acquirente è viziato e che quindi egli non è titolare del diritto. Questa osservazione poi ci serve fra poco quando si tratterà di valutare la buona o malafede, perché questo discorso secondo me è prospettabile nella misura in cui la società abbia evidenza della non corrispondenza fra pretesa d'iscrizione al libro soci e



situazione di titolarità, non invece quando questa situazione sia dubbia.

Dicevo poi prima, per concludere questa carrellata iniziale, che in talune circostanze questi tre passaggi, l'atto di trasferimento in forma autentica, in forma minima di scrittura privata autenticata, l'iscrizione nel Registro delle Imprese e l'iscrizione al libro dei soci, a questi tre passaggi qualche volta se ne deve aggiungere un quarto, dopo l'iscrizione al libro soci. I casi sono quelli previsti nei commi da 4 a 7 dell'art. 2470 e sono quelli in cui il trasferimento della quota comporta la riunione di tutto il capitale sociale nelle mani di un solo socio, il mutamento della persona del socio unico, oppure la ricostituzione della pluralità dei soci. In questi casi la legge, il Codice stabilisce che l'iscrizione al libro dei soci dev'essere seguita da un ulteriore adempimento pubblicitario nel deposito iscrizioni del Registro delle Imprese di un'apposita dichiarazione degli amministratori nei termini che sono precisati dall'art. 2470.

Tornando all'iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento, va sottolineato che questo adempimento pubblicitario fu introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Mancino non solo e non tanto per soddisfare l'interesse privatistico delle parti a rendere l'acquisto opponibile ai terzi nei limiti che ho prima precisato, ma anche e soprattutto per soddisfare un interesse di carattere generale, l'interesse, per usare le parole della relazione alla legge che si trovano spesso citate, "a prevenire e a reprimere ogni forma possibile di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite" e per quanto riguarda il profilo che c'interessa di più in questo momento con l'obiettivo, cito sempre testualmente, "di realizzare una maggiore trasparenza nei trasferimenti di capitali e nell'assetto proprietario delle società".

A quest'ultimo fine, al fine di trasparenza, com'è noto fu previsto anche l'obbligo per gli amministratori di srl e di spa non quotate di depositare annualmente presso il Registro delle Imprese unitamente al bilancio l'elenco aggiornato dei soci e dei titolari di diritti sulle quote e questa disciplina è stata oggi, con la riforma del diritto societario, trasfusa nell'art. 2478 bis.

La presenza di questo interesse di carattere generale spiega perché l'iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento della quota sia configurabile non solo come onere della parte al fine di rendere l'acquisto opponibile ai terzi secondo i principi della pubblicità dichiarativa, ma anche come obbligo per il notaio



rogante o autenticate, ciò al fine di realizzare l'interesse generale alla trasparenza, obiettivo della Legge cosiddetta Mancino.

Vorrei sottolineare che l'obbligo di iscrivere i singoli trasferimenti delle quote nel Registro delle Imprese assicura gli obiettivi di trasparenza molto più efficacemente rispetto all'obbligo di depositare annualmente l'elenco dei soci dal momento che questa forma di pubblicità, oltre ad essere effettuata soltanto una volta all'anno, fotografa le risultanze del libro dei soci, risultanze che potrebbero non fornire un quadro attendibile degli attuali assetti proprietari delle quote e ciò per la ragione che ho detto prima, per la possibilità che qualcuno dei proprietari delle quote non abbia chiesto l'iscrizione del trasferimento del suo acquisto nel libro dei soci. Ripeto che questa richiesta d'iscrizione per le parti è un onere per rendere l'acquisto efficace nei confronti della società, ma non un obbligo.

Come accennavo prima, la novità di maggior rilievo del nuovo art. 2470 rispetto alla Legge Mancino è la previsione del 3° comma dove si attribuisce all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se effettuata in buona fede, il ruolo di risolutore del conflitto tra due acquirenti nel caso di doppia alienazione della stessa quota. Questa, com'è a tutti noto, è una disposizione criticatissima. Sono state sollevate una serie di obiezioni specialmente per quanto riguarda il ruolo decisivo attribuito al requisito soggettivo della buona fede. Si osserva che al fine di realizzare l'obiettivo di una maggiore sicurezza nei traffici giuridici, nella specie attraverso la protezione dell'acquirente della quota dal rischio di una precedente alienazione della stessa quota ad altri, sarebbe stato a questi fini più razionale utilizzare come criterio risolutore del conflitto unicamente il requisito oggettivo della priorità nell'effettuazione dell'adempimento pubblicitario, così come accade per la trascrizione immobiliare e per altre forme pubblicitarie, per esempio la trascrizione dei marchi e dei brevetti.

Si sottolinea, inoltre, che il beneficio per la sicurezza della circolazione, che si ottiene con la regola del 2470, è assai limitato anche considerando che tale disposizione non riguarda qualsiasi acquisto cosiddetto non domino, ma solo il caso in cui l'alienante non è più proprietario per avere precedentemente alienato la stessa quota ad altri. Non è quindi protetto ad esempio il terzo subacquirente di una quota precedentemente oggetto di un duplice trasferimento, qualora il suo dante causa risulti soccombente in applicazione del 2470 comma 3° nel conflitto con l'altro acquirente.



Qui avevo poi esplicitato questo esempio, ma temo che la sua mera lettura risulti poco comprensibile, ci proviamo ma ci vorrebbe un lucido, che non ho pensato a fare. Faccio il caso che evidenzia come questo criterio, al di là dell'ipotesi della doppia alienazione non protegge gli altri acquirenti a non domino. Il caso è questo. Tizio aliena la quota a Caio, poi Tizio aliena la stessa quota a Sempronio che iscrive il suo acquisto nel Registro delle Imprese prima di Caio, prima del primo acquirente in ordine di tempo. Sempronio poi aliena la stessa quota a Melio, a questo punto Caio, primo acquirente in ordine di tempo, iscrive il suo acquisto nel Registro delle Imprese e dimostrando in giudizio che Sempronio, pur avendo iscritto prima di lui, era in malafede, viene, secondo il 2470, preferito e quindi riconosciuto come titolare della quota prevalendo anche nei confronti di Melio, cioè del subacquirente da Sempronio. In altre parole questo subacquirente pur avendo acquistato seguendo le risultanze del Registro delle Imprese, risultanze in base alle quali il suo dante causa, Sempronio, sembrava essere titolare della quota, perde il suo acquisto perché il suo dante causa risulta successivamente non essere stato titolare della quota a causa di un requisito soggettivo, la sua malafede al momento dell'iscrizione, che il subacquirente non aveva ragionevolmente modo di poter verificare. Questo ad attestazione che questa norma ha uno spazio applicativo assai ridotto, al di là del fatto che utilizza questo requisito soggettivo.

Nella relazione si legge che questa disposizione ricalca quella dell'art. 1155 del Codice e che quindi il legislatore avrebbe inteso assimilare l'adempimento pubblicitario dell'iscrizione dell'acquisto nel Registro delle Imprese al possesso di cose mobili, possesso quindi di buona fede ecc., però questa assimilazione è solo parziale perché nella circolazione di cose mobili la regola dell'art. 1155 è accompagnata da quella dell'art. 1153 che protegge il possessore di buona fede dal difetto di titolarità del dante causa quale che sia la causa nel difetto di titolarità, mentre nel 1155 l'unica ragione di protezione è quella derivante dal difetto di titolarità dovuto ad una doppia alienazione e quindi solo in questa limitata fattispecie vi è la protezione del primo iscrivente nel Registro delle Imprese.

Segnalo per quanto riguarda il punto di vista del conservatore che la portata di questo conflitto tra due acquirenti della stessa quota, l'ampiezza di questo conflitto non può essere circoscritta dal conservatore del Registro delle Imprese attraverso l'esercizio dei suoi poteri di controllo sull'iscrivibilità degli atti poiché egli



certamente non può sindacare il requisito soggettivo della buona o malafede e pertanto da un lato non può impedire la prima iscrizione in ordine temporale quand'anche altro acquirente ne assuma, o al limite ne dimostri l'effettuazione in malafede. Dall'altro lato il conservatore non può rifiutare la seconda iscrizione sulla base dell'avvenuta effettuazione della prima perché la prima potrebbe non essere stata effettuata in buona fede, quindi il conservatore deve comunque iscrivere entrambi gli atti di acquisto.

Le incongruenze che abbiamo evidenziato con riguardo all'utilizzo del requisito soggettivo della buona fede emergono non soltanto con riferimento alla circolazione della quota, ma anche con riferimento alla verifica dei presupposti d'inserimento dell'acquirente nell'organizzazione sociale. Come abbiamo constatato infatti, l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di acquisto è strumentale all'iscrizione nel libro dei soci e quindi è indispensabile per conseguire la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Ora, nell'ipotesi in cui entrambi gli acquirenti abbiano iscritto presso il Registro delle Imprese il proprio atto di acquisto, eventualità che come abbiamo appena detto il conservatore non può scongiurare, entrambi gli acquirenti sono nelle condizioni richieste dall'art. 2470 comma 2° per chiedere l'iscrizione nel libro dei soci, senza che la società possa verificare chi sia il soggetto da preferire. Abbiamo detto che forse una verifica di difetto di titolarità la società la potrebbe fare, ma quando questa verifica sia agevole e certamente questa verifica sulla buona fede dell'uno o dell'altro la società non la può effettuare, quindi qual è il risultato? Che otterrà l'iscrizione nel libro dei soci chi la chiederà per primo con il rischio che potrebbe essere ammesso ad esercitare i diritti sociali un non titolare e questo nel caso in cui l'iscrizione al libro soci venga chiesta dal primo iscrivente nel Registro delle Imprese, che risulti poi non essere titolare per aver effettuato l'iscrizione in malafede. Se poi l'iscrizione al libro soci viene chiesta dal secondo iscrivente nel Registro delle Imprese, potrebbe risultare che costui non è titolare perché il primo iscrivente era in buona fede, quindi in ogni caso verrebbe ammesso anche per lungo tempo ad esercitare i diritti sociali un non titolare.

Riassumendo si può affermare che l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese mira a soddisfare sia l'interesse generale alla trasparenza degli assetti proprietari, sia l'interesse privatistico. Sotto questo aspetto, interesse privatistico,



l'iscrizione nel Registro delle Imprese assicura l'efficacia dell'atto nei confronti dei terzi con i limiti che abbiamo detto, poi può fungere se accompagnato dalla buona fede e dal criterio risolutore del conflitto fra due acquirenti della stessa quota, anche qui con i limiti che si sono detti e crea, terzo effetto, il presupposto per poter chiedere ed ottenere l'iscrizione nel libro dei soci.

Detto questo, su modalità ed effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese vengo all'ultimo tema che è quello di quale sia la nozione di trasferimento rilevante ai fini dell'applicazione della regola dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, questione che secondo me va analizzata tenendo conto dei due interessi, privatistico e pubblicistico, che sono protetti e realizzati attraverso la pubblicità presso il Registro delle Imprese.

L'iscrizione in linea di principio riguarda trasferimenti volontari tra vivi e trasferimenti mortis causa e anche c'è un riferimento ai trasferimenti coattivi dove si prevede l'iscrizione al Registro del pignoramento come atto iniziale della procedura di espropriazione forzata. Mi vorrei soffermare più dettagliatamente sui trasferimenti volontari premettendo, com'è noto, che la vicenda trasferimento della quota così come la vicenda trasferimenti di azienda per altro verso, non identifica uno specifico tipo contrattuale, ma ricomprende tutte le fattispecie che comportano il mutamento della titolarità della quota idonea a realizzare questo mutamento, quindi vendita, donazione, conferimento di quota in altra società e così via. La fattispecie più comune è la compravendita in relazione alla quale possono sorgere problemi, come mi sono accorto anche personalmente, in relazione alla presenza nello statuto di clausole che escludono o limitano la trasferibilità e che l'art. 2469 legittima anche nelle srl, la regola generale è quella della libera trasferibilità, ma questa trasferibilità può essere limitata o al limite anche radicalmente esclusa in questo caso con il contemperamento del riconoscimento al socio del diritto di recesso.

Un caso abbastanza frequente è quello dell'inserimento nella società di una clausola di prelazione sulla quale vorrei, senza entrare ed esaurire il tema, fare due osservazioni. Anzitutto si può ipotizzare un trasferimento a terzi effettuato in violazione della clausola, questo certamente non impedisce l'iscrivibilità del relativo atto nel Registro delle Imprese posto che il sindacato del conservatore, in presenza di un atto astrattamente iscrivibile, non si estenda alla verifica della sua validità o come il caso di specie, della sua efficacia. Su questo il professor Donativi



conviene, come potete constatare testualmente dalla lettura del suo pregevole volume. Peraltro il terzo acquirente, una volta effettuata l'iscrizione al Registro delle Imprese non potrà ottenere l'iscrizione al libro dei soci, potendo certamente la società opporgli il contenuto dello statuto e quindi il regolamento statutario che prevede una clausola di prelazione.

Nella prassi mi risulta poi che il trasferimento a terzi che voglia invece essere rispettoso dello statuto, quindi nel caso in cui si voglia seguire e rispettare la clausola, viene effettuato nei confronti del terzo o sotto condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte dei soci, oppure sotto condizione risolutiva, cioè trasferimento della proprietà risolutivamente condizionata all'esercizio della prelazione da parte dei soci, con la conseguenza che l'atto con cui le parti successivamente attestano l'avveramento o il non avveramento della condizione è divenuto nella prassi oggetto di una successiva iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa seconda iscrizione svolge un'utile funzione informativa consentendo ai terzi di sapere nei confronti di chi si sia perfezionato il trasferimento, se nei confronti del socio prelazionario o nei confronti del terzo, a seconda che la condizione si sia verificata o meno e quindi questa seconda iscrizione soddisfa certamente l'interesse privatistico alla trasparenza degli assetti proprietari perché si viene a sapere chi alla fine è il titolare della quota. Infatti a questo punto è stato osservato come l'iscrizione di questo atto successivo, l'atto di avveramento meno della condizione, pur non essendo espressamente previsto dalla legge non contraddice la regola della tipicità dell'iscrizione su cui tornerò fra poco, ma sia conforme al principio secondo il quale sono soggetti a pubblicità anche in assenza di un'apposita previsione tutti gli atti che modificano od incidano su situazioni soggette a registrazione.

Sempre a proposito poi della nozione di trasferimento e quindi dell'ampiezza di applicazione della disciplina pubblicitaria, si discute se rientrino in questa fattispecie del trasferimento alcune vicende. Un caso che ho ripreso sempre dal volume di Vincenzo Donativi è quello delle fusioni o delle scissioni. Si pensi ad esempio ad una fusione che comporti il trasferimento dalla società incorporata alla società incorporante di quote di srl comprese nel patrimonio della prima, cioè della società incorporata. In questo caso le iscrizioni relative agli atti societari che scandiscono il procedimento di fusione non consentono di rendere noto ai terzi il mutamento della titolarità della quota, è quindi da condividere



Q14

la tesi di Donativi secondo cui l'atto conclusivo del procedimento di fusione, l'atto di fusione in senso stretto, dev'essere iscritto nel Registro delle Imprese non soltanto nei fascicoli di tutte le società che partecipano all'operazione di fusione, ma anche nel fascicolo della srl le cui quote cambiano titolare per effetto dell'operazione. Questa soluzione si giustifica a mio avviso considerando che solo quest'ultima iscrizione è in grado di soddisfare l'interesse generale alla trasparenza degli assetti proprietari e l'interesse privatistico a conseguire l'effetto di pubblicità dichiarativa all'effetto di opponibilità di terzi, poiché secondo me si può dubitare che questo effetto dichiarativo si possa ritenere conseguito attraverso la sola iscrizione dell'atto di fusione e ciò proprio perché, come ho appena osservato, l'iscrizione dell'atto di fusione non consentirebbe ai terzi di venire a conoscenza dell'avvenuto mutamento nella titolarità delle quote.

Detto questo, e mi avvio a concludere, per quanto riguarda la possibilità di intendere estensivamente la mozione di trasferimento ai fini dell'adempimento pubblicitario, devo dire per altri casi che pure sono stati risolti affermativamente, la soluzione è più dubbia e qui si scontrano, vengono invocati in direzione opposta due regole: la regola della tipicità dell'iscrizione e la regola della completezza della pubblicità che si desume dall'art. 8 della Legge del 1993 dove si dice che la pubblicità deve assicurare completezza nell'informazione. A questa regola della completezza ci si richiama in una serie di casi e si sostiene con particolare riferimento alle quote di srl che questa regola dovrebbe comportare un'attenuazione della regola della tipicità anche in relazione all'interesse generale perseguito con la Legge Mancino, o meglio, con le regole introdotte allora dalla Legge Mancino e che oggi sono riprodotte nel codice.

Questo interesse generale può indurre a mio avviso ad un'interpretazione in senso ampio della nozione di trasferimento di cui all'art. 2470, ma non a superarla del tutto. Si può così giustificare secondo me l'iscrizione oltre che di atti come nell'esempio che ho fatto prima, anche di fusioni e scissioni che, pur non essendo atti di trasferimento di quote in senso stretto, comportano comunque un effetto di trasferimento della titolarità della quota per effetto del passaggio dal patrimonio della società incorporata al patrimonio della società incorporante.

Oltre che di questi atti si vuol mettere anche l'iscrizione, i provvedimenti giudiziari per esempio che comportino il trasferimento della titolarità della quota. Penso alle sentenze di nullità, di annullamento del trasferimento, sentenze che



realizzano il trasferimento della proprietà ex 2932, provvedimenti di aggiudicazione che concludono il procedimento di esecuzione forzata sulle quote. Qui si potrebbe dire: posto che la legge prevede espressamente l'iscrizione del pignoramento, vi è interesse a conoscere se questa procedura espropriativa si è conclusa con l'aggiudicazione della quota ad altri oppure no. Al limite si può mettere com'è stato fatto anche l'iscrivibilità di atti di autonomia privata che non comportano un trasferimento della proprietà della quota, ma la costituzione di diritti reali sulla quota stessa, pegno, usufrutto. Questo si può giustificare sulla base di un'interpretazione sistematica del Codice e tenendo conto degli obiettivi di carattere generale della Legge Mancino.

Oltre però a questa interpretazione ampia che in qualche modo asseconda la regola della completezza, senza però, questo tengo a precisarlo, sacrificare la regola della tipicità, qui si tratta di interpretare le previsioni di legge in senso ampio ma, rimanendo pur sempre nell'ambito della regola, secondo voi sono ammesse soltanto le iscrizioni previste dalla legge. Oltre a questa interpretazione ampia non si può andare e, per esempio, non è condivisibile a mio avviso la tesi secondo cui sarebbero iscrivibili anche gli atti introduttivi di giudizi, nei quali si voglia contestare la titolarità delle quote, i giudizi di simulazione, i giudizi di revocatoria. C'è un caso che ho visto pubblicato recentemente nel tribunale di Oristano nell'ultimo fascicolo della rivista *Giurisprudenza Commerciale* in cui si è ritenuta possibile l'iscrizione dell'atto introduttivo di un giudizio di revocatoria.

Questi atti introduttivi non producono trasferimento, quindi non sono riconducibili neanche in senso ampio a questa nozione, né possono avere gli effetti cosiddetti prenotativi che vengono riconosciuti in certi casi alle domande giudiziali attraverso la loro trascrizione nei registri immobiliari, quindi queste iscrizioni non essendo riconducibili alla nozione di trasferimento neppure intesa nel senso più ampio possibile, non soddisfano né l'interesse dell'iscrivente ad opporre l'iscrizione ai terzi né l'interesse generale di cui la Legge Mancino, l'interesse a segnalare tutti i mutamenti di titolarità della quota ai fini della trasparenza, dal momento che l'avvio dell'azione giudiziaria non produce di per sé alcuna variazione degli assetti proprietari. Tali iscrizioni non sono da assecondare perché non creano certezze né per la parte iscrivente né per i terzi, ma solo confusione. Grazie.



Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Q14

Ringraziamo il professore Marasà. Mi sembra di capire che con le ultime modifiche del Codice civile già il 2470 dava in questo regime giuridico di circolazione delle quote qualche spunto di perplessità, diciamo che la 133 ne ha solo aggiunti alcuni.

Io volevo solo segnalare una questione che probabilmente richiederà per l'approfondimento più tempo e probabilmente anche lo studio di qualche caso. È tutto chiaro, è una forma che si richiede solamente per l'adempimento pubblicitario, per l'iscrizione nel libro soci, il contratto perfetto nel momento nel quale si scambia il consenso, questo lo sapevamo, non c'è stata nessuna modifica su questo. Io però, ed è uno stimolo a lunga prospettiva, inviterei gli studiosi a riflettere sulla forma perché il Codice parla di forma scritta, il 133 parla di forma informatica. Adesso al di là del fatto che cosa sia la forma informatica, i bit, le cose ecc., io ho l'impressione che tutto l'ordinamento giuridico che circola, che regge la circolazione dei diritti dev'essere ripensato, se cominciamo a dare valore giuridico in questo modo ai contratti informatici. Segnalo solo questo. Il professor Marasà giustamente ha ricordato il tema dell'antiorità della data che nel caso d'iscrizione in buona fede fa prevalere, l'uno rispetto all'altro.

La data, in un contratto scritto, è una data scritta e la registrazione gli dà una data certa. Noi abbiamo passato questi mesi fino a settembre ad arrovellarci su questo problema, perché il modo per dare una data certa al contratto informatico non c'è e la cosa che mi preoccupa non è..., abbiamo trovato una soluzione che non è una soluzione piena, è una soluzione parziale.

(Intervento del professor Marasà da fuori microfono)

Il professor Marasà diceva adesso che anche gli uffici finanziari hanno avuto le direttive per fare la registrazione del contratto informatico, non è proprio così, non è proprio così almeno nella prima fase, perché i sistemi dell'Agenzia delle Entrate non consentono di fare la registrazione del contratto informatico, ma loro in un primo momento faranno la registrazione di un documento cartaceo che riproduce il documento informatico, quindi il baco c'è e c'è ancora.

Spero che non succederà mai, ma io noto che se noi andiamo avanti con interventi a pezzettini sull'ordinamento, prima o poi lo strappiamo, le toppe tirano, tirano, tirano, poi si rompe la trama perché qui il tema che mi preoccupa e che ci preoccupa, al di là di



quello che iscriviamo, è che quello che iscriviamo ha degli effetti. Io ripeto: tecnicamente oggi noi non siamo in grado di assicurare la data in cui il contratto è stato stipulato con il contratto informatico, anche mettendo la marca temporale alla firma digitale, perché la marca temporale alla firma digitale, o meglio, al contratto, può essere applicata in un momento diverso dalla firma digitale. Siccome questo è tecnicamente possibile, noi non siamo in grado di garantire, ma non noi Registro Imprese ovviamente: diciamo che in questo momento la tecnologia, gli standard e le regole che trasformano in norme cogenti non sono in grado di garantire la data del contratto. E siccome sulla data del contratto ci si basa per garantire l'acquirente in buona fede, l'iscrivente in buona fede prioritario rispetto all'altro, noi corriamo il rischio. Bisogna che qualcuno lo spieghi alle parti che c'è questo problema, perché noi riceveremo il contratto e sulla base della legge lo iscriviamo, ma quelli che lo firmano lo sanno che c'è questo problema? E i giudici che un giorno si dovessero trovare davanti ad una contestazione sulla data, non voglio dire come reagiranno, ma che strumenti hanno per identificare la data del contratto?

Questo è il tema che secondo me dobbiamo cominciare ad affrontare, lo dobbiamo affrontare a vari livelli, gli studiosi lo devono affrontare dal punto di vista civilistico e processualistico, noi probabilmente dobbiamo cominciare a fare una riflessione proprio sulle norme tecniche perché uno potrebbe dire: va bene, si fa una firma digitale e con la marca temporale incorporata per cui tu sei sicuro che quando mette la firma digitale quello vale. Chi te lo produce questo software? Perché poi il problema di tutto questo è che quando noi andiamo ad affrontare, ad applicare all'ordinamento che c'è e alla logica dell'ordinamento che c'è le tecniche informatiche dell'information technology, ci scontriamo col fatto che è come se un giorno nessuno producesse più le penne per firmare. Allora dici: come firmi? Col sangue? Le penne non si producono più, qualcuno ha deciso che le penne non si producono più, che fai, li costringi a produrre le penne? Con i software è lo stesso, a noi servirebbe un software fatto così, a noi, in Italia e sulla base di questa norma, chi te lo produce? E chi decidesse di produrlo quanto te lo farebbe pagare? Perché poi se nessuno produce più le penne, quello che dice io le continuo a fare le penne, però le faccio solo io e le faccio solo per te e quanto ti viene a costare questa penna?

Dobbiamo cominciare penso a fare questo ulteriore sforzo, noi in questi mesi di confronto sia con i colleghi dell'ordine dei



Q14

commercialisti, perché questi temi li abbiamo affrontati per primi con loro, sia nel confronto serrato che c'è stato durante l'ultima settimana di agosto e la prima metà di settembre con i colleghi dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo affrontato anche questi argomenti, naturalmente trovandoci senza strumenti, constatando questo problema. Andremo da chi fa le regole per dire che ci dia una regola per garantire la certezza della data, dopodiché vedremo se esistono degli standard di mercato per garantire questa certezza della data o se bisognerà fare...

Mi auguro che ci siano, più che altro ci sono ma non sappiamo se funzionano bene, perché il tema dell'innovazione tecnologica anche nella circolazione dei diritti è ineludibile. Non è che possiamo dire: siccome il Codice del 42, con qualche rimaneggiamento, (ma la logica è ancora quella del 42), noi chiudiamo le porte, restiamo nel 42 e quindi l'innovazione viene persa. Non è possibile! Dobbiamo però sapere quando si fanno questi interventi, che questi interventi hanno delle conseguenze, si vanno a scontrare con delle tecniche, con delle produzioni, con dei soggetti che producono e che del nostro ordinamento se ne possono anche stropicciare perché queste cose le fanno gli americani e agli americani di mettere la firma con la marca temporale incorporata per garantire la data del contratto non gli interessa, perché a loro la firma digitale serve a tutt'altro, non per fare i contratti che hanno un effetto come il nostro. Questi argomenti quindi vanno affrontati non con gli emendamenti notturni, ma con un approccio il più possibile sistemico, perché altrimenti si fa la norma, si fanno i contratti e tra qualche anno, quando magari nessuno più si ricorderà perché era successo tutto questo, scapperà fuori un giudice che dice, io questo contratto non lo riconosco, io questa data certa non la riconosco. Questo è un problema che non oggi, ma la prossima volta, è un tema che credo vada riflettuto.

È un refuso o non è un refuso, non si sa, i due regimi del 2470 e del Decreto 112 non sono esattamente paralleli e speculari perché mentre il 2470 che parla di scrittura privata autenticata dal notaio, consente l'iscrizione al libro soci su istanza dell'acquirente, questa norma quasi che avesse una sorta di mala coscienza, chiede per l'iscrizione al libro soci l'istanza di tutte e due le parti, degli acquirenti e dei venditori, perché? È un errore? Hanno scritto male? I commercialisti sono convinti di sì, che è stata una cosa che è stata scritta male e probabilmente hanno ragione, perché le norme se le fai così, tanto semini tanto raccogli, però poi quando sta lì la norma sta lì. Al di là degli escamotage che potrebbero trovare e cioè che



le parti nel contratto danno mandato al commercialista di iscrivere e quindi tutti e due esprimono il consenso, queste sono cose che poi se la vedranno loro, rimane il fatto che il venditore può chiedere x per la quota e y per farli iscrivere al libro soci, è una situazione piuttosto grottesca, però anche questo è un tema, ha un effetto o non ha un effetto sul regime di circolazione della quota? Potrebbe averlo, non lo so.

Io ringrazio il professor Marasà e passo la palla a...

(Intervento da fuori microfono)

Il problema non è questo... questo non è sempre così, non è per tutti così e comunque ripeto, il tema non è la firma, il tema è la certezza della data...

(Intervento da fuori microfono)

Il terzo che estrae è anche il giudice, io non voglio aprire una questione tecnica anche perché poi tra l'altro io non sono in grado di reggere un dibattito sulla tecnologia, però io ho segnalato questo non per dire che è la tecnologia che non c'è, anche, ma per dire che se si fanno delle innovazioni legislative come questa, non si possono fare in questo modo perché gli effetti... noi come gestori e conservatori, nel senso che conserviamo il Registro delle Imprese ci preoccupiamo che quello che viene iscritto nel Registro delle Imprese abbia l'attendibilità che l'ordinamento chiede, non siamo noi a decidere l'attendibilità, è l'ordinamento che lo decide, se l'ordinamento ha deciso che si può iscrivere una cessione di quote con uno strumento che non ne rende certa la data... però, ripeto, questa cosa va detta, va detta prima di tutto a quelli che fanno il contratto per onestà nei loro confronti, perché quello che stiamo facendo immaginano loro che sia la stessa cosa fatta in modo informatico di quella fatta sulla carta e questo non è, e non è un problema di è veramente lui che ha firmato; chi riconosce, chi attesta, questi sono altri problemi, ci stanno, non ci stanno, non importa, qui il problema è che noi facciamo finta che il contratto stipulato in modo informatico con queste tecniche che abbiamo sia un altro modo di fare l'atto scritto e questo lo abbiamo sentito raccontare anche al legislatore, questo non è vero e questo va detto.

Questa è la cosa che ci preoccupa perché le persone non lo sanno, quindi l'invito è chi fa questi atti sappia che c'è questo problema e ne renda edotte anche le parti oppure organizzzi in

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Q14

modo che le cose siano il più trasparenti possibili, ma rimane il problema che ha segnalato Maria Loreta perché quando vedi l'atto tu vedi la rappresentazione grafica dell'atto, ma non vedi la rappresentazione grafica delle firme e delle marche temporali. Lì c'è un sistema che riceve e garantisce che c'è una data, ma quella data non è la stessa che sta scritta lì, quindi questo è un tema, chi attesterà un giorno che quella data non è l'8 ma è il 13? E siamo sicuri poi che è il 13 e non l'8?

Professor Donativi.

Vincenzo Donativi

*Professore Diritto
Commerciale, Università
di Bari - Jean Monnet*

Buongiorno a tutti, grazie ancora per avermi invitato anche quest'anno alla vostra convention, anche se devo confessare l'auspicio che prima o poi ci sia un argomento comodo da trattare in questa relazione; l'anno scorso era la comunicazione unica, quest'anno è il trasferimento quote, è destino che si debba trattare di argomenti caldi tra virgolette.

Devo dire che, in effetti, anche questa novità legislativa di cui mi occuperò in questa mia relazione, come spesso sta succedendo, ormai troppo frequentemente nella legislazione degli ultimi anni, è apparsa censurabile da tanti punti di vista. Intanto, dal punto di vista della tecnica legislativa utilizzata, proprio ora il vostro dibattito confermava che ci sono una serie di questioni di raccordo fra la nuova disciplina ed il sistema normativo che non sono state affrontate con l'attenzione dovuta.

C'è un problema di asistematicità di questa disciplina, di coordinamento fra questa disciplina e gli interessi che erano sottesi all'art. 2470 del Codice civile e che il professor Marasà ci ha brillantemente ricordato nella sua relazione precedente. In effetti, se è vero che l'art. 2470 era stato modificato con la Legge Mancino anche e soprattutto allo scopo di perseguire interessi di carattere pubblicistico, interessi di ordine pubblico, agevolare le indagini di polizia ecc., ecc., e se è vero che l'art. 2470 aveva imposto certe forme solenni, magari non l'atto pubblico ma quanto meno la scrittura privata autenticata sul presupposto che queste forme fossero necessarie a soddisfare certi interessi, ci si chiede spontaneamente come sia possibile poi che un professionista con un profilo differente rispetto a quello del notaio e che soprattutto non è pubblico ufficiale e non ha istituzionalmente la cura di certi interessi e di certe tutele, possa assicurare le medesime cautele



che nel sistema erano prima affidate alla mediazione notarile.

È vero anche quindi che questa disciplina appare inquinata tra virgolette da interessi di categoria, lo dico senza voler fare valutazioni di carattere politico, però oggettivamente anche il dibattito che si sta sviluppando a livello d'interpretazione della norma è un dibattito che sorge il dubbio possa essere condizionato da interessi di carattere corporativo. In effetti ricorda anche molto quello che è successo all'indomani dell'omologazione, dove c'erano anche tentativi d'interpretazioni restrittive che tendevano ad arginare l'allargamento delle funzioni notarili rispetto a quelle giudiziarie, quindi un po' come giudici contro notai all'indomani dell'omologazione, oggi si assiste ad un nuovo scontro che è notai contro commercialisti. Oggi stesso vorrei aggiungere anche uno scontro avvocati contro commercialisti perché non capisco perché gli avvocati non debbano poter fare la stessa trasmissione, lo stesso deposito che è affidato ai commercialisti da questa disciplina. Sono tanti scontri di carattere corporativo.

Fatta questa premessa nella quale credo che trapelasse una valutazione anche di carattere critico nei confronti della nuova disciplina, tuttavia ritengo che compito dell'interprete sia quello di farsi una ragione del fatto che la norma c'è e darne un'interpretazione più possibile aderente al suo tenore letterale, al suo sistema, alla sua ratio ecc., quindi io cercherò in questo modo di non farmi condizionare dalle valutazioni critiche che ho espresso, ma piuttosto di dare una lettura che ritengo in coscienza sia quella più coerente, più consequenziale rispetto al testo della legge.

Per fare questo credo che possa essere utile partire da alcune considerazioni preliminari, diciamo di carattere metodologico, elaborare due principi che possano poi guidare l'interprete nella lettura della norma.

I due principi, o criteri ermeneutici, che vorrei precisare in partenza sono questi: uno, la nuova disposizione, l'art. 36 comma 1 bis, a mio parere non è una norma eccezionale, ma è una norma di diritto comune. Secondo passaggio che vorrei ovviamente dimostrare, la ratio nell'art. 36 comma 1 bis è una ratio di semplificazione.

Parto dalla prima affermazione, la norma è di diritto comune e non è una norma eccezionale. Su questo com'è noto si sta dibattendo e uno degli aspetti principali che vengono presi in considerazione nell'ambito del dibattito è la collocazione della norma, la sua



sedes materie: dov'è posta, dov'è sistemata questa disposizione? Devo dire che la scelta fatta dal legislatore circa la sedes materie è effettivamente criticabile da tanti punti di vista, io intanto non capisco perché il comma 1 bis sta all'interno dell'art. 36 che si occupa di class action: si poteva fare un articolo 36 bis e separare class action e trasferimento quote dall'altra, ma questo è un profilo puramente estetico, ma soprattutto non capisco perché il legislatore non abbia fatto una scelta diversa, invece d'inserire un comma 1 bis nell'art. 36, non abbia scelto d'inserire un comma 2 bis nell'art. 2470 del Codice civile, cosa che pure era possibile fare. Sarebbe stato assolutamente possibile dire nell'art. 36 comma 1 bis che l'art. 2470 è modificato con l'introduzione di un comma 2 bis del seguente tenore: il tenore del 2 bis del 2470 poteva tranquillamente essere lo stesso dell'attuale 36 1 bis, però avremmo avuto il vantaggio di avere intanto una disciplina collocata in un'unica sedes materie di più facile consultazione e poi si sarebbe evitato il rischio di aprire il dibattito se la norma è eccezionale, è regolare, è normale, è generale ecc., ecc.

Che cos'è successo infatti? Che avendo collocato la disposizione al di fuori del Codice Civile, non avendo fatto la scelta di metterci un comma 2 bis del 2470 ma averla tenuta fuori dal Codice Civile, ha aperto la strada ad una lettura di questa norma come norma eccezionale. Siccome è fuori dal Codice e siccome la disciplina del Codice è quella di diritto comune che eravamo abituati a conoscere, evidentemente questa nuova disposizione fa eccezione alla disciplina del Codice Civile.

A rincarare questa impressione si aggiunge che il 36 comma 1 bis non ha modificato il 1° comma del 2470 che rimane invariato, che continua a dire che il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma, quindi nel comma 2 che continua a parlare di scrittura privata autenticata per esempio, allora fondamentalmente è venuto fuori questi tipo di lettura: se la norma è stata posta fuori dal Codice Civile e quindi è una norma eccezionale, per di più non ha modificato il 1° comma del 2470 e continua a rinviare al secondo comma del 2470 ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel libro soci e quindi dell'efficacia nei confronti della società, se ne deve concludere che il 36 comma 1 bis introduce piccole deroghe limitatamente alla firma, la firma può essere digitale invece che scritta, in altri termini il documento può essere informatico invece che cartaceo, ma non tocca il resto del 2470 che continua a richiedere la sottoscrizione autenticata.



Le conseguenze di questo tipo d'impostazione sono in realtà più ampie, sarebbero:

- 1) il 36.1 bis e il 2470 non sono frammenti di un'unica disciplina, ma sono corpi normativi completamente separati;
- 2) non si può applicare il 36.1 bis per analogia perché è una norma eccezionale e quindi l'art. 14 delle Preleggi lo vieta;
- 3) rimane fermo il 2° comma del 2470 in tutte le parti che non siano espressamente regolate dal 36 comma 1 bis, in particolare la necessità dell'autenticazione notarile della firma ancorché digitale.

Ora io credo invece che il 36.1 bis sia una norma di diritto comune, non una norma eccezionale. Argomento questa mia impressione partendo dal presupposto che, secondo la più autorevole dottrina in argomento, il carattere eccezionale di una norma, così anche il carattere speciale di una norma, è conseguente ad un giudizio di comparazione fra una norma eccezionale o speciale e una norma regolare o generale. La stessa dottrina aggiunge anche che è del tutto irrilevante nella qualificazione di una norma come eccezionale o come generale il fatto che la norma sia collocata all'interno del Codice civile o fuori dal Codice civile. In altri termini il cosiddetto criterio della sede, cioè la collocazione della norma, è irrilevante ai fini della qualificazione della norma stessa.

La sede è irrilevante, quindi il fatto che sia fuori dal Codice civile non è dirimente, il giudizio di comparazione che porta a qualificare una norma come speciale o eccezionale da una parte e come regolare o generale dall'altra, è a sua volta fondato su questa considerazione che traggo sempre dalla migliore dottrina in argomento: la norma speciale o quella eccezionale disciplinano la stessa fattispecie della norma generale o regolare con una nota ulteriore, la fattispecie delle due disposizioni a confronto è identica in tutto e per tutto tranne che per la presenza di una nota aggiuntiva, una nota ulteriore che è quella che determina poi l'applicazione della disciplina speciale o eccezionale. In presenza della stessa fattispecie più che questa nota ulteriore, la norma eccezionale ti dice: l'effetto è diverso da quello della norma di diritto comune perché questa nota ulteriore giustifica questo effetto diverso.

Nel caso di specie, nel caso dell'art. 36 comma 1 bis la fattispecie disciplinata a mio parere non presenta una nota ulteriore rispetto a quella disciplinata dal 2470, ma al contrario è perfettamente identica, infatti se andiamo a vedere la fattispecie è l'atto di trasferimento di quote di srl. Faccio un esempio banale anche un po' stupido:



non dice atto di trasferimento di quote di srl con un capitale non superiore a, oppure con un oggetto sociale di questo tipo, oppure in cui la compagine sociale sia composta da non più di due soci, o in cui i soci siano tutti appartenenti alla stessa famiglia, o altre cose del genere. Se così fosse avremmo avuto atto di trasferimento di quote, fattispecie generale, più nota ulteriore, un capitale non superiore a, una compagine di un certo tipo ecc., uguale disciplina diversa. Invece qui abbiamo che l'atto di trasferimento di quote è la fattispecie del 2470 ed è la fattispecie dell'art. 36 comma 1 bis, non c'è nessuna nota ulteriore.

Mi si potrebbe obiettare che la nota ulteriore c'è ed è il carattere informatico del documento e la presenza della firma digitale. Così facendo, così ragionando avremmo che il 36.1 bis è una norma eccezionale perché mi disciplina la fattispecie generale atto di trasferimento di quote in presenza della nota ulteriore rappresentata dal documento informatico e/o dalla firma digitale, ma in realtà a ben vedere non è neanche questo perché se guardiamo com'è formulato già dal punto di vista letterale l'art. 36 comma 1 bis, ci accorgiamo che non dice che se il trasferimento di quote è fatto con documento informatico a firma digitale allora il deposito lo fa il commercialista. Se avesse detto così avremmo che l'atto di trasferimento di quote fatto con documento informatico era la fattispecie e la disciplina era il deposito presso il Registro Imprese da parte del commercialista. Invece ci dice che l'atto di trasferimento di quote di srl può essere fatto con firma digitale, quindi la firma digitale non è oggetto di fattispecie, non fa parte della descrizione della fattispecie, ma forma direttamente l'oggetto della disciplina. Quello è un precetto, non è la descrizione del caso a cui si applica il precetto successivo, ma è già oggetto di un precetto.

Direi che da questo punto di vista, ricapitolando, il fatto che la norma sia fuori dal Codice civile è irrilevante, il giudizio di comparazione col 2470 porta ad affermare che la fattispecie è comune in entrambe le norme, la conseguenza è che il 36 comma 1 bis e il 2470 sono frammenti di un'unica ormai unitaria disciplina. Come ha già efficacemente illustrato il professor Marasà, il 2470 è come se fosse tacitamente modificato, nel senso che la disciplina complessiva del trasferimento delle quote oggi è nel 2470 più nel 36 comma 1 bis, che si integrano reciprocamente nel dettare un'unica normativa.

Il 2470 è sostanzialmente e tacitamente modificato con



l'introduzione di questo nuovo frammento di disciplina, che quindi non rappresenta una norma eccezionale ma una norma di carattere generale, come tale suscettibile anche di applicazione analogica (non si applica l'art. 14 delle Preleggi) e come tale non sottoposto per necessità all'integrazione col 2° comma del 2470 ma dotato di una propria autonomia precettiva che non richiede necessariamente questo tipo d'integrazione.

Seconda considerazione preliminare di carattere metodologico è la ratio. È stato detto che la ratio dell'art. 36 comma 1 bis andrebbe ricercata ed esaurita nel fatto che si vuole aprire una zona di concorrenza fra notai e commercialisti, quindi la sua filosofia ispiratrice, la sua scelta di politica legislativa sarebbe interamente circoscritta al concetto di aprire una sfera di concorrenza, che secondo quest'ipotesi di lettura sarebbe limitata alla trasmissione dell'atto al Registro delle Imprese. Cioè oggi il notaio non avrebbe più l'esclusiva, il monopolio del deposito presso il Registro delle Imprese ma questa attività, questa funzione potrebbe essere svolta anche da parte di un dottore commercialista aprendosi una concorrenza fra due categorie professionali, ferma restando però la necessità che la firma digitale sia comunque autenticata da un notaio.

A sostegno di questa lettura viene anche citato un profilo letterale e cioè il fatto che la norma dica che l'atto di trasferimento di quote può essere sottoscritto con firma digitale. Quel può messo a confronto con l'art. 2470, dove invece si usa l'espressione deve, è inteso come espressione di una sorta di deroga, come dire: il legislatore ha detto può per dire, fermo restando che hai l'obbligo di seguire certe forme e certe procedure nel momento in cui fai un atto di trasferimento di quote di srl, in deroga a quello previsto dal 2470 in generale, è possibile una seconda alternativa, ma possibile come derogatoria, quindi come eccezionale e quindi da sottoporre a un'interpretazione restrittiva. Ripeto, la ratio sarebbe tutta ed esclusivamente nell'apertura di una zona di concorrenza tra notai e commercialisti.

Ora, se andiamo invece a cercare alcuni spunti dal punto di vista letterale in questa disciplina, noi troviamo che il 36 comma 1 bis, ma l'intero articolo 36 ovviamente, è inserito in un Decreto Legge il cui titolo è molto ampio perché dice: disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Poi ad imbuto abbiamo il titolo II di questa legge che



Q14

discrimina e dice: il titolo II è sviluppo economico, semplificazione e competitività. Quindi alcune cose vanno via e restano queste: il capo 7° dov'è inserito l'art. 36 è solo semplificazioni, quindi che piaccia o meno non è una valutazione di politica legislativa o di difesa della scelta fatta dal legislatore. Io dico, dal punto di vista dell'osservazione neutrale ed esterna, che la ratio che il legislatore ha inteso attribuire all'art. 36 comma 1 bis è una ratio di semplificazione.

Se questo è vero evidentemente l'interprete deve trarne necessariamente lo stimolo per prediligere, nel dubbio, ipotesi di lettura che assecondino la funzione di semplificazione piuttosto che codici di lettura che non l'assecondino o che peggio ancora magari complichino il quadro.

Fatte queste due premesse di carattere metodologico e concentrando l'attenzione su alcune fra le tante questioni applicative che la norma solleva, quindi veramente solo alcune, quelle di maggiore impatto sistematico, ovviamente poi tante altre magari anche con maggiore importanza applicativa per quanto riguarda il conservatore del Registro delle Imprese non le tratterò in questa sede, ci saranno altre sedi in cui si potranno approfondire ecc., ma in questo momento per limitarmi ad alcune questioni di maggiore impatto vorrei affrontare i seguenti dubbi interpretativi.

1) Si applica l'art. 36 comma 1 bis anche agli atti di costituzione di usufrutto e di pegno o si applica esclusivamente al trasferimento della piena proprietà?

La mia impressione è che si applichi e le argomentazioni che mi spingono a credere che possa applicarsi anche alla costituzione di usufrutto e pegno sono le seguenti:

- si potrebbe dire: un'interpretazione così ampia non trova corrispondenza nel tenore letterale del 36 comma 1 bis che parla di atto di trasferimento di quote e quindi facendo riferimento all'atto di trasferimento della piena proprietà. Se tu lo applichi anche alla costituzione di usufrutto e pegno violi, tradisci quello che è un principio cardine del sistema pubblicitario che è il principio di tipicità, che come sappiamo è già stato ricordato anche dal professor Marasà. Il principio di tipicità è quello su cui si regge l'intero impianto della pubblicità legale e che vuole che non si dia spazio ad ipotesi che non siano espressamente contemplate dalla legge, impone un'interpretazione strettamente letterale dei disposti



normativi. Se fosse questa l'obiezione sarebbe un'obiezione irrilevante ai fini della soluzione del caso che sto proponendo in questo momento, nel senso che il principio di tipicità potrebbe portarci a chiederci, come già il professor Marasà ha fatto dando già una sua risposta, se sia possibile o non sia possibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti costitutivi di usufrutto e pegno in generale, a prescindere che l'abbia fatto il notaio o lo abbia fatto il commercialista, in generale della fattispecie usufrutto e pegno.

Da questo punto di vista l'art. 2471 bis del Codice civile che parla dell'usufrutto e del pegno, in effetti non dice mai espressamente che l'usufrutto ed il pegno debbano essere oggetto d'iscrizione al Registro delle Imprese, però è anche vero che nell'ambito del 2471 bis si fa salvo quanto previsto nel 3° comma dell'art. che precede. L'articolo che precede, il 2471 che regola tutt'altra questione, se non sbaglio è quello dell'espropriazione delle quote: al terzo comma dice qualcosa che non ha niente che possa avere una logica conseguenza con il rinvio effettuato dal 2471 bis.

È del tutto evidente, a mio parere, che il rinvio al terzo comma dell'art. che precede voleva essere un rinvio al 3° comma dell'art. 2470, siccome inizialmente durante i lavori preparatori il 2471 bis e il 71 stavano insieme, poi sono stati separati, e per un refuso il rinvio al 3° comma dell'articolo precedente non è stato corretto ma chiaramente era riferito al 2470 ed il 3° comma del 2470 è quello che regola il conflitto tra più aventi causa di una stessa quota, come dire il 2471 bis mi sta dicendo, a prescindere da tutto il conflitto e la regola di soluzione del conflitto che il professor Marasà ci ha ricordato nella sua relazione precedente, vale non solo fra gli aventi causa della piena proprietà, ma può applicarsi, ovviamente mutatis mutandis, anche nei confronti dei conflitti fra piena proprietà e i diritti reali parziali di godimento o di garanzia. Quindi diciamo che abbiamo già risolto come sistema camerale il problema se si debba o non si debba procedere all'iscrizione dell'usufrutto e del pegno di quote di srl e lo abbiamo tendenzialmente risolto, mi pare di poter dire, in senso affermativo.

Non è questo il problema, una volta che lo abbiamo risolto in senso affermativo non è più il principio di tipicità che ci può dire che non si applica il 36 comma 1 bis perché non c'entra niente col discorso del principio di tipicità. Il principio di tipicità è una certa fattispecie, può essere iscritta o non può essere iscritta? Qui invece ci stiamo chiedendo se possa essere iscritta solo nelle forme più solenni del



Q14

2470 2° comma o se possa essere iscritta nelle forme, fra virgolette, informatiche e meno solenni dell'art. 36 comma 1 bis.

Il problema al limite è un altro: il problema è se si possa applicare il 36.1 bis al di là della sua espressione letterale facendo ricorso ad un'interpretazione di tipo analogico, quindi per analogia non solo agli atti di trasferimento della piena proprietà, ma anche agli atti di costituzione di diritti reali parziali, di godimento o di garanzia e qui evidentemente ho già dato una risposta. Ho già ricordato che c'è chi sostiene che il 36.1 bis sia una norma eccezionale e che quindi non sia suscettibile di applicazione analogica. Evidentemente non si può applicare alla costituzione di usufrutto e di pegno, invece a mio parere la norma è di diritto comune per quanto ho argomentato in precedenza e se così è, se siete d'accordo con questo tipo di lettura, la logica conseguenza non può che essere l'estensione anche all'usufrutto e al pegno.

Un'altra possibile argomentazione sarebbe, ammesso anche che la norma non sia eccezionale, potremmo ragionare, non ricorre la eadem ratio, non c'è quella stessa ratio che giustifica l'estensione del precetto all'usufrutto e al pegno. Ho sentito qualcuno per esempio che sostiene che quando si fa un atto di costituzione di pegno la delicatezza delle clausole delle pattuizioni che vanno inserite in questo tipo di negozio è maggiore rispetto a quella che si richiede quando si fa un semplice atto di trasferimento della proprietà e quindi richiede per necessità l'intervento più qualificato professionale del notaio nell'assistenza delle parti. Io posso anche tendenzialmente capire questo tipo di osservazione, però resta il fatto che il trasferimento della piena proprietà a mio parere è una fattispecie più ampia rispetto all'atto di trasferimento di un diritto reale parziale e quindi per quanto sia vero che spesso l'atto di costituzione di pegno presenti profili di maggiore delicatezza, non posso però negare che se il legislatore ha ammesso un trasferimento in forma meno solenne per la piena proprietà, a maggior ragione questa forma dovrebbe essere ammissibile anche nei confronti della costituzione di diritti reali minori, il legislatore non si è posto il problema dell'assistenza della parte, l'assistenza professionale della parte sarà la parte stessa a valutarla, se io ho bisogno di maggiore assistenza perché il mio atto è più delicato mi rivolgerò ad un professionista più qualificato, ma non è la legge ad impormi l'assistenza del professionista perché comunque il negozio è più delicato e quindi per legge, sarebbe un atteggiamento paternalistico che non è ella ratio dell'art. 36 comma 1 bis.



Conclusione, a mio parere, forse anche semplicemente attraverso un'interpretazione estensiva il legislatore minus dixit e no quam voluit, ha detto meno di quello che voleva, con l'interpretazione estensiva intendo il trasferimento come riferibile anche alla costituzione di diritti reali parziali e mi pare che possa in questo senso la lettura del professor Marasà precedentemente quando diceva il concetto di trasferimento può essere inteso in senso più o meno ampio estendendolo anche ad altre fattispecie, quindi potrebbe addirittura essere sufficiente una lettura di tipo estensivo, ma quand'anche fosse ritenuta necessaria un'interpretazione di tipo analogico, a mio parere le considerazioni svolte consentono di asserire che non c'è nessun impedimento all'analogia.

C'è dopo il tema centrale di tutta questa norma che se la firma digitale che l'art. 36 comma 1 bis consente di apporre all'atto di trasferimento delle quote debba essere autenticata dal notaio o non debba essere autenticata dal notaio. Io sosterrò la tesi che non debba essere autenticata dal notaio, le argomentazioni che sono spese, o sono spendibili nell'uno o nell'altro senso sono tantissime e proprio il fatto che ce ne siano tante nell'uno e nell'altro senso non può che essere un po' la conferma che il tema è oggettivamente complesso, non si può risolvere in una semplice battuta o dicendo ma l'espressione letterale dice firma digitale, quindi inevitabilmente è quella la soluzione, tuttavia comunque io ritengo che pesino di più le argomentazioni in favore della non autenticazione, della non necessità di autenticazione notarile.

Quali sono le argomentazioni a confronto? Ce ne sono di tutti i tipi, perché ce ne sono di tipo esegetico, quindi strettamente letterale, ce ne sono di sistema, sistematiche e ce ne sono legate alla ratio della norma, le cosiddette argomentazioni teleologiche.

Dal punto di vista esegetico mi pare che le due argomentazioni principali sostenute a favore della necessità di autenticazione notarile siano le seguenti:

- il 36.1 bis dice che l'atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale, quindi pone l'accento sulla firma più che sulla forma dell'atto. La forma dell'atto sarebbe ancora quella della scrittura privata autenticata, 2470 2° comma, semplicemente dal punto di vista forma è possibile che la firma sia digitale, dunque sarebbe una firma digitale, ma comunque autenticata ai sensi del 2470 2° comma;
- si dice la nostra disciplina, Codice dell'amministrazione



Q14

digitale, comunque la normativa in materia, distingue la firma digitale autenticata e la firma digitale non autenticata. Dice questa tesi se il legislatore del 36 comma 1 bis avesse voluto intendere la firma digitale non autenticata l'avrebbe detto espressamente.

A mio parere queste due argomentazioni sono facilmente ribaltabili, la seconda in maniera del tutto evidente, a mio parere è esattamente il contrario, se il legislatore avesse voluto che la firma digitale fosse autenticata lo avrebbe detto espressamente, è chiaro che la necessità di una previsione testuale si pone con maggior forza quanto più è solenne la forma richiesta. Se io dico firma digitale e non aggiungo alcuna attribuzione non posso che fare riferimento alla firma digitale semplice, altrimenti avrei detto firma digitale autenticata, quindi sul piano letterale io credo proprio che la norma sia decisamente nel senso della non necessità di una non autenticazione notarile.

Il fatto poi che ponga l'accento sulla firma invece che sulla forma mi sembra sinceramente un po' cavilloso nel senso che se andiamo a vedere il 2470 2° comma, anche il 2470 2° comma pone l'accento sulla firma più che sulla forma, nel senso che dice, se non ricordo male testualmente, "l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata dev'essere..." qui dice "l'atto di trasferimento può essere firmato digitalmente". In entrambi i casi sul piano letterale l'accento è sulla firma, dopodiché è una questione di sofismi o comunque magari anche di concettualogia identificare se quella firma esprima una forma dell'atto o se sia qualcosa di diverso, ma entrambe le norme fanno riferimento alla sottoscrizione, una dicendo sottoscrizione autenticata, l'altro dicendo firma digitale.

In altri termini credo che dal punto di vista letterale o la partita sia in pareggio o comunque sia in netto senso favorevole, ma nettamente in senso favorevole, alla non necessità di autenticazione notarile per la semplice banale ragione che se avesse voluto l'autenticazione notarile lo avrebbe detto espressamente.

Se dal punto di vista letterale la situazione è questa, forse è più complesso andare a vedere gli argomenti sistematici e quelli teleologici.

Dal punto di vista sistematico infatti le argomentazioni spese a



favore dell'autenticazione notarile sarebbero le seguenti, per lo meno quelle che sono riuscito a raccogliere:

- il 36.1 bis come sapete richiama espressamente la disciplina anche regolamentare concernente la sottoscrizione di documenti informatici, si dice è quella disciplina anche regolamentare distingue la firma digitale autenticata e quella non autenticata. A questa argomentazione replico immediatamente perché siccome la disciplina della firma digitale distingue la firma digitale autenticata da quella non autenticata, un generico rinvio all'applicazione della normativa anche regolamentare in tema di firma digitale non capisco come possa essere utilizzato come argomento a favore della necessità di autenticazione notarile e un generico rinvio a quella disciplina, tutta, che al proprio interno contiene una distinzione tra autenticata e non autenticata. Io credo che sia questione di interpretazione della norma di rinvio, non di quella cui si rinvia, capire se in questo caso sia necessaria l'autenticazione o non sia necessaria l'autenticazione.

Ancora poi sempre sul piano sistematico ci si appella alla natura derogatoria dell'art. 36 comma 1 bis, natura eccezionale, quindi di stretta interpretazione, ma questo ho già replicato elaborando il criterio metodologico che a mio parere spinge a dire che è una norma di diritto comune e non una norma eccezionale, e poi si spendono altri due argomenti, uno è che se non si chiede l'autenticazione notarile si arriva al paradosso che il conservatore del Registro delle Imprese sarebbe chiamato a svolgere controlli onerosissimi sull'atto di trasferimento, sulla sua validità, sulla capacità delle parti, sull'esistenza o meno di limiti al trasferimento ecc., ecc., quindi sbandierando questa paradossale conseguenza si dice per evitare, per scongiurare questa conseguenza assurda non ti rimane altro che un'interpretazione che imponga l'autenticazione notarile.

Io personalmente non capisco la conseguenza, la correlazione fra premessa e conseguenza, non capisco se non dovesse esserci l'autenticazione notarile ne deriverebbe automaticamente un'espansione a dismisura dei poteri di controllo e dei doveri di controllo del conservatore. In effetti l'unica differenza sarebbe questa, che se ci fosse il notaio, come c'è negli atti cartacei, come potrebbe esserci in un documento sottoscritto digitalmente, le parti sono ovviamente libere di farselo autenticare da un notaio, in questo caso il controllo dell'ufficio del Registro delle Imprese sicuramente retrocede alla pura regolarità formale della



documentazione secondo l'art. 31 comma 2 ter della 340 che scende alla regolarità, ma se non ci fosse il notaio, se come sto cercando di sostenere non 'è bisogno dell'autenticazione notarile, quindi l'atto mi arriva senza la mediazione del notaio, non si applica la limitazione dei controlli del conservatore alla regolarità formale, ma l'espansione che ne discende è semplicemente che si va alla legalità formale dalla regolarità formale, cioè si va all'art. 11 6° comma del DPR 581 e non oltre.

Ora so bene, parlo in una sede in cui ci sono anche delle opinioni contrarie, lo so bene so anche chi le sostiene, ma quelle sono questioni che ci siamo sempre chiesti, abbiamo sempre dibattuto, su cui le opinioni sono ormai note e consolidate, non sono legate alla firma, quindi non è che solo perché manca il notaio in questo caso all'improvviso i poteri di controllo del conservatore. Da questo punto di vista non mi sembra che l'argomentazione sia vincente e resterebbe un'ultima argomentazione sistematica che è legata al fatto che si dice nel nostro sistema ogni ipotesi di pubblicità di tipo dichiarativo è sempre accompagnata da un controllo notarile preventivo di legalità sugli atti.

A mio parere questa osservazione mi sembra facilmente smentibile, non è vero che tutte le volte che sia richiesta un'iscrizione con effetto dichiarativo questa sia sempre e comunque accompagnata da un controllo preventivo di legalità da parte del notaio, il discorso sarebbe anche un po' più lungo da questo punto di vista, ma naturalmente dati i tempi a disposizione mi limito ad un'affermazione più trachante.

Rimarrebbero, e con questo poi concludo questo aspetto, gli argomenti teleologici e cioè si dice va bene tutto quello che ci ha detto, ma se non imponi l'autenticazione notarile alla fine vengono vanificate tutte quelle funzioni, cautele, tutele, interessi che ci ricordava prima il professor Marasà, sono comunque sottesi all'art. 2470, sono interessi di carattere privatistico da una parte, che sono quelli di rendere opponibile ai terzi l'acquisto con tutti gli effetti e limiti appena ricordati e quelli di carattere pubblicistico legati alla finalità di ordine pubblico sottese alla riforma che fu introdotta dalla Legge Mancino. Senza il notaio tutto questo si disperderebbe e quindi si vanificherebbe il sistema, si perderebbe la ratio del 2470 e dell'impianto normativo in tema di trasferimento quote.

Io su questo vorrei replicare in questo modo, abbiamo, tra l'altro



per mia fortuna, ascoltato la brillantissima relazione del professor Marasà in cui ci ha già ricordato che la forma dell'atto è una forma richiesta ai fini della pubblicità e non ai fini della validità dell'atto stesso, ci ha ricordato qual è la rilevanza dell'intervento del notaio nell'ambito della fattispecie trasferimento quote di srl, quella forma che alcuni definiscono ad regularitatem per distinguerla da quella ab sustantiam, quindi una forma richiesta per la regolarità del procedimento amministrativo d'iscrizione al Registro, in altri termini per l'attendibilità del risultato pubblicitario.

Sempre per mia fortuna abbiamo già ascoltato, che non è un'attendibilità sostanziale perché potrebbe succedere che quello che risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese poi non è in definitiva chi risulterà titolare effettivo e sostanziale della quota, è un'attendibilità formale. Quello che si vuole con l'intervento del notaio è garantire la paternità dell'atto, l'autenticità dell'atto, cioè la non falsificazione delle firme, la non falsificazione del contenuto dell'atto, che al Registro arrivi un atto di cui sia certa la paternità ed il contenuto, sia autentico il contenuto.

Da questo punto di vista devo dire per onestà anche intellettuale che in effetti è discusso, quello che ho affermato è un'opinione, nel senso che c'è una discussione in dottrina se l'intervento del notaio nell'ambito del 2470 sia un intervento con funzione certificativa, secondo l'opinione che ho appena espresso, o secondo un'altra opinione se non sia un intervento finalizzato a garantire un controllo di legalità sostanziale dell'atto, che c'è anche una tesi che dice invece che è finalizzato a garantire un controllo di legalità sostanziale dell'atto, però io mi chiedo...

(Intervento da fuori microfono)

...art. 28 della legge notarile, fondamentalmente darebbe fondamento normativo alla legalità sostanziale. La mia osservazione però è questa. quando fu introdotta la modificazione del 2470 il 28 della legge notarile ancora non era stato modificato con l'equiparazione dell'atto autentico all'atto pubblico, allora c'era solamente il controllo pieno sugli atti erogati, atti pubblici, e ancora non si parlava di atti autenticati nell'ambito del controllo di legalità sostanziale e quindi, siccome il 2470 fu modificato con la necessità dell'intervento del notaio in un'epoca in cui il 28 non prevedeva ancora il controllo di legalità sostanziale del notaio, ne devo argomentare che nella mente del legislatore della Mancino non c'era questo, c'era una funzione certificativa, ma non anche



Q14

una funzione di controllo di legalità nel 2470.

Ora non mi sfugge che già allora c'erano delle tesi che interpretavano l'art. 28 in modo estensivo e che già dicevano che nonostante l'espressione letterale fosse limitata agli atti pubblici lo stesso tipo di controllo dovesse predicarsi anche per gli atti puramente autenticati, non mi sfugge che c'era questo tipo d'interpretazione, ma era un'interpretazione, quindi mi chiedo perché il legislatore della Mancino che aveva di mira interessi così importanti come quelli di polizia ecc., non abbia avvertito l'esigenza di chiarire che il notaio li sarebbe stato chiamato a svolgere controlli di legalità e abbia semplicemente chiesto la mera autenticazione delle firme. Era sufficiente se l'intenzione fosse stata quella, o imporre l'atto pubblico invece che l'atto con sottoscrizione meramente autenticata, o dire espressamente che il notaio prima di procedere all'iscrizione avrebbe dovuto comunque verificare le condizioni, cosa che per esempio il Codice fa a più riprese tutte le volte in cui all'intervento del notaio associa un richiamo all'art. 2436 del Codice per intenderci, a controlli simili a quelli che un tempo svolgeva il tribunale dell'omologazione.

Tutto questo è completamente mancato, anche perché obiettivo della Mancino a mio parere non era garantire la legalità sostanziale dell'atto, intesa nel senso di validità dell'atto o cose del genere, ma era garantirne la trasparenza, quindi che comunque si avesse la possibilità per gli organi di polizia, per l'autorità pubblica ecc., ecc., di svolgere più agevolmente indagini circa la provenienza e la destinazione della ricchezza attraverso la semplice consultazione del Registro e ovviamente in quest'ambito si voleva garantire che gli atti che andavano a registro fossero comunque atti non falsificati, ma non necessariamente garantirne anche la validità dal punto di vista strettamente privatistico, tanto meno interessava alla Legge Mancino che il trasferimento fosse avvenuto in conformità o in difformità di clausole di prelazione o di gradimento o altre questioni che si pongono in ambito più strettamente privatistico, proprio su un altro livello.

La scelta del notaio poi consente oggettivamente, e qui tornerai alla valutazione critica dell'inizio della relazione, la scelta del notaio nel 2470 finiva per consentire anche il soddisfacimento di tutta una serie di ulteriori interessi, cautele e tutele ecc, che con questa riforma vengono un po' vanificate, questo non c'è dubbio, ma ripeto, se valutiamo la riforma dal punto di vista strettamente tecnico e letterale piuttosto che dal punto di vista della critica e



delle scelte di politica legislativa, sembra di poter dire dunque che dal punto di vista letterale, sistematico e teleologico gli argomenti che pesano nella direzione della non necessità dell'autenticazione notarile siano superiori rispetto a quelli che pesano invece nella direzione opposta.

A questo punto dato il tempo mi limito solamente ad accennare a quelli che erano gli altri temi che avrei con piacere affrontato con maggior dovizia ma che evidentemente non posso più prendere in considerazione e che erano questi.

La norma dice, l'atto di trasferimento può essere sottoscritto e poi dice ed è depositato, strano che non dica può essere sottoscritto ed essere depositato, ma probabilmente questa apparente singolarità si spiega agevolmente, vuole dire ed è depositato perché in questo senso introduce un regime di riserva e cioè l'unico soggetto che può effettuare il deposito in questo caso è un dottore commercialista. La scelta si giustifica, si giustifica intendo dire si spiega non necessariamente si giustifica, si spiega, anche perché non si spiega da tanti altri punti di vista ma si spiegherebbe perché nel momento in cui non c'è più la necessaria mediazione del notaio e quindi l'atto lo possono fare le parti tranquillamente da sole senza addirittura neanche l'assistenza del commercialista perché cheché se ne dica nella norma non c'è affatto scritto che le parti debbano essere assistite dal professionista nella redazione dell'atto. Il professionista può subentrare semplicemente in fase di deposito, in fase di trasmissione e quindi considerando tutto questo, considerando che l'atto potrebbe essere fatto spontaneamente dalle parti senza alcuna assistenza professionale evidentemente si è voluto dire che poi il deposito presso il Registro delle Imprese deve essere mediato da un soggetto che sia tra virgolette abilitato, come dice la legge stessa e quindi che sia un interfaccia professionale qualificata con cui la Camera di Commercio ha possibilità di interloquire più agevolmente e più frequentemente.

Per intenderci, volendo dare una spiegazione razionale, potrebbe essere. È vero che qui le parti hanno la firma digitale altrimenti non avrebbero potuto fare il contratto a quel modo e quindi teoricamente hanno anche tutti gli strumenti per depositare direttamente il contratto al Registro Imprese. Perché proprio qui ci vuole la mediazione? Di solito abbiamo dovuto inventare procure ecc. per superare il problema di chi non ha la firma digitale, questi ce l'hanno la firma digitale, perché non dovrebbero



Q14

depositare direttamente loro il contratto? Evidentemente la possibile spiegazione razionale, al di là dei profili che abbiamo già evidenziato all'inizio della relazione, una possibile spiegazione razionale è che si vuole un'interfaccia qualificata e quindi non chicchessia, non chiunque che potrebbe essere titolare di una quota di srl e non avere la preparazione professionale per interloquire con la Camera di Commercio, ma esclusivamente il professionista qualificato.

Ora ho già più volte espresso le valutazioni critiche, direi che dal punto di vista tecnico viene fuori questo quadro di conseguenze applicative, il deposito può essere chiesto dal professionista abilitato esclusivamente se si tratta di documento informatico con firma digitale, se si dovesse trattare di documento informatico con sottoscrizione autenticata da notaio non c'è alcun dubbio che quel regime di riserva cada perché vale la regola essa stessa generale per cui il notaio che ha autenticato le sottoscrizioni digitali o non digitali quelle che siano, può lui direttamente provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese, quindi quel ed è depositato esprime una riserva ma limitatamente al caso in cui non ci sia stata l'autenticazione notarile.

Semmai il problema è se di fronte ad un documento informatico, firmato digitalmente, autenticato dal notaio ci sia ancora spazio anche per una trasmissione da parte del commercialista, secondo l'interpretazione dei notai ci sarebbe spazio, anzi sarebbe proprio questa la ratio della norma, i commercialisti dovrebbe fare proprio questo. Diciamo che c'è sicuramente spazio per la legittimazione del commercialista ma tanto è un problema teorico perché se sono andato dal notaio a farmi autenticare la firma non vado poi dal commercialista a farmi trasmettere l'atto, però posso anche condividere dal punto di vista teorico.

Se fosse un documento informatico con firma digitale non autenticata non potrebbe anche l'interessato provvedere al deposito, ancorché munito di firma digitale, non potrebbe l'interessato avvalersi di un procuratore speciale perché appunto starebbe eludendo il regime di riserva e per quanto possa sembrare assurdo non potrebbe neanche dare procura speciale ad un notaio finché provveda questo ultimo perché la legittimazione del notaio è circoscritta al caso in cui lui stesso abbia erogato o autenticato l'atto.

L'ultima conseguenza applicativa è che a mio parere il



professionista abilitato non deve allegare alcuna procura speciale perché la sua abilitazione discende direttamente dalla legge ma dovrà semplicemente fare delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, salvo abbia la smart card quella direttamente identificativa del suo ruolo professionale e di atto notorio per quanto riguarda l'incarico ricevuto dalle parti per effettuare ovviamente queste trasmissioni.

Lo lancia solo come spunto e con questo concludo, ho ancora fortissimi dubbi e quindi ben venga che il tempo sia finito, sul problema della sanzione, del soggetto destinatario possibilità della sanzione, perché capisco benissimo le argomentazioni che sono molto forti e che forse sono tutt'ora nella mia testa al 51% a favore del fatto che l'unico soggetto sanzionabile sarebbe il commercialista, però lancia semplicemente uno spunto di riflessione per un approfondimento comune sul tema, cosa succederebbe se ad esempio l'incarico al professionista fosse dato dopo che sono scaduti già i 30 giorni. Mi potreste dire va bene ma il professionista o non accetta l'incarico a questo punto altrimenti va in sanzione o si fa dare i soldi della sanzione prima di accettare l'incarico ma sarebbe una soluzione puramente pragmatica.

Mi chiedo ancora di più, allora se il soggetto unico sanzionabile fosse il professionista potrebbe essere facilmente elusa la sanzione stessa e l'impianto normativo, semplicemente non dando incarico ad alcun professionista, quindi io mi tengo il mio contratto digitale, certo però non ottengo l'iscrizione al Registro Imprese e quindi la sanzione è nei fatti fondamentale. Su questo secondo me merita ancora un approfondimento il soggetto destinatario della possibile sanzione.

Mi fermerei qui, vi ringrazio ancora.

Abbiamo ascoltato il professor Donativi, io per non prendere tempo all'intervento del professor Limitone segnalo solo due piccole riflessioni a margine e a rafforzamento di alcuni suoi passaggi, in realtà nella Legge Mancino, la tutela dell'interesse pubblico alla conoscenza e trasparenza dei passaggi di proprietà delle quote non era dato tanto dalla firma autentica del notaio ma dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, cosa che viene confermata anche in questa norma. Lo strumento attraverso il

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Q14

quale si garantiva questa trasparenza e l'iscrizione era, sottrarre alle parti la discrezionalità della scelta di iscrivere o meno e incaricare il notaio obbligatoriamente per sua professione di iscrivere l'atto nel Registro delle Imprese. Su questo ultimo punto probabilmente questa norma non centra l'obiettivo di continuità con l'ordinamento precedente, perché è vero che il commercialista, il professionista contabile ha l'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese la cessione di quote, ma non ha l'obbligo di partecipare alla stesura del contratto e non ha l'obbligo di assistere alle firme. La conseguenza è che le parti possono tranquillamente continuare a passarsi le quote con contratti firmati digitalmente senza fare mai emergere questo nel Registro delle Imprese e questo è evidentemente una rottura dell'ordinamento voluto dalla Legge Mancino.

Una rottura probabilmente non voluta, il meccanismo in realtà si potrebbe inceppare quello della pubblicità e della trasparenza. Avrebbero solo la conseguenza che finché non si iscrivono al Registro delle Imprese non possono iscriversi nel libro soci ed è una cosa che se questi passaggi sono passaggi dovuti all'intervento dell'economia illegale non mi sembra che sia questo un problema per loro molto rilevante.

Due piccole comunicazioni di servizio prima di riprendere i lavori con l'intervento del nostro giudice. La chiusura dei lavori deve essere per le 13:15 mi dicono, è previsto un buffet nella zona Campiello vicino alla hall e alle 13 e 50 partirà la prima navetta per chi va a visitare il Palazzo Ducale.

Fatto questo importante annuncio. Dottor Limitone prego.

Giuseppe Limitone

*Giudice presso Ufficio
del Registro delle
Imprese di Vicenza*

Sì, grazie. Io ormai con voi mi sento a casa, mi sento in ottima compagnia, sono diversi anni che ci conosciamo, ho già partecipato anche ad altri incontri ed è un piacere sempre rivedervi e questa volta ho avuto anche il piacere di sentire dal vivo i professori Marasà e Donativi che finora per me erano soltanto delle figure quasi mitologiche perché in Italia pochi hanno scritto molto e bene come voi nella materia. Il Registro delle Imprese è una materia di nicchia, pochissimi si avventurano, dei giudici poi ancora di meno, allora è facile che frequentandosi in pochi ci si conosca poi meglio. Oggi ho avuto anche l'occasione di sentirvi dal vivo e vi ringrazio perché ho preso spunto per ampliare le mie conoscenze.



Non voglio essere tedioso come relazione strutturata, semplicemente in questa mezz'oretta che mi è stata data cercherò di sottoporre a voi punti problematici, alcuni pacifici, alcuni un po' meno, soprattutto quello dell'autentica di firma e poi lasceremo il dibattito, l'emersione anche con casi pratici delle questioni più importanti.

Inizierei con le osservazioni molto puntuali del dottor Conte. Molto puntuali e nella sua esigenza esplicativa di chiarimento, lui ha già detto forse la cosa che costituisce e che deve costituire il punto di partenza problematico ed esegetico secondo me, di tutte le questioni che si stanno creando su questa norma. Questa norma è una norma, vorrei dire l'incompiuta, possiamo dire con linguaggio da pasticciere, la ciambella senza buco, perché si è voluto fare la ciambella ma non si è riusciti a fare in tempo il buco. Il dottor Conte ha parlato di emendamento notturno, è ormai un'abitudine brutta, pessima del nostro legislatore di lavorare in maniera non condivisa, anonima, forse notte tempo e in condizioni pretese o presunte di emergenza. Non si sanno mai queste norme dove escono.

Per esempio la legge fallimentare riformata a partire dal 2006 non si sa chi l'ha scritta se non gli addetti ai lavori, c'era stata una Commissione di 44 membri che ha lavorato per 3 anni, costi per le persone, costi per le famiglie, costi per la Pubblica Amministrazione, quei lavori la Commissione Trevisanato non li ha mai editati, sono in un cassetto da qualche parte, mentre la riforma è stata scritta da persone di cui non si sa quasi nulla, se non gli addetti ai lavori, ed è quella che è norma vigente. Questo è un modo di legiferare che purtroppo non giova all'interprete e non giova nemmeno all'utente.

Fatta questa premessa molto introduttiva partiamo dall'esame della natura della firma digitale, la sua validità e la sua efficacia, perché se noi esaminiamo piano piano le premesse tecniche della fattispecie, qualche risposta ai problemi che sono stati posti può venire da sé. Per esempio il problema dell'efficacia della firma digitale, il problema non si pone tra le parti perché per le parti è sufficiente il consenso, quindi dobbiamo distinguere l'efficacia per le parti, l'efficacia per i terzi, l'efficacia per le società e i soci, sono tre piani diversi, le norme regolano diversamente questi tre piani. Per le parti l'effetto è dato dal consenso, liberamente manifestato ma il problema trattandosi di materia di rilievo para pubblicistico perché comunque non è interesse solo mio di sapere chi è il



Q14

titolare della quota se l'ho venduta o se l'ho comprata, ma sarà mio interesse anche farlo sapere agli altri. Così come è interesse degli altri sapere di chi è quella quota, per i pignoramenti per esempio o per trattare con una certa società, sapere chi sono i soci. C'è anche il problema dell'efficacia per i terzi che è risolto come al solito lo sappiamo è il nostro campo, la nostra palestra di ardimento il Registro delle Imprese, questo specchio, questo prisma a due facce, in cui vanno iscritti tutti i fatti che riguardano l'impresa da un lato, ma anche tutti i fatti che l'impresa non ha interesse a far conoscere perché è di interesse anche dall'altro lato di sapere cosa succede nell'impresa, quindi su questo prisma, da un lato l'imprenditore ha interesse a far conoscere ma anche i terzi hanno interesse a conoscere, quindi dobbiamo iscrivere non soltanto i fatti che l'imprenditore vuole far sapere ma anche quelli teoricamente che non vuole far sapere perché sono i terzi che vogliono sapere. Il Registro delle Imprese allora è il luogo in cui si risolve questo incrocio di interessi e naturalmente, richiamo sempre l'attenzione, abbiamo parlato anche a Roma quando c'è stato l'anniversario c'era Pierluigi Sodini ricordiamo che il Registro Imprese in Italia ancora non è un secchiaio dove si butta dentro tutto e tutto quello che si vuole, ma è sempre un luogo in cui si buttano dentro fatti possibilmente veri.

Il problema allora va ricondotto sempre alle solite piccole questioni, come facciamo a sapere se un fatto è vero? Chi fa il controllo? Chi se ne assume le responsabilità? Gira e gira noi dovremmo sempre andare a fare i conti con queste piccole questioni che sono i controlli, la verità dei dati forniti, le responsabilità e la possibilità che determinati controlli si facciano o non si facciano a seconda del tipo di procedura scelta.

Riportato il discorso ai parametri, ai binari di fondo, torniamo a dire che per l'efficacia rivolta ai terzi il Registro è il momento cruciale, cioè l'iscrizione, il quale fornisce una pubblicità di natura dichiarativa, quindi serve per l'opponibilità ai terzi, non per la validità inter partes e nel Registro noi risolviamo le questioni di opponibilità, appunto come si è visto l'art. 2470 attribuisce la preferenza al primo trascrivente in buona fede, sia esso il primo, il secondo, il terzo ma il primo in buona fede, poi attiene alla patologia che l'eventuale iscrizione non rappresenti l'effettività della titolarità perché chi è iscritto non era in buona fede.

Infine per i soci. Per i soci lo stesso art. 2470 ci dice che va presentato agli amministratori un documento già iscritto nel



Registro delle Imprese, un atto già iscritto e quindi sarà opponibile ai soci della società solo dopo l'iscrizione nel libro dei soci previa esibizione del titolo e previa documentazione dell'avvenuta iscrizione, quindi è sempre il Registro delle Imprese che ci dà il momento cruciale di operatività del trasferimento per i terzi, in seconda battuta anche per quei particolari terzi che sono i soci.

Quali le finalità di questa riforma? Sono state ben evidenziate, intanto la finalità di semplificazione nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Evidentemente si è voluto dire, non è sempre necessario andare dal notaio per fare tutto. Contenimento poi degli oneri, si vede sul presupposto che io non conosco che la tariffa dei notai per la trasmissione dell'atto sia superiore a quella dei commercialisti o che comunque se il commercialista si occupa anche della redazione dell'atto poi costa meno anche poi il fatto solo di trasmetterlo e poi quello della fidejussione, cioè di attraverso la firma digitale continuare a garantire un certo livello di attendibilità del Pubblico Registro.

Secondo problema, quindi primo la firma, l'efficacia della firma, adesso vediamo la marcatura temporale, i problemi che sono stati ben evidenziati circa la data. Alcuni di questi problemi possono essere risolti facendo riferimento agli effetti. Se noi badiamo agli effetti per le parti, si diceva da una collega 8 ottobre per le parti è l'8 ottobre, se tute e due si sono trovate l'8 ottobre sappiamo però che la firma può essere apposta in momenti diversi e comunque sappiamo che un contratto non è perfetto se non ci sono tutte le firme, quindi per le parti conta il momento in cui è apposta l'ultima firma tra di loro e quella è la loro data. Per i terzi invece la data certa è quella terziorizzata dal sistema di marcatura temporale che poi viene riportata nel Registro Imprese, ma allora io mi chiedo ma lo chiedo a voi perché non so, abbiamo 8 ottobre data dell'atto, poi ci sarà una data validata che è nel caso 13, il commercialista o l'intermediario ha detto 13, qual è la data inserita nel certificato? 13. Qual è la data dell'iscrizione nel Registro Imprese? Entro 5 giorni. Siamo sempre lì. Chi legge 8 sull'atto deve sapere che quella non è la data per lui perché lui è un terzo, si va a vedere il certificato e trova 13. Per lui terzo è 13.

Deve sapere comunque che deve farsi la visura.

Il terzo, cioè il sistema del Registro Imprese si impone oggettivamente, non è che il terzo può decidere lui se deve fare o no la visura, deve sapere che se vuole avere una data



efficace per sé deve fare la visura e non può limitarsi. Così come per esempio, io faccio anche il giudice delegato e riporto, sono principi che sono trasmissibili, la data di fallimento per il diritto fallimentare è quella che oggettivamente risulta dal deposito della sentenza in cancelleria, anche se i terzi non lo sanno. I terzi devono adeguarsi al sistema pubblicitario, non possono dire ma io non sapevo o ma io non ho rifatto la visura.

Marcatura temporale concludendo è quella che viene apposta a seguito dell'ultima delle firme sul formato PDF leggo, sulle vostre istruzioni del Triveneto che il file si trasforma P7M quando iniziano le firme digitali e poi diventa M7M con la data. Da quel momento risulta e qui tutti i problemi successivi dovrebbero essere assorbiti, non si può più modificare. C'è una certezza sia pure relativa di data, l'unico problema potrebbe nascere dal fatto che è l'intermediario che appone la marcatura temporale dopo aver verificato che tutte le firme digitali siano valide. Qui forse c'è uno iato, siccome l'intermediario può essere assente rispetto al momento dell'apposizione delle firme, qui ci può essere uno iato tra le firme digitali e la marcatura temporale, anche dal venerdì al lunedì che so io e comunque ripeto che per le parti la data è quella che loro conoscono, per i terzi è quella che risulta dal Registro delle Imprese che riporterà poi quella della marcatura temporale.

Naturalmente poi nessuno ha la pretesa oggi a Venezia al Molino Stucky di risolvere tutti i problemi, stiamo iniziando un working progress, anch'io dovrò poi interfacciarmi con il mio conservatore di Vicenza dove lavoro come giudice del Registro e piano piano elaborare istruzioni anche per gli altri e vedere cosa fare, ci sarà anche una comunicazione delle migliori soluzioni adottate in tutta Italia e cerchiamo di fare tutti bene.

Passiamo all'intermediario che è appunto figura importantissima in questa materia, è quello che appone la marcatura temporale ed è quello che fa alcuni controlli, quali controlli? Innanzitutto deve verificare che tutte le firme digitali siano state apposte e che siano valide quindi ci sono dei controlli che anche lui deve fare. Quale intermediario deve essere chiamato a fare questa operazione? Si è detto che per i notai la mancata previsione è ovvia perché già i notai sono titolari della procedura ordinaria e quindi si presume, questo è importante sottolinearlo per quello che poi si dirà dopo, si presume che anche il notaio possa attuare la procedura semplificata. È giusto? o è meno attrezzato del commercialista per le procedure semplificate? No, allora io



devo presumere che la procedura semplificata sia utilizzabile anche dal notaio...

Io butto questo seme. Il notaio può anche lui adottare la procedura semplificata o no? Va beh, vediamo dopo. Chi altri può essere intermediario? Sicuramente non gli avvocati, si è detto perché gli avvocati, scusate, scusate non intendevo provocare un dibattito tra di voi perché sempre il problema è la circolazione delle informazioni migliori, quindi se possiamo rinviare a dopo a me fa piacere perché vuol dire che sto dicendo delle cose interessanti ma io non riesco a finire e voi neanche a concludere qualcosa di utile.

Il professionista non può essere un avvocato perché non è stato previsto, probabilmente non è interessato e si è detto non ha dimestichezza con le procedure telematiche di interfaccia con il Registro Imprese, mentre i commercialisti sappiamo già che con il deposito dei bilanci si sono già fatti le ossa.

Per quanto riguarda poi un'ulteriore questione che è stata posta, all'interno dell'albo unico dei commercialisti si è detto, sono solo commercialisti e ragionieri o anche gli esperti contabili di cui all'albo unico, siccome il riferimento della legge all'albo dei dottori e commercialisti in particolare l'art. 78 comma 1 del Decreto Legislativo 139/2005 è limitato a dottori commercialisti e ragionieri oggi facenti parte dell'unico albo dei commercialisti, si deve ritenere che quando si parla di intermediario che deve fare la trasmissione nel Registro delle Imprese ci si riferisce esclusivamente al commercialista, dottore o ragioniere iscritto nella sezione A commercialisti nell'albo e non anche quelli della sezione B. Questo per quanto riguarda il soggetto, quindi abbiamo detto non gli avvocati, non gli esperti contabili, sì i commercialisti, sì i ragionieri, notaio punto di domanda. Mi sembra che se può fare la cosa più difficile può fare anche quella più semplificata.

Che ruolo ha l'intermediario? Terzo problema. Fa il postino com'è stato detto anche dal Presidente dell'ordine dei commercialisti in tempi non sospetti, di prima elaborazione della norma, fa solo il postino o fa anche da filtro? Filtro qualificato. I commercialisti dicono siamo un filtro qualificato, altrimenti sminuiscono la loro posizione, il loro ruolo, ma allora filtro qualificato a tutela del pubblico interesse significa fare dei controlli, quindi quali controlli? Innanzitutto si è detto, quello che le firme sono tutte fatte apposte, che sono validi i certificati digitali e poi apporre la marcatura temporale. Ci sono anche altri controlli, per esempio



Q14

dovrebbe verificare anche la eventuale preesistenza di diritti e parziari usufrutto o diritti di garanzia, appunto il pegno. Ancora, perché lo stesso ordine dei dottori commercialisti ha tenuto a precisare proprio in questa logica di rafforzamento della figura del professionista intermediario, ha tenuto a precisare quali sono i doveri di controllo e qui andiamo a sconfinare nella materia dei compiti del notaio perché il Consiglio nazionale con circolare emessa il 18 settembre alla pag. 4 dice che il commercialista è tenuto ad effettuare i seguenti controlli.

Attenzione che non è materia che non vi riguardi perché i controlli che non fa il commercialista o eventualmente il notaio, qualcuno potrebbe dire li dovete fare voi, non sarò io a dirvelo ma qualcuno potrebbe dirlo. Verifica dell'identità e della capacità di agire delle parti nonché dei poteri di rappresentanza, ecco questo potrebbe rientrare in quel dovere che ha il commercialista per gli atti superiori a 15 mila euro per la legge anticiclaggio di identificare gli operatori. Per gli atti sotto i 15 mila euro si dice, lo dice la dottrina, il dovere nasce da obbligo morale e deontologico.

Verifica poi della titolarità dei beni oggetto del trasferimento, qui già andiamo a chiedere qualcosa di più al commercialista, cioè che vada a verificare anche forse i trasferimenti anteriori, il libro dei soci e quindi un compito ben più gravoso di quello che è il semplice recapitare, il fare semplicemente il postino.

Infine, e qui secondo me si apre proprio la parte deflagrante di questa interpretazione che danno i dottori, dovrebbe controllare la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico, che è compito precipuo del notaio autenticante la firma ai sensi dell'art. 25 comma 2 codice di amministrazione digitale, che io vi leggo perché ce l'ho qua e dice che. il notaio che autentica la firma digitale verifica che la firma è stata posta in sua presenza dal titolare previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, quindi fa un controllo di merito. Controllo di merito che nessuna norma attribuisce all'intermediario ma che i dottori commercialisti attribuiscono all'intermediario per portarlo su e dire guardate che è come il notaio, non c'è differenza, deve fare gli stessi controlli, ma non deve autenticare la firma?

Chiudo subito perché non è l'argomento che immediatamente segue, sono delle piccole pulci che vi infilo nell'orecchio, voglio vedere qualcuno che si gratta.



I controlli invece del conservatore adesso ci interessano, perché il conservatore è abituato a fare controlli di mera legittimità formale, però se non si segue la tesi della possibilità di utilizzare questa norma anche per i pignoramenti e per gli usufrutti, costituzioni di usufrutto e di garanzia di impegno, qualche controllo di natura sostanziale lo deve fare anche il conservatore perché se io dico che non possono, come qualcuno ha detto non è che lo sto dicendo io, ma si è sostenuto che si può applicare questa procedura digitale solo ai trasferimenti di proprietà e non alla costituzione di garanzia o di diritti parziali. Se io faccio questa affermazione, evidentemente il conservatore deve rifiutare e voi non l'intermediario deve rifiutare le costituzioni di pegno e di usufrutto che vi arrivano con questa procedura. Ripeto stiamo sempre in un working progress, tenetelo sempre con il beneficio del dubbio, ma sicuramente non può accettare le donazioni, la costituzione di fondo patrimoniale e la divisione di comunione ereditaria, la successione ereditaria, la costituzione in trust che ne arriveranno a bizzeffe, specie quelle fatte a casa proprio con le firme digitali e quindi attenzione perché questo è un controllo sostanziale, non di mera regolarità formale della procedura ma sostanziale ed è un controllo vostro perché l'intermediario potrebbe benissimo sostenere che la cosa si può fare e quindi ve la manda.

Altri controlli che dovrete fare sono indicati per esempio dalla Camera di Commercio di Livorno e quindi verificare che sia stato regolarmente compilato il modello S6, che la domanda sia sottoscritta digitalmente, che il certificato di sottoscrizione del professionista che deve controllare lui la validità dei certificati delle parti ma voi dovete controllare la validità del suo certificato, sia in corso di validità, che l'atto sia stato registrato e siano stati assolti i diritti di segreteria e l'imposta di bollo. Sicuramente il conservatore, e qui siamo d'accordo, non deve controllare che sia state rispettate clausole di prelazione, di gradimento, di intrasferibilità, sarebbe una cosa folle che voi andaste a verificare il libro dei soci e le clausole statutarie ma sono gli amministratori che devono fare questa verifica, non è cosa per voi perché non attiene al riscontro formale e alla pubblicità.

Infine altri controlli indicati nelle istruzioni del Triveneto. La marcatura temporale, la registrazione della copia informatica, questo ripete più o meno le altre indicazioni sottolineando che nessun controllo va fatto circa il merito dell'atto, soprattutto attenzione la validità dell'atto che ancora una volta potrebbe essere rimessa ad accertamento giudiziale, ma voi dovete solo rappresentare un fatto, quale che esso sia, cioè fatto vero ma



Q14

che potrebbe essere poi oggetto di caducazione con le normali iniziative giudiziali.

Veniamo ai due problemi più grossi secondo me, che sono quello della forma dell'atto e la possibilità che circoli un doppio originale e l'autentica di firma. Da cosa nasce questo discorso della forma dell'atto? Unioncamere ci dice e mi sembra che sia ancora vero, dice la domanda deve essere accompagnata, la domanda che fanno a voi deve essere accompagnata dal deposito dell'atto di trasferimento firmato digitalmente dalle parti ed alla prova dell'avvenuta registrazione fiscale dell'atto medesimo, e poi dice l'agenzia delle entrate indicherà con proprie disposizioni le caratteristiche del documento che dia prova dell'avvenuta registrazione, il che vuol dire che manca il coordinamento, ha detto prima il dottor Conte, cioè l'Agenzia delle Entrate non ha ancora predisposto un ambiente informatico per ricevere questi atti e quindi vorrà ancora vedere la carta.

Il Consiglio nazionale ci manda ancora di più nel panico, perché dice, attenzione bene perché siamo, si scusi io, faccio riferimento ai dottori commercialisti non ancora ai notai. Ci dice giustamente non è ammesso il ricorso a procedure di digitalizzazione di secondo grado, cioè la scansione del documento cartaceo che diventa poi digitale, deve nascere digitale e se è vero quanto è stato qui detto e io condivido, nella logica di semplificazione e nella giusta valorizzazione della firma digitale, ma non nella sua superfetazione, nella semplice considerazione che è stato introdotto uno strumento nuovo che richiede poi una revisione dell'ordinamento, quanto meno per la sua piena funzionalità, bisogna dire che i documenti digitali devono essere digitali, non si può continuare a cadere nel discorso carta perché si vuole proprio eliminare la carta, quindi è giusto vietare la procedura di digitalizzazione di secondo grado, cioè la scansionatura di documento cartaceo che diventa digitale. Il documento digitale deve essere digitale e, attenzione, dovrebbe anche viaggiare come digitale, non è che l'Agenzia delle Entrate dice no, adesso tu me lo devi trasmettere in carta, io lo voglio vedere, no gli deve arrivare in un ambiente informatico. Adesso io auspico che per dare piena attuazione a questa norma l'Agenzia delle Entrate crei questo ambiente informatico, ma allora abbiamo due percettori di originali perché il Registro Imprese è percettore di originale che nasce come documento informatico e che deve viaggiare ed esistere e se è il caso estinguersi come documento informatico perché giustamente si dice non voglio vedere copie di secondo



grado, digitalizzate di secondo grado, ma anche l'Agenzia delle Entrate perché il Registro Imprese dice fammi vedere che hai pagato il Registro. Come te lo faccio vedere?

Che cosa ho portato a Registro? La copia scansionata che non si può portare o addirittura dice, sempre appunto creando questo panico il Consiglio nazionale dice, io adesso vi leggo. In sintesi, va allegato per il professionista, il professionista deve allegare alla domanda l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente, quindi l'originale, però è un clic, attenzione noi dobbiamo ragionare con i clic non con la penna, nessuno la fa più la penna, quindi io nel mio studio commercialista faccio un clic e sparo un atto al Registro Imprese, il Registro Imprese dice cos'è questa cosa? Hai pagato l'Agenzia delle Entrate e boh, allora no, il clic dove lo devo fare? Prima all'Agenzia delle Entrate, ma questa non ha l'ambiente informatico. Vado allora a piedi e questo è sbagliato perché altrimenti non c'è semplificazione, specie a Roma, sono 3 ore di macchina per andare in centro, allora è sbagliato, non devo andare all'Agenzia delle Entrate e fare la coda per fargli vedere un atto digitale, sarebbe da ebebi diremo qui in Veneto fare tutto questo e poi costringere la gente ad andare a piedi, eppure cosa dice il Consiglio nazionale, che bisogna fare per l'Agenzia delle Entrate una scansione della copia cartacea dell'atto di trasferimento rilasciata dall'agenzia delle entrate. Io vado all'Agenzia delle Entrate gli faccio vedere una copia, questo mi fa la scansione e io poi è questa che porto al Registro Imprese, ma è folle! È l'abolizione della norma perché se io devo documentare al Registro Imprese l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate non posso mandargli con il clic il digitale telematico devo prima fare il passaggio dall'Agenzia delle Entrate che però dice qua, fino a quando a pag. 8 non predisporrà un ambiente informatico, come si deve fare? Bisogna presentare all'ufficio la richiesta di registrazione, cioè bisogna andare con la pen-drive, con la chiavetta credo io, allegando su supporto informatico l'atto di trasferimento, quindi attenzione il commercialista..., ecco il modulo cartaceo, eccolo là, è ridicolo, è ridicolo, tanto vale una fotografia scansionata.

Dice che bisogna presentare la pennetta su supporto informatico con la richiesta di registrazione unitamente a una copia in formato cartaceo del medesimo atto. Cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Sto sempre leggendo, restituisce una copia in formato cartaceo, e qui è proprio il picco perché annota la data ed il numero di registrazione con la quietanza, tale copia cartacea deve essere




Q14

trasformata in documento informatico, è ridicolo perché io parto con il documento informatico, vado all'Agenzia delle Entrate con carta, lei mi dà la copia di carta, io la ritrasformo, quindi abbiamo 3 originali, una copia autentica non ho capito! Finalmente compare il programma Fedra Plus attraverso il quale inviare questa copia scansionata che lui stesso ha detto che non si può fare. Io veramente non so più cosa è vero, e comunque, e sul punto chiuderei per passare poi a quello più interessante dell'autentica di firma. Noi dobbiamo abbandonare se vogliamo operare in un contesto così moderno come quello che si sta creando sotto i nostri occhi, l'idea di penna, l'idea di carta, l'idea del fare la strada perché altrimenti non serve a niente l'informatica digitale. Se io continuo a richiedere modulistica, penne, carta e strada, allora è inutile fare le riforme. La riforma va nel senso invece di fare tutto con un clic, allora bisogna creare gli ambienti informatici e soprattutto, questa è la risposta, abituarsi all'idea di una pluralità di originali, non è possibile continuare a pretendere l'unico originale, perché la firma digitale consente pluralità di originali. Io mando lo stesso originale quante volte serve.

Adesso passiamo all'argomento più interessante negli ultimi 5 minuti se mi consentite, che riguarda l'autentica di firma. Si era detto che si è voluto fare la ciambella ma non si è fatto in tempo a fare il buco, perché sicuramente si voleva semplificare con questa norma, forse i più maligni non faccio i nomi ma insomma l'hanno scritto quindi si assumeranno la responsabilità, forse addirittura non solo si voleva semplificare ma si voleva proprio eliminare la verifica di legalità su atti, adesso non occorre scandalizzarsi, su atti per i quali forse non è così importante. Io non sono mai stato socio di srl però probabilmente trasferire una quota di srl. non è considerato dal legislatore una cosa così grave, anche se non è vero dice non importa andiamo avanti lo stesso, ma si è detto probabilmente quello che si voleva eliminare era proprio la verifica di legalità, la semplificazione non era soltanto nella procedura ma nella sostanza. Io in questo modo capirei anche perché non c'è necessità dei controlli.

Andiamo con ordine. Partiamo dal principio di autenticità, che è quello che ho detto all'inizio deve reggere la nostra attività. Noi siamo, mi perdonino i notai, dei notai anche noi, noi dobbiamo solo rappresentare fatti senza avere la pretesa in questo nostro piccolo sistema di pubblicità, che questi fatti siano validi, efficaci, moralmente giusti ecc., dobbiamo rappresentare dei fatti, però i fatti rappresentati devono essere veri, non ci interessa che siano



validi, efficaci e moralmente giusti ma veri sì, non possiamo rappresentare qualunque cosa. Il principio di autenticità dovrebbe reggere la nostra attività, la legge ci consegna gli strumenti, non solo a noi ma a tutti gli operatori, per arrivare ad una autenticità, ad una verità quanto più possibile aderente alla realtà. Direi a una verità vera, brutta espressione ma insomma c'è una verità formale che si avvicina sempre di più a quella sostanziale.

Per rappresentare i fatti veri quindi ci sono procedure che consentono di arrivare a questo. In particolare dobbiamo considerare un elemento della procedura che teoricamente può consentire abusi. L'elemento è questo, proprio quello che abbiamo già visto, che la firma digitale può essere apposta in momenti distinti e senza la presenza dell'intermediario, quindi possiamo avere soggetto A che firma, chiude il file, soggetto B che firma, chiude e il file, intermediario C apre e chiude il file e non si sono magari mai neanche visti, per quanto ci sia l'obbligo appunto di identificazione ma forse a questo si può sopperire con modalità diverse dalla presenza fisica.

Fermiamo questo passaggio e andiamo a vedere le norme di legge, 2470 dice che l'atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata deve essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del Registro delle Imprese, sembrerebbe che la procedura di deposito presso il Registro delle Imprese non possa prescindere dall'autentica di firma. Io mi sono chiesto perché non faccio il notaio, ma come avviene questa autentica di firma in senso specifico riferito a questa fattispecie? Già il professor Donativi ha fatto trasparente riferimento ad una possibile diversità di struttura della firma digitale, ci può essere una firma digitale semplice ed una firma digitale autenticata. Lo stesso codice dell'Amministrazione digitale ci dice che all'art. 21 la firma digitale, il secondo comma la firma digitale ha l'efficacia prevista dall'art. 2702. L'art. 2702 ci dice che l'efficacia della scrittura non autenticata ma scusate riconosciuta dalla parte che l'ha apposta o legalmente considerata come riconosciuta ed è legalmente considerata come riconosciuta quando è autenticata, questa firma fa piena prova fino a querela di falso, mentre se non è autenticata la prova è liberamente superabile con qualunque mezzo.

Riepilogando la firma digitale sempre coordinando le norme del Codice Civile con le norme del Codice dell'Amministrazione digitale e per un momento abbandonando la riforma all'art. 36, sappiamo che esiste una firma digitale la cui attendibilità probatoria è superabile con qualunque mezzo e una firma digitale



Q14

autenticata, la cui attendibilità probatoria è superabile solo con querela di falso perché lì c'è qualcuno che dice questa firma è di Tizio, allora io devo affermare che tu hai detto il falso, per superare questo. Le due firme sono ben presenti al legislatore forse non a quello notturno, è lì il problema. Qui nessuno mette in discussione che l'esigenza di semplificazione si sia voluta perseguire riducendo anche intensità e qualità dei controlli ma o tu mi prendi il commercialista e me lo porti a rango del notaio come ha fatto l'ordine, come sta tentando di fare l'ordine, allora gli devi far fare gli stessi controlli che fa il notaio, quindi anche quello di eventuale contrasto con l'ordinamento giuridico oppure tu ammetti che la firma digitale da sola, non dà quel grado di certezza che dà la firma autenticata, ma allora mi devi coordinare, l'ha detto il dottor Conte, c'è un mancato coordinamento, il più importante, quello che non è stato scritto nella norma che non quello che è stato scritto, mi devi coordinare la norma con il 2470 e con il sistema dell'Amministrazione digitale che prevede una firma digitale autenticata.

Voglio essere ancora più preciso, mi prendo gli ultimi 3 minuti e poi chiudo. Facendo questi riferimenti, il problema dell'autentica va coordinato con il, anche con l'obbligo che hanno i pubblici ufficiali, in questo caso il notaio che in questo momento nel nostro ordinamento è l'unico soggetto che ha questo tipo di obbligo, di conservazione degli atti, di archiviazione e di rilascio di copia autentiche. Noi abbiamo quindi che l'unico soggetto che può rilasciare copia autentica su supporto informatico dell'atto digitale è ancora il notaio e quindi anche utilizzando questo argomento noi se vogliamo raggiungere quell'obiettivo giusto di semplificazione che il legislatore si pone dobbiamo fare in modo che al commercialista siano attribuiti degli obblighi e conseguentemente delle responsabilità che sono analoghi a quelli del notaio.

Che cosa si può dire in conclusione? Che o si coordina la nuova norma con il sistema attuale, cioè art. 2470 e art. 25 codice di Amministrazione digitale che prevede una firma digitale autenticata ben diversa dalla firma digitale non autenticata oppure, e questo sempre restando fermo il controllo di legittimità formale del conservatore, noi abbiamo da coordinare come si diceva un problema di controlli, un problema di attendibilità dei dati, un problema di responsabilità e un problema di facoltatività, discrezionalità della forma che implica una deregulation e qui reintroduco, se il notaio che è il soggetto della procedura tradizionale, può attuare anche la procedura semplificata e



non si vede perché non, allora io devo pensare che il notaio possa trasmettere l'atto senza autenticare la firma come il commercialista, ma mi si obietterà il notaio è tenuto per legge, benissimo, ancora peggio, se il notaio è tenuto per legge all'autentica di firma, io attribuisco alla parte un potere di scegliersi una deregulation collegata ad una diversa procedura perché lui dice, vado dal commercialista che non è tenuto all'autentica di firma. Non mi sembra che sia possibile che io parte possa dire se vado dal notaio sono soggetto ad un controllo previsto dall'art. 25 Legge CAD, codice di Amministrazione digitale, un controllo che è sulla conformità dell'atto all'ordinamento giuridico. Io quindi sono un fesso se vado dal notaio, perché mi deve fare il controllo, autenticare la firma e controllare se l'atto è conforme all'ordinamento giuridico, in più mi costa anche forse di più, perché devo andare dal notaio? Scelgo il commercialista.

Nessun controllo di merito, forse meno costi e comunque nessun controllo sull'autentica di firma, per cui mi sembra che sia impossibile attribuire al privato questo potere di scelta, di deregulation, allora o io legislatore faccio le cose alla luce del sole e armonizzo il sistema art. 36 Legge 133/2008 con 2470 Codice Civile, con 25 codice di Amministrazione digitale e quindi anche vi risolvo il problema della effettività dei controlli di merito e della loro estensione, perché so cosa deve fare il notaio, so cosa deve fare il commercialista e viva dio so cosa dobbiamo fare noi conservatori e quindi anche definisco bene le sfere di responsabilità, perché una volta individuati i controlli ho anche capito quali sono le responsabilità.

Oggi sinceramente chi di voi si sentirebbe di accettare atti in questa confusione interpretativa, atti non autenticati ben sapendo che, essendoci due interpretazioni quella che impone l'autentica e quella che non la impone, scegliendo quella con minori garanzie io aumento le possibilità, io conservatore e parlo del giudice del Registro, aumento le possibilità di fornire un dato inesatto e quindi aumento le possibilità che domani un avvocato x mi dica, ma tu potevi scegliere la via più sicura, non l'hai fatto quindi sei responsabile dei danni che ho subito io pignorando una quota sbagliata. Ho peso la garanzia la colpa non è certo mia, dirà l'avvocato.

Guardate che in Gran Bretagna, e chiudo, esiste già la possibilità per i conservatori di dire, attenzione, cercatevi una consulenza professionale prima di utilizzare le informazioni contenute nel



Q14

certificato della Camera di Commercio, il Registro delle Imprese avvisa la parte e dice guarda che ti sto fornendo dei dati ma non essere certo che siano certi e lo dice per evitare responsabilità, ma da noi non esiste, noi non possiamo sottrarci perché ancora esistono da noi delle procedure precise che garantiscono l'attendibilità del dato e quindi finché esiste un principio di legalità mi sembra che a queste procedure ci si debba attenere.

Scusate il ritardo, chiudo.

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Abbiamo alcune richieste di intervento. Io voglio solamente raccontarvi e raccontare al dottor Limitone che quando abbiamo cominciato a ragionare sul significato di questa norma e sulla sua interpretazione anche con i colleghi dell'Agencia, ad un certo punto eravamo in un LUP perché il tentativo di rimettere questa norma nel sistema portava a una interpretazione abrogante della norma. Ora questa è una conseguenza che naturalmente noi come uffici che devono attuare le norme non potevamo seguire, però questo un po' la dice lunga anche sul fatto se questa norma è eccezionale o non sia eccezionale, io non lo so se è eccezionale, certo non è eccezionale nel senso nel quale normalmente noi diciamo, è una norma eccezionale! No. Non lo so se è eccezionale ma sicuramente da quel punto di vista non è eccezionale.

C'era il dottor D'Azzeo che aveva chiesto di intervenire e poi il dottor Zanetti. Antonio.

Antonio D'Azzeo

*Vice Segretario
Generale Camera di
Commercio di Brescia*

Poi nego di aver detto quello che dico, anche se lo registrano. Perché noi riceviamo il 70% dei verbali di assemblea di approvazione bilancio datati 30 aprile ore 10:00? Perché le assemblee non vengono convocate, i soci non si riuniscono, i verbali vengono scritti dal commercialista nel suo studio che firma per il legale rappresentante, gli fa la firma digitale e spedisce il bilancio. Non mi dite che non capita da voi. Il legale rappresentante se interpellato non sa di avere la firma digitale. Portiamo a galla quello che è il vero terrore di tutti i conservatori, il fatto vero, il consenso, ci saranno cessione di quote di cui i soci non sanno nemmeno di avere la firma digitale. Questo è il problema vero fondamentale, quando ci continuano a dire



ma il fatto vero, la veridicità del vero, noi abbiamo la sicurezza che la gente non sa di avere la firma digitale. Noi abbiamo la matematica certezza, poi reagiamo nei modi più disparati, da chi esaspererà i controlli, le comunicazioni al prossimo, a chi a un certo momento si auto giustificherà dicendo che lui non doveva vedere, capire e sapere, ognuno sceglierà la propria strada, ma il vero problema è questo, che le firme digitali in realtà vengono fatte dai professionisti, firmando per conto della persona che dovrebbe riconoscere al momento della richiesta e falsificando le firme, come sui verbali, come dappertutto.

Nego di averlo detto, però penso che sia il sentire comune, il giudice magari non sente in questo momento, però questo è il vero problema!

L'altro problema ormai è stato evidenziato tante volte e non lo voglio ricordare, ma in aggiunta a quello che raccontavo il giudice esasperando il tema telematico, carta telematico, è che molte Agenzie delle Entrate siccome vogliono rispettare le loro leggi, perché poi proprio un direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato condannato anche in Cassazione con una sentenza che dice che lui non deve rispettare le circolari del suo Ministero quando sono palesemente contro la norma, hanno cominciato a dire, io posso registrare solo atti che portano firme, siccome quello telematico non riesco a vederlo mi firmi il cartaceo producendo un altro originale non una copia cartaceo dell'originale informatico ma proprio un originale cartaceo che poi è quello registrato mentre quello informatico resta privo di registrazione. Per cui noi non dobbiamo vedere certe cose, non dobbiamo capire che non è registrato, Marco io capisco che noi non possiamo fermare la legge, io poi purtroppo in Provincia ho uno delle menti di questa norma, con cui non vado molto d'accordo, però il problema è anche che alla fine come diceva il giudice poi domani l'avvocato dice tu avevi delle responsabilità e allora queste cose bisogna metterle a fuoco un attimino con precisione senza cercare scorciatoie, avendo magari anche il coraggio di dire all'ordine dell'Agenzia delle Entrate, sentite quando avete messo nero su bianco e risolto il problema andiamo avanti.



Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Enrico Zanetti

*Coordinatore Ufficio
Studi del Consiglio
Nazionale Dottori
Commercialisti*

Q14

Grazie Antonio. Il dottor Zanetti.

Buongiorno a tutti, vi rubo due minuti. Io sono il coordinatore all'ufficio studi del Consiglio nazionale dottori e commercialisti ed esperti contabili e approfito. La parte sui bilanci è diversa, diciamo che temere davvero che atti di trasferimento proprietari possono essere fatti all'insaputa delle parti presupponendo quindi una gestione volutamente fraudolenta da parte di un'intera categoria, come affermazione è un pochino lanciata, ma non importa. Io faccio spessissimo convegni e mi diverto tantissimo a dire anch'io un sacco di scemenze e quindi anche quando le sento, no ma è vero, si dicono, c'è anche il dottor Marciano lui sa benissimo, anch'io sui notai ci prendiamo in giro quindi non è quello.

Vorrei fare un paio di precisazioni. Colgo l'occasione alcuni di voi li conosco poi sto continuando a girare un po' dappertutto, altri li conoscerò perché facciamo un sacco di convegni sull'argomento ma approfito di vederli tutti qua. La norma emendamento notturno naturalmente è da intendere, di questa norma se ne è parlato per circa un anno alla luce del sole, ha avuto circa 5 mila versioni diverse dopodiché abbiamo perso il conto anche noi, perché indubbiamente è dalla nostra categoria che è venuta la proposta. Una proposta per altro che non prevedeva nella nostra formulazione la presenza di un intermediario quale obbligo ineludibile, noi dicevamo che possano le parti con la firma digitale ed eventualmente, come per i bilanci, eventualmente un intermediario che immaginavamo saremmo stati noi. Da questo punto di vista la norma è andata oltre le nostre aspettative e quello che noi poi abbiamo fatto nella nostra circolare è stato prendere atto di una maggiore centralità che è stata data al ruolo e cercare di costruire attorno corresponsabilità, anche dove una norma è alla fine come risultato finale un disastro, anche là dove la norma non funziona cercare di costruire un sistema che stesse in piedi.

Oggi una delle cose più interessanti che ho sentito nella relazione del professor Donativi è il richiamo all'art. 28 modificato nel 2005. Guardate che è tutto lì sapete, è tutto lì. Se fin dal 93 i notai avessero avuto codificato normativamente quell'obbligo, allora potremmo fare tutti i ragionamenti che poi ho sentito nella successiva relazione del dottor Limitone. Viceversa no, perché



gli aspetti di controllo di legalità non erano insiti nell'introduzione, non erano insiti nella ratio dell'introduzione della Mancino. Gli aspetti erano connessi ad una serie di rendimenti di natura dichiarativa, certezza sull'identità delle parti, tutte cose che il meccanismo firma digitale più obbligo di transito per un professionista che comunque ha gli obblighi di antiriciclaggio, è in grado sostanzialmente di garantire.

Dopodiché noi ben volentieri ci facciamo carico anche di una serie di obblighi. Ci mancherebbe, voglio anche vedere, è giusto. Se vogliamo un domani questi obblighi potranno essere codificati in norma, noi non ci sottrarremo, anzi siamo ben contenti, se assumersi responsabilità diventa anche un modo per avere esclusive figuriamoci se non le vogliamo, quindi se dovrà essere inserito l'obbligo, vista che questa norma è nuova, è una norma nuova anche la Mancino è arrivata nel 93, la modifica della legge notarile nel 2005. Magari potrebbero nascere nel frattempo, come allora, delle giurisprudenze volte a dire, no visto per come è scritta la norma, la centralità che viene data al commercialista, posto che lui è un soggetto qualificato in ambito societario, ancorché si intenda definirsi professione contabile, io credo di aver fatto 5 scritture contabili in vita mia forse, i primi giorni di praticantato e poi francamente faccio atti di scissione, di fusione, operazioni straordinarie, consulenza societaria è questo quello che faccio e come me molti colleghi, ebbene nell'istante in cui arriverà la modifica normativa avremmo anche quel tipo di controllo codificato, nel frattempo noi ci assumiamo questo tipo di onere e ripeto non mi stupirei se arrivassero anche sentenze che magari interpretandole in quel senso vedendo la nostra qualificazione professionale dicano, devono comunque svolgere con i controlli minimali di conformità alla legge, per altro parliamoci chiaro controlli che se parliamo solo della conformità alla legge e non sconfiniamo anche nella conformità allo statuto, che giustamente è su un altro piano, non stiamo proprio parlando di massimi sistemi, stiamo parlando di non contrarietà all'ordine pubblico, stiamo parlando di non contrarietà al buon costume, stiamo parlando di non nullità radicale dell'atto come indeterminatezza dell'oggetto.

Parliamo oltretutto di controlli su degli aspetti macroscopici rispetto ai quali la vedo difficile, l'approccio base è questo, l'approccio base rispetto a questa norma è che purtroppo mi sembra di percepire il chi non l'affronta su un piano squisitamente tecnico come ha fatto il professor Donativi, è ovvio per quello che



Q14

ho sentito dal professor Donativi dopo vado lo bacio e l'abbraccio questo è logico, però al di là degli scherzi la sua è stata un'analisi che sicuramente può essere controbattuta sempre su un piano tecnico, però qui io non l'ho sentita controbattuta con la stessa efficacia sul piano tecnico, ma era perfetta. I tre piani di interpretazione delle leggi ta, ta, ta, e con quella aggiunta dell'art. 28 che vi ripeto è fondamentale proprio per capire che dire che oggi non c'è più quel tipo di obbligo non c'entra con l'impostazione che a suo tempo ha fatto introdurre la Mancino. È fondamentale quell'aspetto, ma anche tutti gli altri erano stati trattati in modo...

Intervento dal pubblico

Enrico Zanetti

Coordinatore Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti

Voglio dire questa innovazione di cui si dibatte adesso è valutata sulla base di quella che era la situazione di ieri, non 10 anni fa 15 anni fa.

Per carità. Nulla toglie che possano esserci modifiche ulteriori, però il senso della norma anche sistematico per come è stato anche richiamato qui, è abbastanza evidente. Arrivare a dare una lettura di carattere diverso sulla base di un'incertezza così è qualcosa più che una semplice lettura strumentale, è una lettura che parte e mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, da un problema di fondo che non attiene alla tecnica, la convinzione tutto sommato che questa norma abbia come presupposto la possibilità per i commercialisti di fare cose sbagliate, la voglia di sottrarsi al controllo del notaio non tanto dal punto di vista delle parti o altro, ma la voglia che ci sia un canale con il quale combinarne di tutti i colori. Francamente mi sembra un pochino ingeneroso, mi sembra quanto meno che prima di avere una simile impostazione bisognerebbe vedere come vanno le cose. Ripeto se la norma si rivelerà davvero un vulnus, là dove la si consenta quanto meno di partire un vulnus al sistema, è evidente che verrà rimossa. Il legislatore ha la piena libertà nella sua valutazione di scegliere in un dato momento quali tipo di soluzioni proporre e in questo momento ha deciso di introdurre questa norma di semplificazione che per il resto siamo d'accordo nella sua procedura transitoria e demenziale. Quando parliamo del cartaceo, tenete presente che quelle cosche sono scritte nella circolare del Consiglio nazionale ovviamente sono tutte frutto di incontri con le Agenzie delle Entrate e le troverete tutte nella circolare che ieri sera il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Befera ha firmato, non è che ce le siamo sognate. Anche



noi man mano che le sentivamo ci veniva anche da ridere.

Io personalmente finchè non ci sarà la procedura a regime, non ci penso nemmeno di farla personalmente perché oggettivamente non si capisce quante copie o altro, però loro non erano pronti, nelle more hanno pensato una procedura noi ce la siamo fatta dire e l'abbiamo anticipata nella circolare, salvo qualche minima differenza la leggeremo tutti insieme oggi pomeriggio o domani. Quella non è parto sia chiaro della nostra fantasia, perché anche a noi fa ridere pensare che c'è la copia cartacea, non si riescono a reggere il file, dobbiamo andare, però nelle more questa è, aspettiamo tutti anche noi di vedere l'ambiente informatico.

Perfetto. Rispetto a questa norma secondo me se si rimane sul tecnico c'è un tipo di lettura, altrimenti si rischia di inquinarla con secondo me approcci diversificati in funzione della qualificazione professionale che si vuole dare a differenti categorie.

Scusate solo un minuto al dottor Limitone.

Minuto perché mi si accusa di non avere affrontato sul piano tecnico l'interpretazione. Io dottor Zanetti ho letto l'art. 25 del codice di Amministrazione digitale che è una norma e l'ho interpretata, dove si dice che se lei va dal notaio, lei dottor Zanetti se va dal notaio non io lei, le viene autenticato o no la firma? È in grado di rispondermi? Lei può scegliere di andare da un commercialista! Ha visto che sul piano tecnico io una risposta l'ho data!

Sono il notaio Marciano chiedo scusa per chi non mi conosce. Qua tutto mi è contro salvo la vostra personale cortesia alla quale faccio appello. Non faccio nessun discorso e rubo un secondo solo.

Mi fa molto piacere verificare che ciò con un marketing mediatico potentissimo è stato fatto passare come la norma, è in realtà una

Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*

Giuseppe Limitone

*Giudice presso Ufficio
del Registro delle
Imprese di Vicenza*

Ernesto Marciano

Notaio



Q14

questione molto aperta, molto discussa e che in fase interpretativa non è ciò che è apparso sui quotidiani bianchi e rosa e questo è già un conforto per chi legge nell'ottica del diritto ed è abituato a guardare le cose in questi termini. So che vestendo la veste di notaio ci sarà una riserva mentale in molti di voi sulle persone che dico.

L'art. 28. Sì è vero l'art. 28 che è l'articolo che impone al notaio di non ricevere gli atti contrari alla buoncostume, alla legge ecc. e che è il nostro terrore perché violando la norma ci becchiamo sospensione e destituzione, la prima volta chiudo 3 mesi, la seconda 6 mesi e poi ho chiuso, perché sono pubblico ufficiale, questa è un'altra cosa che si dimentica sempre, i miei atti iniziano con Repubblica Italiana, finiscono con un sigillo, sono stato scelto dallo Stato con un percorso formativo di un certo tipo, attraverso un concorso unico nazionale come quello della Magistratura e lo dico avendo fatto l'avvocato, avendo fatto l'esame di magistratura e poi praticando l'attività notarile.

L'art. 28 non diceva quello, ma la giurisprudenza sì, "ostrega" se lo diceva, costantemente salvo qualche eccezione. Non siamo in un comolow, non siamo in norme nelle quali il precedente giurisprudenziale ha forza di legge, ma vi assicuro che quando ci sono sentenze costanti salvo qualche eccezione in una certa direzione, quella è norma di legge per chi deve subirne le conseguenze.

Chiudo ricordando che, ma mi perdoni il dottor Zanetti, esiste già oggi nel Registro Imprese una fonte d'informazione che è archiviata nel Registro Imprese e che è di provenienza non notarile in tema di srl e di partecipazioni sociali e si chiama situazione elenco soci. Non dico altro! Grazie.

Grazie. Io mi rendo conto che non possiamo che interrompere qui altrimenti parte la nave e non riuscirete neanche a mangiare.

Vi ringrazio, è stata una giornata molta interessante.


Marco Conte

*Vice Segretario
Generale Unioncamere*



Questo Quaderno consiste nella trascrizione degli atti del Convegno, ai quali non sono state apportate modifiche da parte dei relatori.

Eventuali errori nella struttura del testo vanno imputati al carattere colloquiale del testo stesso.





Della stessa collana:

- 1 Prospettive e scenari dell'economia in un'Europa che cambia
- 2 Responsabilità Sociale: le reali opportunità per le imprese
- 3 IVª Giornata dell'Economia
- 4 Dieci anni di Registro Imprese quali prospettive per il futuro?
- 5 Iniezione di materie plastiche: metodi di valutazione di materiali per stampi
- 6 Innovazione, Trasferimento Tecnologico, Sviluppo: esperienze e problemi delle imprese nel Veneto
- 7 Il valore economico dell'informazione: il contributo del registro imprese
- 8 Vª Giornata dell'Economia
- 9 Aviazione generale in Italia: Stato e prospettive
- 10 La pubblica amministrazione fa squadra e va in rete
- 11 Il mediatore immobiliare: professionalità e trasparenza nel mercato
- 12 Mobilità e sviluppo del territorio. Il caso Venezia. 6ª Giornata dell'Economia
- 13 Lo sviluppo del turismo sul territorio. Il ruolo delle istituzioni e degli operatori economici



Camera di Commercio
Venezia

i Quaderni della Camera

